

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO RENATO FA- RINA) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	32
FINANZE (VI) .....	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	81

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 43.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	105
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	127
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	134
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	136
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	148
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	156
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	158

## COMMISSIONE D'INDAGINE

### a norma dell'articolo 58 del Regolamento

*richiesta dal deputato Renato Farina*

#### S O M M A R I O

Audizione del deputato Renato Farina .....	3
Audizione del deputato Massimo Vannucci .....	3

*Martedì 26 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.*

#### **La seduta comincia alle 10.35.**

##### **Audizione del deputato Renato Farina.**

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, avverte che si procederà alle audizioni dei deputati Renato Farina e Massimo Vannucci, come concordato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Avverte che delle audizioni odierne sarà redatto un resoconto integrale, che – come da costante prassi – avrà esclusive finalità di documentazione interna alla Commissione.

*(Viene introdotto il deputato Renato Farina).*

Renato FARINA (PdL) svolge chiarimenti e delucidazioni e, dopo interventi dei deputati Giacomo STUCCHI (LNP) e Angelo Salvatore LOMBARDO (Misto-MpA-Sud), risponde a domande del pre-

sidente Rocco BUTTIGLIONE e deposita altresì documentazione.

*(Il deputato Renato Farina si allontana dall'aula).*

#### **La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 12.10.**

##### **Audizione del deputato Massimo Vannucci.**

*(Viene introdotto il deputato Massimo Vannucci).*

Massimo VANNUCCI (PD) svolge chiarimenti e delucidazioni, rispondendo, quindi, a domande del deputato Giacomo STUCCHI (LNP) e del presidente Rocco BUTTIGLIONE. Deposita altresì documentazione.

*(Il deputato Massimo Vannucci si allontana dall'aula).*

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 3 febbraio 2010, alle 15.

#### **La seduta termina alle 13.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ...

4

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di stato Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

##### **La seduta comincia alle 13.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Atto n. 171.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Antonino LO PRESTI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, fa presente, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, che nel corso della prossima seduta sarà presentata una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 28 gennaio prossimo.

##### **La seduta termina alle 13.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Vice Segretario Generale Vicario del Ministero degli Affari esteri, Min. Plen. Carlo Oliva (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

#### SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (*Seguito esame e conclusione*) ..... 6

ALLEGATO (*Emendamento*) ..... 7

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Vice Segretario Generale Vicario del Ministero degli Affari esteri, Min. Plen. Carlo Oliva. (*Svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale

satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo OLIVA, *Vice Segretario Generale Vicario del Ministero degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Paolo CORSINI (PD).

Carlo OLIVA, *Vice Segretario Generale Vicario del Ministero degli affari esteri*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore per la III Commissione*, avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva riferiti al nuovo testo del provvedimento in oggetto, quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite nella precedente seduta. Avverte altresì che, a seguito delle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione Bilancio nel suo parere, si è resa necessaria la predi-

sposizione dell'emendamento 3.100 a firma dei relatori, volto a recepirle (*vedi allegato*).

Segnala che le predette condizioni concernono prevalentemente riformulazioni e correzioni tecniche del testo del provvedimento, fatta eccezione per la soppressione dell'articolo 9, commi 2-*bis* e 3, rispettivamente, in materia di genio campale e di interpretazione autentica di alcune disposizioni concernenti la disciplina sull'aspettativa per riduzione quadri del personale militare.

Con riferimento, invece, alle condizioni ed osservazioni contenute nei pareri espressi dalle altre Commissioni, si riserva anche a nome del relatore per la IV Commissione di tenerne conto per ulteriori proposte emendative ai fini dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento 3.100 dei relatori e deliberano altresì di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della IV Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).**

**EMENDAMENTO**

ART. 3.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* Per le finalità e nei limiti *fino a:* incarichi temporanei *con le seguenti:* Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, incarichi temporanei.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* segretari di legazione in prova, *fino a:* cessazioni del personale *con le seguenti:* segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma;

*all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* euro 7.169.600 *con le seguenti:* euro 7.615.600;

*all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* All'onere derivante dall'attuazione del presente

comma, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

*all'articolo 9, sopprimere il comma 2-bis;*

*all'articolo 9, sopprimere il comma 3;*

*all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole:* escluso l'articolo 4, comma 3 *con le seguenti:* ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9, comma 2;

*all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* mediante riduzione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

*all'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* nonché quelle relative al Ministero dell'interno *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché gli stanziamenti iscritti nella missione « istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.

**3. 100.** I relatori.

**(Approvato)**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sul programma di audizioni nell'ambito dell'esame di atti dell'Unione europea in materia di ricerca, di modernizzazione dell'istruzione, dell'università e dialogo università-imprese, mobilità dei giovani, certificazione e qualità nell'istruzione superiore .....

9

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Sul programma di audizioni nell'ambito dell'esame di atti dell'Unione europea in materia di ricerca, di modernizzazione dell'istruzione, dell'università e dialogo università-imprese, mobilità dei giovani, certificazione e qualità nell'istruzione superiore.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.**

**Atto n. 179.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 21 gennaio 2010.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la IX Commissione, una

proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. In ogni caso fa notare – come peraltro già evidenziato dall'onorevole Mariani in relazione agli schemi di delibere del CIPE relativi al Fondo infrastrutture – l'opportunità di una maggiore trasparenza in ordine alle risorse finanziarie per opere infrastrutturali.

Mauro PILI (PdL) preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime apprezzamento per la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 14.55.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato Francesca MARTINI.

#### La seduta comincia alle 15.15.

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.**

Atto n. 173.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose direttive comunitarie in materia. La successiva decisione 2009/712/CE,

riguardante le pagine informative su *Internet* contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria, ha ribadito l'obbligo per tutti gli Stati membri di uniformarsi entro il 1° gennaio 2010 alle disposizioni della citata direttiva 2008/73/CE, nel rispetto dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti all'Unione europea. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 e, quindi, nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo.

Ricorda, altresì, che la direttiva 2008/73/CE, entrata in vigore il 3 settembre 2008, prevede che il suo recepimento avvenga entro il 1° gennaio 2010. Tale direttiva è composta di ventisei articoli e risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che esso si compone di otto articoli.

L'articolo 1, interviene sul decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Più in particolare esso modifica l'articolo 5, integrando i requisiti minimi degli animali della specie bovina e suina da allevamento o produzione per essere destinati agli scambi; abroga l'articolo 6, contenente una deroga per concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi; inserisce l'articolo 7-bis, che prevede l'indicazione da parte del Ministero della salute degli istituti statali, laboratori nazionali di riferimento o enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D, nonché la predisposizione, aggiornamento e pubblicazione *on line* dell'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per gli altri Stati membri e per il pubblico; modifica l'articolo 9 e assegna all'autorità sanitaria competente delle regioni e delle province autonome la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni tenute presso la banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, come prescritto nello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE; modifica l'articolo 11 e assegna al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio il compito di registrare e rilasciare un numero di registrazione al commerciante di animali, aggiornando la citata banca dati nazionale, nel rispetto dello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE.

L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e, con la modifica all'articolo 4 del citato decreto in tema di riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio, prevede che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio effettui la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni presenti nella citata banca dati nazionale, nel rispetto dello schema in Allegato II, Capitolo I della decisione 2009/712/CE. Di conseguenza, il Ministero della salute non predispone più la redazione e la trasmissione agli Stati membri e alla

Commissione europea delle liste nazionali riguardanti i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, integrandone gli articoli 6 e 13. In tema di requisiti sanitari previsti ai fini degli scambi intracomunitari degli ovini e dei caprini, viene sancito l'obbligo delle regioni e province autonome, anche mediante la azienda sanitaria locale competente per territorio, di registrazione e aggiornamento delle informazioni della citata banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e ne integra l'articolo 10, per il riconoscimento da parte dell'autorità competente per territorio delle stazioni di quarantena comunitarie e frontaliere e per la registrazione di tali informazioni nella citata banca dati nazionale.

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, modificando, in particolare, l'articolo 11 in materia di condizioni specifiche e requisiti minimi per lo scambio di sperma, ovuli ed embrioni della specie ovina, caprina ed equina, con la previsione della registrazione e dell'aggiornamento delle medesime informazioni nella citata banca dati nazionale. L'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 13, in tema di documentazione sanitaria per il trasporto, aggiornando i compiti del Ministero della salute per la registrazione degli organismi, istituti o centri interessati e la compilazione dell'elenco, a disposizione e degli Stati membri e del pubblico, e sostituisce l'articolo 17 che detta specifiche norme relativamente alle condizioni di importazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni delle specie ovina, caprina ed equina.

L'articolo 6 modifica l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, assegnando, tra l'altro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito *Internet* dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e

registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina.

L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'attuazione delle modifiche alla direttiva, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare.

Rileva, infine, che l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria; in particolare, le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore per la XIII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva del Consiglio 2008/73/CE, in attuazione della delega che l'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (la « legge comunitaria » 2008) conferisce al Governo, ai fini dell'attuazione delle direttive di cui all'Allegato B della medesima legge, nel quale è, appunto, inclusa anche la direttiva 2008/73.

L'obbligo posto dalla suddetta disposizione è stato reso più stringente dalla decisione della Commissione 2009/712/CE che ha fissato al 1° gennaio 2010 il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti ad uniformare le rispettive legislazioni nazionali in riferimento alle disposizioni recate dalla richiamata direttiva 2008/73, in merito alle pagine informative su *internet* contenenti gli elenchi delle strutture e dei laboratori conformi alle norme comunitarie in materia veterinaria e zootecnica.

Obiettivo delle nuove norme comunitarie è quello di facilitare i controlli nel corso degli scambi sul mercato dell'Unione di animali vivi e di prodotti animali vivi utilizzabili ai fini riproduttivi (embrioni, sperma, uova da cova e da pollame), semplificando le preesistenti procedure e favorendo l'accesso alle informazioni.

Come noto, gli scambi intracomunitari dei suddetti prodotti, per essere autorizzati, devono essere effettuati da strutture riconosciute, in quanto conformi alle normative comunitarie.

Al fine di semplificare e, quindi, di rendere più agevoli i controlli sugli scambi di cui trattasi, la direttiva rende obbligatoria, per gli Stati membri, la pubblicazione e la comunicazione, per via informatica, degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche e dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti.

I destinatari del provvedimento all'esame sono gli organi competenti in materia e, quindi, i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, a livello centrale, e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, a livello territoriale. Da rilevare che, in riferimento ai due livelli amministrativi ora individuati (centrale e territoriale), le strutture destinate all'assolvimento delle funzioni previste dal presente schema di decreto legislativo sono, rispettivamente, gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed i servizi veterinari delle ASL.

Il rispetto degli obblighi posti dalle nuove norme da parte dei soggetti competenti comporta l'esecuzione di operazioni di registrazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati necessari alla redazione degli elenchi da rendere disponibili, ai fini sia dei controlli sugli scambi intracomunitari sia della consultazione pubblica.

Vi è, tuttavia, da rilevare che, all'atto pratico, il rispetto di detti obblighi non prefigura nuove missioni per i soggetti destinatari del provvedimento, ma solo una rimodulazione di compiti preesistenti. Condizione, questa, che consente di dare attuazione alla direttiva 2008/73, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa che, infatti, è espressamente richiamato all'articolo 8 dello schema di decreto.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento all'esame, evidenzia che la direttiva 2008/73, modifica ben 22 precedenti direttive (emanate tra il 1964 ed il

2005) ed una decisione della Commissione (2000/258). Ne discende che, a sua volta, lo schema di decreto all'esame interviene sui singoli provvedimenti nazionali con i quali erano state recepite le direttive comunitarie interessate dalle modifiche recate dalla direttiva 2008/73.

In particolare, degli otto articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo, i primi sei recano modifiche al quadro normativo vigente, al fine di adeguarne i contenuti rispetto ai suddetti nuovi obblighi posti dalla direttiva 2008/73.

Nel merito, detti adeguamenti riguardano: i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (articolo 1); gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina (articolo 2); i controlli sui movimenti di ovini e caprini (articolo 3); i controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella UE (articolo 4); le norme sanitarie sugli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina (articolo 5); la disciplina della riproduzione animale, relativamente all'istituzione di libri genealogici e registri anagrafici delle specie di interesse zootecnico (articolo 6).

L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti per l'adeguamento dei contenuti dei regolamenti di recepimento di direttive (1989/556, 1990/426, 1990/429, 1990/539, 1992/35, 1992/66) interessate dalle modifiche apportate dalla direttiva 2008/73/CE, ma non considerate nell'ambito del presente schema di decreto.

L'articolo 8, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, il cui fine è quello di assicurare che i nuovi obblighi saranno assolti senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Francesca MARTINI sottolinea l'importanza dello schema in esame al fine di dare attuazione ad una procedura armonizzata e semplificata dei controlli da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, attraverso la comunicazione informatica. Ciò va a rafforzare la possibilità di effettuare gli scambi medesimi in sicurezza e la rete della sicurezza alimentare dell'Italia, già molto avanzata.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	15
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	21
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione Vittime innocenti di Capodanno .....	18
Audizione di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore .....	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato C 889-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. Emendamenti C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
--	----

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

**La seduta comincia alle 12.20.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, propone di rinviare la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle audizioni informali previste per oggi e di passare

quindi all'esame dei provvedimenti previsti in sede referente.

La Commissione concorda.

**Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2010.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*) ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo parere.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, che si limita ad apportare anche all'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 48 del 1946 la modifica che il testo già prevede per l'articolo 2. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zaccaria 1.01, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario. L'invito al ritiro è motivato dal fatto che la proposta emendativa modifica la portata del provvedimento, il quale intende solo ripristinare la denominazione originaria della provincia di Massa e Carrara, e rischia così di accendere polemiche o suscitare dibattiti che non è il momento di affrontare.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sull'articolo aggiuntivo Zaccaria 1.01.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 della relatrice.

Paolo FONTANELLI (PD) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Zaccaria

1.01, di cui è cofirmatario, chiarendo che esso ha lo scopo di prevenire le polemiche, dissipando ogni eventuale dubbio circa il fatto che dal cambiamento di denominazione della provincia non deve derivare alcun cambiamento dell'attuale assetto istituzionale. Fa presente che l'eliminazione del trattino di congiunzione tra « Massa » e « Carrara » può sembrare una modifica formale, ma rischia di dare occasione ad aspre rivendicazioni localistiche, delle quali il Paese non sente il bisogno. Avverte che, qualora la modifica proposta dall'articolo aggiuntivo fosse accolta, il suo gruppo non si opporrebbe al provvedimento; diversamente, l'atteggiamento cambierebbe, dal momento che vi sarebbe motivo di sospetto circa la reale finalità della norma.

Pierguido VANALLI (LNP) si dichiara d'accordo con la relatrice sul fatto che estendere il contenuto del provvedimento al di là della pura e semplice modifica della denominazione della provincia di Massa-Carrara non sia opportuno, in quanto potrebbe fornire argomenti per una polemica a livello locale.

Mario TASSONE (UdC) rileva che dal dibattito e dalle audizioni informali svolte nel suo ambito è emerso come la questione sia più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. Non si tratta infatti di un intervento meramente terminologico: è infatti in corso un confronto tra gli enti locali sulla dislocazione delle responsabilità istituzionali che può degenerare in scontro. Esprime poi il timore che il provvedimento possa innescare rivendicazioni di carattere localistico anche in altre parti d'Italia e si dice convinto che questo problema dovrebbe essere affrontato in sede di riforma della disciplina delle autonomie locali. Invita quindi la relatrice e la maggioranza a rivedere il proprio giudizio in ordine all'opportunità di questo provvedimento. In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Zaccaria 1.01.

David FAVIA (IdV) esprime, a nome del suo gruppo, un giudizio negativo sul prov-

vedimento in esame, che ritiene insignificante e ambiguo. Per questa ragione si dichiara contrario all'emendamento del relatore e favorevole all'articolo aggiuntivo del deputato Zaccaria, che fa almeno in parte giustizia dell'ambiguità di fondo della proposta di legge.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaccaria 1.01.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che, non essendo previsto il parere di altre Commissioni sulla proposta di legge in esame, si procederà direttamente al voto per il conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea favorevolmente sul testo risultante dall'emendamento approvato.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda alla relatrice di riferire in Assemblea anche delle perplessità emerse nel corso del dibattito circa l'opportunità dell'intervento normativo. È evidente, infatti, che dietro la richiesta di mutamento della denominazione della provincia si nascondono forti tensioni locali, che tuttavia non sono emerse apertamente, neppure in sede di audizioni informali.

Paolo FONTANELLI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ribadendo come il cambiamento del nome della provincia rischi di alimentare uno scontro istituzionale locale in atto da anni. Fa presente, tra l'altro, che il provvedimento in esame si pone in contraddizione con il disegno di legge del Governo recante il cosiddetto codice delle autonomie, del quale il Parlamento dovrebbe a breve iniziare l'esame, il quale è ispirato, in materia di enti locali, ad una linea di semplificazione e di contrasto alla frammentazione localistica: una linea che la sua parte politica condivide. In conclusione, invita la relatrice a considerare che, se si tratta soltanto di affermare una verità storica in relazione alla denominazione della provincia, il provvedimento può avere una maggior forza se approvato

in spirito di condivisione; diversamente non può che alimentare il sospetto che si intenda avallare certe polemiche locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Bertolini, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.**

**C. 588 Tassone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario TASSONE (UdC) chiede che siano definiti tempi certi per il seguito dell'esame della proposta di legge in titolo. Ritiene infatti opportuno che sia chiarita l'intenzione o meno di proseguire nell'*iter* parlamentare attraverso un percorso condiviso. Ricorda, infatti, che molti colleghi hanno fornito il proprio contributo al dibattito evidenziando il rilievo del tema affrontato dalla proposta di legge. Qualora, invece, prevalga l'orientamento di non procedere nell'esame – probabilmente anche in considerazione del fatto che si tratta di una proposta di un gruppo di opposizione – è a suo avviso corretto dirlo sin d'ora con chiarezza.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere definita nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, della I Commissione, prevista per la giornata odierna.

Ricorda, in ogni modo, che vi sono ancora taluni colleghi iscritti a parlare nell'esame preliminare, che tuttavia oggi non sono presenti.

Raffaele VOLPI (LNP) richiama gli interventi svolti dai colleghi del suo gruppo nel corso dell'esame preliminare, in cui è stata evidenziata con chiarezza l'opportunità di non procedere nell'*iter* parlamentare del provvedimento in considerazione del contenuto del testo proposto e non di un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei gruppi di opposizione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) nel ritenere ragionevole la richiesta del collega Tassone di individuare tempi certi per il seguito dell'esame della proposta di legge in titolo, preannuncia la propria intenzione di svolgere un ulteriore intervento, in una delle prossime sedute, sul merito delle questioni da essa poste.

Rileva, in ogni modo, che non vi è alcuna questione pregiudiziale nei confronti delle proposte sollecitate dai gruppi di opposizione, come dimostra l'*iter* proprio di proposte di legge, quale la proposta C. 465 Formisano sui reati elettorali, su cui vi è stato un lavoro comune che ha portato alla votazione del mandato al relatore in senso favorevole. Ritiene, peraltro, che nel caso in esame la questione riguardi piuttosto la forte distanza che caratterizza le posizioni espresse da quasi tutti i gruppi rispetto ai contenuti della proposta di legge.

Ricorda, quindi, che il collega Bressa ha richiamato più volte l'attenzione della Commissione sulla necessità di attenersi al contenuto proprio dei progetti di legge esaminati, evitando di fare modo che essi rappresentino un veicolo per affrontare una diversa problematica. Al riguardo, ritiene che la questione attenga – in questo caso – soprattutto alla difficoltà che vi è in Italia a concepire i poteri delle Assemblee rappresentative al di là di quello di provocare la crisi dell'esecutivo.

In altri Paesi, infatti, le Assemblee elettive non modificano gli assetti dell'Ese-

cutivo ma non per questo non dispongono di poteri significativi e non svolgono un ruolo di primaria importanza.

Ritiene che in Italia, invece, manchi questa cultura, come è emerso con chiarezza nel corso del dibattito sugli Statuti regionali, quando le regioni avevano la possibilità di mettere in discussione i poteri del Consiglio, ad eccezione di quello di crisi. Quell'occasione, invece, è stata persa proprio per la cultura diffusa di non concepire altro potere per le Assemblee rappresentative che non sia quello di crisi.

Ricorda, quindi, che l'istituto della sfiducia costruttiva era previsto nell'ordinamento italiano dalla normativa vigente dal 1990 al 1993; a tale istituto, tuttavia, non si è fatto ricorso proprio perché nella maggioranza dei casi le crisi erano di natura extra-parlamentare.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ribadisce che la questione potrà essere definita nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione, prevista per la giornata odierna.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2010.*

##### **Audizione di rappresentanti dell'associazione Vittime innocenti di Capodanno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

##### **Audizione di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Emendamenti C. 1441-*quater*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti 4.200, 21.100, 29.200, 45.200, 50.200 e 50.201 della Commissione, presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.**

**Emendamenti testo unificato C 889-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**

**Emendamenti C. 3084-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.**

**Emendamenti C. 2966 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 16.50.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro**

**sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Emendamenti C. 1441-quater-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che è stato presentato il nuovo emendamento 23.200 della Commissione. Considerato che lo stesso non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione propone di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.55.**

ALLEGATO

**Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara (C. 2230 Bertolini)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, le parole: « Massa-Carrara » sono sostituite dalle seguenti: « Massa e Carrara ».

**1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. Il mutamento della denominazione della provincia di Massa-Carrara di cui all'articolo 1 della presente legge, non comporta alcun mutamento dell'assetto istituzionale e organizzativo della provincia medesima.

**1. 01.** Zaccaria, Fontanelli.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, dottor Stefano Aprile, in relazione alle misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	22
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo ( <i>Deliberazione</i> ) .....	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
---	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	26
Sui lavori della Commissione .....	26

#### AUDIZIONI

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Audizione del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, dottor Stefano Aprile, in relazione alle misure ur-**

**genti per la digitalizzazione della giustizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Stefano APRILE, *Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Manlio CONTENUTO (PdL), Lorenzo RIA (UdC), Cinzia CAPANO (PD), Nicola MOLteni (LNP) e Fulvio FOLLEGOT (LNP).

Il dottor Stefano APRILE, *Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, risponde ai quesiti posti.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per chiedere chiarimenti.

Il dottor Stefano APRILE, *Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, fornisce i chiarimenti richiesti dall'onorevole Capano.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il dottor Stefano Aprile per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*) e la illustra. Precisa inoltre che la condizione della soppressione del comma 4 dell'articolo 9 è volta anche a scongiurare che tale norma, ove male interpretata, produca indirettamente l'effetto di precludere a taluni operatori che abbiano partecipato alle missioni internazionali la possibilità di ricorrere alla causa di servizio e di ottenere il ristoro dei danni subiti.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Jean Leonard TOUADI (PD) dichiara che il gruppo del Partito democratico voterà a favore della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.**

**C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta si è discusso della proposta dell'onorevole Bernardini di abbinare ai provvedimenti in oggetto la proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni e che il relatore si è espresso in senso contrario rispetto a tale abbinamento. Avverte quindi che oggi la proposta dell'onorevole Bernardini sarà posta in votazione.

Rita BERNARDINI (PD) non condivide la valutazione del Presidente di non procedere all'abbinamento d'ufficio né quella del relatore, contrario a che l'abbinamento sia deliberato dalla Commissione, ritenendo che vi sia sostanziale identità di materia tra la proposta di legge n. 248 e quelle in esame, poiché si tratta comunque di indicare una strada alternativa per giungere più rapidamente al divorzio. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta di abbinamento della proposta di legge n. 248 Farina Coscioni e deposita presso la segreteria della Commissione, affinché ne possano prendere visione i colleghi interessati, una nota che illustra analiticamente le ragioni a sostegno della sua richiesta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi sulla questione dell'abbinamento, pone in votazione la proposta dell'onorevole Bernardini.

La Commissione respinge la proposta dell'onorevole Bernardini di abbinare ai provvedimenti in esame la proposta di

legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che la proposta di legge n. 248 potrà essere esaminata separatamente, ove pervenisse una richiesta del gruppo del Partito democratico in tal senso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 13.20**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.**

*(Deliberazione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Precisa che l'esigenza di verificare lo stato di attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo nasce dalla convinzione che questo sia un fattore imprescindibile per poter garantire l'efficienza del servizio-giustizia.

I dati della giustizia in Italia sono drammatici. Come ha avuto modo di rilevare il Ministro della Giustizia il 21 gennaio 2010 in occasione delle comunicazioni alla Camera dei deputati sull'amministrazione della giustizia, «vi sono 5.625.057 procedimenti civili pendenti,

con un aumento del 3 per cento rispetto al 2008; 3.270.979 sono quelli penali, con una riduzione modesta rispetto all'anno precedente; 65.067 detenuti (di cui 24.152 stranieri) sono reclusi nelle 204 strutture penitenziarie; 20.959 minorenni sono segnalati dall'autorità giudiziaria minorile agli uffici di servizio sociale per i minorenni, con una crescente incidenza dei fenomeni di devianza minorile straniera. Questa enorme mole di lavoro – che non ha eguali negli altri Paesi dell'Unione europea – viene gestita da 9.080 magistrati togati (6.402 giudici e 2.090 pubblici ministeri); 3.513 giudici onorari; 40.456 unità di personale giudiziario; 1.399 addetti al settore minorile; 46.662 dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Tra questi dipendenti, ben 5.183 (circa il 12 per cento) sono impegnati ad effettuare 28 milioni di notifiche manuali ogni anno (pari a 112 mila notifiche al giorno), di cui oltre la metà destinate agli avvocati. Circa il 12 per cento dei soli processi penali viene rinviato per omessa o irregolare notifica e lo stesso processo penale brucia, in media, 80 milioni di euro ogni anno per dichiarare prescritti 170 mila processi (cioè 465 al giorno, festivi compresi). Oltre 30 mila cittadini hanno chiesto di essere indennizzati a causa dell'irragionevole durata del processo, ottenendo decine di milioni di euro di risarcimenti, con un *trend* di crescita delle richieste pari al 40 per cento l'anno. La giustizia costa 8 miliardi di euro l'anno, cioè circa 30 milioni di euro per ogni giornata lavorativa.»

Di fronte a questa drammatica situazione la Commissione, anche in vista dell'avvio dell'esame della proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, sulle misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, intenderebbe verificare attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva quanto la situazione di paralisi della giustizia possa essere risolta attraverso interventi normativi sia sul processo che sull'ordinamento giudiziario e quanto invece possa

trovare una soluzione per mezzo di una migliore riorganizzazione amministrativa degli uffici giudiziari.

L'obiettivo di accelerare il processo è da tutti condiviso, mentre forti distinzioni si registrano sulle modalità di soluzione del problema. Si riferisce, a titolo esemplificativo, a misure dirette a velocizzare il processo penale. In questo caso occorre trovare un non sempre facile punto di equilibrio tra le esigenze di garantire il diritto di difesa e quelle di procedere celermente alle indagini e poi alle diverse fasi processuali. In alcuni casi gli strumenti deflativi, come un rafforzamento dei riti alternativi, potrebbero contrastare con esigenze di non poco conto, quale ad esempio quella di accertare le responsabilità penali dei fatti. Nel corso dell'indagine sarà possibile affrontare anche materie relative all'organizzazione degli uffici giudiziari sia sul territorio che al loro interno. Si potrà, ad esempio, riflettere sull'attuale assetto della geografia giudiziaria per valutare se corrisponda realmente alle concrete esigenze dei cittadini. Sempre in materia di organizzazione degli uffici si potrà valutare l'opportunità di istituire un *manager* dell'ufficio al quale affidare i compiti meramente organizzativi affinché siano svolti in una ottica manageriale. Occorrerà, quindi, svolgere un approfondito studio dei diversi settori nei quali si compone il servizio-giustizia, sentendo coloro che dirigono ciascun settore, operano in esso ovvero ne sono gli utenti finali.

L'indagine conoscitiva potrà pertanto svolgersi secondo il seguente programma.

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrà attraverso una serie di audizioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel servizio-giustizia. Potranno altresì aver luogo missioni in Italia, volte a verificare in loco le condizioni degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le audizioni, appare opportuno audire i seguenti soggetti: il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e altri componenti del Consiglio stesso, dirigenti

del Ministero della giustizia preposti a settori relativi all'amministrazione della giustizia, operatori della giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo degli uffici giudiziari) e associazioni rappresentative di categoria, utenti del servizio giustizia attraverso associazioni rappresentative nonché esperti giuridici in materia di diritto sia sostanziale che processuale.

L'indagine si concluderà entro il 30 giugno 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, comunica che l'esame della proposta di legge n. 3137, recante « Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », approvata dal Senato il 20 gennaio scorso, inizierà giovedì

28 gennaio prossimo. Nello stesso giorno sarà altresì convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di stabilire un ciclo di audizioni che consenta di verificare e valutare tutti i diversi aspetti applicativi di una normativa che appare essere particolarmente complessa, incidendo in maniera diretta anche su processi in corso. Per quanto attiene ai tempi dell'esame in sede referente, ricorda che questi dipenderanno dalla calendarizzazione del provvedimento in Aula.

La Commissione prende atto.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Rita BERNARDINI (PD) ricorda alla Commissione l'importanza delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre ed abbinate, recanti disposizioni sulla Corte penale internazionale, auspicando che se ne possa proseguire e concludere l'esame in tempi rapidi. Sottolinea altresì l'urgenza di definire la questione relativa ai Comitati permanenti e, in particolare, di costituire il Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che si è già stabilito la Commissione proseguirà a breve l'esame delle proposte di legge relative alla Corte penale internazionale, essendo stato previsto lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Con riferimento alla seconda questione sollevata dall'onorevole Bernardini, fa presente che i gruppi hanno designato i componenti dei Comitati permanenti. Ricorda peraltro di aver più volte ribadito come, al fine di costituire i predetti Comitati, sia necessario che tutti i gruppi raggiungano un accordo unanime in ordine alla composizione dei rispettivi uffici di presidenza e come, in mancanza di tale accordo, gli uffici di presidenza debbano essere eletti dalla Commissione.

Enrico COSTA (PdL) fa presente che sono in corso le consultazioni fra i gruppi ai fini del raggiungimento di un accordo sulla costituzione degli uffici di presidenza dei Comitati permanenti.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la volontà del proprio gruppo di pervenire in

tempi brevi alla costituzione dei Comitati permanenti.

Lorenzo RIA (UdC) sottolinea come il proprio gruppo non sia stato sinora coinvolto nelle consultazioni cui faceva riferimento l'onorevole Costa.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

osservato che all'articolo 9, comma 4, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, si esclude la punibilità a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli;

rilevato che la norma di cui sopra sancisce espressamente per alcuni reati il principio di inesigibilità, che può già trovare applicazione nel diritto penale qualora sia considerato, come ritiene parte della giurisprudenza e della dottrina, desumibile dai principi generali;

rilevato che, ove il predetto principio invece non sia già ritenuto desumibile dai principi generali, non parrebbe opportuno applicarlo in maniera parziale ad alcune categorie di reato, perlopiù, nel caso in esame, volte a punire condotte che ledono interessi costituzionalmente rilevanti, come quello alla salute;

ritenuto che le esigenze che hanno indotto ad introdurre nel decreto legge in esame la disposizione di cui sopra possano essere soddisfatte soltanto qualora lo consentano i principi generali, apparendo di dubbia costituzionalità una norma che sancisse solo per alcuni reati il principio di inesigibilità, qualora questo non fosse riconducibile ai principi generali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 29

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

##### La seduta comincia alle 14.20.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.**

**C. 3033 Governo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame osservando che, alla luce delle recenti polemiche sulla soppressione dei collegamenti notturni diretti tra la Svizzera e Roma, esso riveste notevole importanza in quanto è teso a migliorare i collegamenti tra i due Paesi anche operando un abbattimento delle emissioni inquinanti in un territorio ad alta valenza naturalistica e paesaggistica. Segnala in particolare che l'Accordo, com-

posto da un preambolo e da nove articoli, mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa e che il progetto del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese favorirà la competitività del traffico ferroviario con la Svizzera rispetto ad altre forme di trasporto. Esso inoltre rafforzerà, ottimizzandoli, i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa con evidenti ripercussioni positive per lo sviluppo dell'intera area italo-svizzera.

Sottolinea che tale progetto infrastrutturale – come emerge dall'importante preambolo – è stato elaborato nel 2003 e condiviso dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dalla Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dalle Ferrovie federali svizzere. L'Accordo è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità. È intenzione delle Parti, come si evince nello stesso preambolo, operare per una maggiore protezione dell'ambiente nel rispetto dei vincoli comunitari ai quali il nostro Paese è tenuto con le conseguenti valutazioni di impatto ambientale. Inoltre l'impegno dei due Paesi a rendere i collega-

menti tra le due aree di frontiera più efficienti, migliorando l'accessibilità ai centri urbani, avrà una ricaduta immediata nella vita quotidiana di molti lavoratori frontalieri che percorrono queste tratte.

Segnala che, con l'articolo 1, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea – rilevante soprattutto per il traffico passeggeri – entro il 2013. In base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, le Parti si impegnano altresì all'attuazione di misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee. In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo in esame concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il relativo monitoraggio sarà cura del Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà sua volta di un gruppo di lavoro misto *ad hoc* insediato nell'ambito del già costituito gruppo « Infrastruttura e monitoraggio ».

Osserva che particolarmente importanti sono gli articoli 4 e 5, rispettivamente dedicati agli obblighi in capo ai gestori dell'infrastruttura e al finanziamento dell'opera. L'articolo 4, in dettaglio, prevede la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni vengono trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi. Per quanto infine concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto, di cui all'articolo 3, in merito alla quantificazione economica delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli

oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori. In relazione al finanziamento dell'opera, esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. È previsto che i due Governi informino il Comitato direttivo, di cui all'articolo 3, su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.

L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, che verranno sottoposte al citato Comitato direttivo. Gli articoli 7 e 8 prevedono che sarà la territorialità a regolare l'appartenenza statale tanto delle opere realizzate quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, senza riferimento alla nazionalità degli scopritori. Le Parti contraenti s'impegnano altresì a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario – come la polizia ferroviaria o gli agenti doganali – sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

L'articolo 9, infine, detta norme in riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario. È infine stabilito che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.

Passando all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento interno e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la rela-

zione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, essendo già inserito nell'aggiornamento 2008 del Contratto di programma 2007-2011 tra la Società Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture: tale aggiornamento è stato approvato dal CIPE, e il progetto, di cui all'Accordo in esame, risulta finanziato per l'importo di 223 milioni di euro, con l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2010.

Alla luce di quanto illustrato auspica una considerazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'urgenza di pro-

cedere alla ratifica dell'Accordo in titolo in considerazione della prevista scadenza del 2013. Sottolinea quindi che la realizzazione del tratto ferroviario è finalizzata all'incentivazione del trasporto su rotaia a fini di tutela ambientale.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati. C. 3118 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084-A Governo ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	34
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-C Governo ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	42
DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo ( <i>Parere alle Commissioni III e IV</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	68
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-C Governo ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	70

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	65
AVVERTENZA .....	67

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.**

**C. 3118 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione — Parere favorevole).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge C. 3118, indicato quale provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Quanto al primo profilo, segnala che il disegno di legge è stato indicato tra i provvedimenti collegati dalla risoluzione che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria rela-

tivo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 e che tale indicazione è stata, successivamente, confermata dalla Nota di aggiornamento presentata il 22 settembre 2009.

Con riferimento al secondo aspetto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, rileva, invece, che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera *h*), della legge n. 196 del 2009 dispone che ciascuno dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, rechi disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Segnala, in proposito, che il disegno di legge in esame si compone di trentadue articoli e, conformemente al suo titolo, reca disposizioni in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, di semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, di delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo, nonché di riordino di enti ed organismi decentrati. Al riguardo, rileva che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, volte ad innovare la disciplina degli enti locali, prevalentemente contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che, pertanto, appaiono di carattere omogeneo e riconducibili essenzialmente alla disciplina dei rapporti con il sistema delle autonomie locali, di competenza del Ministero dell'interno, anche se, per il suo marcato profilo istituzionale, il provvedimento interessa inoltre in modo significa-

tivo le competenze del Ministro per le riforme e il federalismo. A tale riguardo, sottolinea la stretta attinenza del disegno di legge in esame alla riforma dello Stato in senso federalista e, in particolare, al federalismo fiscale. Ritiene, inoltre, che non siano da sottovalutare i riflessi di natura finanziaria che il provvedimento in esame, destinato, sotto vari profili, a fare sistema con i decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, potrà avere nel medio periodo, contribuendo alla razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento ai diversi livelli di governo. Sempre con riferimento ai profili di carattere finanziario, segnala che il disegno di legge, pur non essendo corredato di relazione tecnica, determinerà una riduzione della spesa pubblica. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa chiarisce al riguardo che i risparmi conseguenti all'attuazione delle disposizioni ivi contenute saranno destinati alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità. Ai fini di cui all'articolo 123-*bis*, propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Conclusivamente, anche se non attiene al contenuto dell'esame che la Commissione è chiamata in questa sede a svolgere, rileva l'opportunità che venga predisposta una relazione tecnica in considerazione, tra l'altro, di talune disposizioni del provvedimento – ad esempio, l'articolo 10, in materia di trasferimento agli enti locali delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali dal disegno di legge – che appaiono suscettibili di produrre rilevanti effetti finanziari.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede al Governo di chiarire come mai nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, non si preveda una soglia minima.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la specifica questione sollevata dal deputato Borghesi esula dai profili rilevanti in questa sede e potrà comunque essere adeguatamente sfrontata nel corso dell'esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**

**C. 3084-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è corredato di una relazione tecnica che risulta comunque utilizzabile.

Relativamente all'articolo 1, recante disposizioni concernenti la magistratura onoraria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Tali dotazioni sembrano quindi essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione pre-

vigente l'emanazione del decreto in esame, non sarebbe stato possibile disporre, in via amministrativa, la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Infatti l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevedeva che gli stessi non potessero essere in ogni caso utilizzati a partire dal 31 dicembre 2009. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla proroga dei soli giudici onorari e vice procuratori onorari, la relazione tecnica afferma che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari sono iscritte annualmente nel capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tale capitolo reca per l'anno 2010 uno stanziamento di competenza di 137.351.034 euro, analogo a quello per l'anno 2009. Con riferimento alla proroga dei giudici di pace il cui mandato scadrà entro il 31 dicembre 2010, la relazione illustrativa all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione afferma che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nel bilancio di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

Con riferimento agli articoli 2 e 3, recanti il trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, rileva che non vi è nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, il comma 2 del medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di 2.934.953 euro per l'anno 2010 e di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011. La copertura prevista per l'anno 2010 consiste in una riduzione di 2.934.953 euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. La copertura degli oneri di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011 è prevista mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'ar-

ticolo 4, concernenti la modifica degli importi per i diritti di copia. Al riguardo, osserva che il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono allocate le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, reca per il corrente esercizio finanziario una disponibilità di competenza pari a 11,6 milioni di euro. Ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse del Fondo possono essere utilizzate per le finalità di cui alle disposizioni in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Per quanto concerne la copertura di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del provvedimento, rimanda alle considerazioni svolte con riferimento ai profili di quantificazione. Da un punto di vista formale rileva l'opportunità di integrare la formulazione della disposizione, esplicitando sia all'alinea dell'articolo 2, comma 2, sia alla lettera *b*) del medesimo comma, la dicitura « annui » con riferimento alla somma di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011.

Con riferimento agli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, recanti norme in materia di funzioni dei magistrati capo degli uffici giudiziari e loro formazione, osserva che esse prevedono l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione da parte Scuola superiore della magistratura. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo confermi che le attuali disponibilità di bilancio della Scuola consentano la realizzazione di questi ulteriori corsi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3-*quater*, comma 2, cpv. articolo 26-*bis*, osserva che la relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione, precisa, come già ricordato, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli specifici corsi di formazione professionale verranno organizzati nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio

poste a disposizione della Scuola della Magistratura. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia che, per l'anno 2010, reca uno stanziamento di competenza pari a 8,5 milioni di euro. Al riguardo, alla luce delle considerazioni sopra esposte, segnala l'opportunità di integrare la norma, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3-*quater*, comma 2, si provveda mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento ai commi da 1 a 3 e al comma 8 dell'articolo 4, relativi all'uso della tecnologia informatica nel processo civile e penale, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la sussistenza in bilancio di risorse finalizzate alla realizzazione di quanto necessario all'attuazione delle norme in esame, rileva che non vi è nulla da osservare. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica afferma che gli interventi ivi previsti risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, capitoli 1501 e 7203. Si tratta, in particolare, delle risorse destinate alla gestione e al funzionamento del sistema informativo, nonché al funzionamento e alla manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti, capitolo 1501, che reca uno stanziamento di competenza di 38,7 milioni di euro per l'anno 2010, e delle risorse per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale « Rete unitaria della pubblica amministrazione », nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi (capitolo 7203, che reca uno stanziamento di competenza pari a 21,9 milioni di euro per l'anno 2010).

Relativamente ai commi da 4 a 6 dell'articolo 4, recanti norme in materia di rilascio di copie degli atti processuali, rileva che la mancata richiesta, da parte dell'utenza, di copie degli atti in formato

elettronico sembra sostanzialmente dovuta ai costi previsti in base alla legislazione vigente per il rilascio di documentazione su *compact disc*. L'allegato 8 al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce, infatti, che per ogni *compact disc* debbano essere versati 295,16 euro anche nel caso in cui l'atto copiato consista di un'unica pagina. Le modifiche disposte, eliminando tale distorsione, si prestano ad incentivare l'uso delle copie in formato elettronico in modo ancor più massiccio di quello ipotizzato dalla relazione tecnica. Peraltro, ai fini della stima del maggior gettito valutato dalla relazione tecnica, non è considerata la possibile diminuzione di entrate conseguente l'applicazione dei nuovi criteri proposti per la determinazione del costo da sostenere per il rilascio di copie in formato elettronico basato sul numero delle pagine dell'atto. In caso di atti con numero di pagine non elevato i nuovi criteri di tariffazione adottati sono infatti suscettibili di determinare una diminuzione delle entrate. Pertanto sembrerebbe opportuno, per motivi prudenziali, che la stima del maggior gettito sia contabilizzata solo a consuntivo e non utilizzata, seppur parzialmente, a copertura di spese certe e non comprimibili quali quelle di cui all'articolo 2. Sul punto segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6, occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di fare riferimento, nella formulazione del testo, al bilancio « dello Stato » per il versamento del maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 4.

Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, relativo a convenzioni tra Ministero della giustizia e Consip SPA per la digitalizzazione della amministrazione, per quanto concerne i profili di quantificazione, stante l'onerosità evidenziata dalla relazione tecnica, segnala l'opportunità che il Governo fornisca elementi conoscitivi concernenti l'ipotizzabile onere derivante dalla norma, individuando altresì le

risorse con le quali farvi fronte, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 9 dell'articolo 4, relativo a pagamenti di spese inerenti la giustizia con modalità telematiche, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che la nuova convenzione che sarà stipulata con gli intermediari abilitati all'effettuazione dei pagamenti delle spese di giustizia con modalità telematica comporti oneri pari o inferiori a quelli attualmente sostenuti per la riscossione dei medesimi pagamenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che gli oneri relativi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione, così come affermato dalla relazione tecnica. Ritiene necessario valutare l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di esplicitare che nella convenzione di cui sopra venga stabilito che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari siano a carico degli intermediari abilitati. Sempre con riferimento al comma 9, da un punto di vista formale, rileva l'opportunità di sostituire la formulazione delle due clausole di invarianza finanziaria nel senso di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Relativamente al comma 10 dell'articolo 4, recante norme in materia di raccolta di dati statistici, sottolinea l'opportunità che il Governo provveda a fornire gli elementi informativi necessari per verificare che le attività in oggetto possano essere effettivamente realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò anche in considerazione di quanto previsto, in materia di clausole di neutralità finanziaria, dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

Con riferimento al comma 11 dell'articolo 4, relativo a spese per la gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, rileva che non vi è nulla da osservare.

Relativamente all'articolo 4-*bis*, recante norme in materia di personale degli uffici giudiziari, ritiene opportuno un chiarimento circa l'esistenza nei bilanci annuali di previsione delle risorse necessarie per la corresponsione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni. Si osserva infatti che, secondo una consolidata prassi in materia di spese di personale, gli stanziamenti sono disposti annualmente sulla base delle consistenze effettive di personale, considerando le assunzioni autorizzate e le progressioni di carriera ed i miglioramenti economici già previsti. L'indicazione recata dalla relazione illustrativa sembra invece prefigurare che gli stanziamenti possano essere dimensionati anche in relazione a oneri di personale non previsti dalla legislazione vigente, come richiesto dalla legislazione contabile, né riconducibili a prassi già realizzate in via amministrativa. Sottolinea la necessità di chiarimenti che evidenzino altresì le risorse disponibili ai predetti fini.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di inserire all'articolo 3, comma 8 una clausola di invarianza. Relativamente al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, chiede, in via principale, la soppressione integrale del comma, considerato che il suo mantenimento potrebbe prefigurare il rischio del venir meno del rapporto *in house* della Consip, ovvero un elemento di novità rispetto all'attuale disciplina per cui la Consip agirebbe, in deroga alla disciplina sugli appalti, in virtù di due rapporti indipendenti con due diverse amministrazioni, con un'unica proprietà pubblica in capo al Dipartimento del Tesoro. In alternativa, propone che il comma sia modificato prevedendo che le convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività allo stesso comma 7, siano adottate d'intesa con il

Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre ritiene opportuno che sia precisato che le disposizioni del comma 7 si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia. Sottolinea quindi come le modifiche siano dettate dalla necessità che l'azionista verifichi la compatibilità delle nuove attività con l'oggetto statutario, l'organizzazione di Consip in relazione alla pluralità dei soggetti per cui opera, la tenuta di contabilità separate e gli effetti sul bilancio, nonché dalla natura della norma in questione, cioè sostanzialmente di deroga alla normativa comunitaria sui principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, al precipuo scopo di evitare una possibile censura comunitaria, con la conseguente applicazione di sanzioni finanziarie allo Stato, subordinandola ad un'esplicita approvazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia proponente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva la necessità, con riferimenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, di un ulteriore chiarimento con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che per l'esercizio 2010 reca una disponibilità di competenza pari a 11,6 milioni di euro. In particolare, ritiene necessario che il Governo ed il relatore forniscano opportune assicurazioni in ordine alla circostanza che tale nuovo utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di distribuire la nota appena illustrata e di chiarire meglio la sua posizione in ordine al comma 7 dell'articolo 4 relativamente al quale il relatore non aveva espresso rilievi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ritiene, dal punto di vista generale, che il miglioramento dei risultati conseguiti dall'amministrazione della giustizia rientri comunque tra gli obiettivi di politica economica. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, fa presente che nella bozza di parere da lui predisposta, e della quale darà lettura, aveva comunque inteso inserire una condizione al fine di riformulare la disposizione nella direzione testè indicata dal rappresentante del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che la propria richiesta di chiarimenti non aveva ad oggetto la compatibilità dell'intervento previsto dall'articolo 2 con le finalità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma era volta ad acquisire una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, alla luce della estrema esiguità delle dotazioni del Fondo medesimo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, con riferimento al profilo da ultimo evidenziato dal collega Borghesi, evidenzia che l'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato richiamata nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e riferita al capitolo nel quale sono allocate le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica ha evidenziato che in tale capitolo risultano accantonate risorse per nuove leggi, che sembrano includere anche gli effetti finanziari del presente decreto-legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che sia più opportuno affrontare le questioni attinenti ad una eventuale riformulazione dell'articolo 4, comma 7, presso la Commissione di merito.

Amedeo CICCANTI (UdC), con riferimento alla posizione illustrata dal rappresentante del Governo relativamente all'articolo 4, comma 7, ritiene preferibile una riformulazione della disposizione, anche

nei termini indicati dal rappresentante del Governo, piuttosto che la sua soppressione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3084-A, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

a) all'articolo 3, comma 8, è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni concernenti il trasferimento d'ufficio dei magistrati in sedi disagiate che distano meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio;

b) all'articolo 4, comma 7, al fine di evitare eventuali incompatibilità con la normativa comunitaria sui principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza e l'applicazione di conseguenti sanzioni finanziarie al nostro Paese, e, inoltre, di tutelare i diritti degli azionisti a verificare le compatibilità delle nuove attività assegnate alla Consip S.p.a. con l'oggetto statutario, occorre apportare le opportune modificazioni, volte, in particolare, a prevedere che le disposizioni stesse si applichino subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia;

ritenuta la necessità di prevedere che all'attuazione delle disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati, di cui all'articolo 3-*quater*, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

considerato che appare opportuno specificare, all'articolo 4, comma 9, che le convenzioni ivi previste debbano prevedere

che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati;

ritenuta infine l'opportunità di apportare modifiche di carattere formale alle disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 4;

esprime

*sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 3, al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.";

all'articolo 3-*quater*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: "è versato all'entrata del bilancio" aggiungere le seguenti: "dello Stato";

all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole da: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" *fino alla fine del comma con le seguenti*: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia.";

all'articolo 4, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: “senza oneri” con le seguenti: “senza nuovi o maggiori oneri”;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: “senza ulteriori” con le seguenti: “senza nuovi o maggiori”;

dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. ».

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che le risposte fornite dal rappresentante del Governo con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, appaiono estremamente deficitarie, dal momento che esse si riferiscono esclusivamente a due delle numerose disposizioni segnalate dal relatore. Alla luce di tale considerazione, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo di acquisire gli elementi informativi richiesti, completando l'istruttoria sui profili finanziari del decreto-legge, che, allo stato, appare estremamente carente.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel condividere le osservazioni critiche del collega Vannucci in ordine all'incompletezza dell'istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento in esame, rileva tuttavia che la proposta di parere appare in grado di superare talune delle criticità rilevate dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara che il Governo ha ritenuto di voler precisare taluni aspetti in risposta alle osservazioni formulate dal relatore. Comunica che, pur in assenza di un parere da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Governo ritiene adeguate le quantificazioni secondo quanto rilevato dal relatore. Con riferimento all'articolo 1, fa presente che esso incide su fondi dotati

della necessaria capienza finanziaria e che le precisazioni effettuate dal relatore rispondano comunque alla necessità di garantire la necessaria copertura.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che anche i chiarimenti da ultimo forniti dal rappresentante del Governo non consentono un esauriente esame delle criticità evidenziate dal relatore. A titolo di esempio, segnala che il sottosegretario non ha fornito risposta alle osservazioni formulate dal relatore con riferimento agli articoli 3-ter e 3-quater del decreto-legge, che prevedono l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura. In particolare, rileva che il rappresentante del Governo non ha confermato – come richiesto dal relatore – che le disponibilità di bilancio della Scuola a legislazione vigente consentano la realizzazione dei nuovi corsi previsti dalla norma. In ogni caso, su un piano generale, rileva la necessità che il rappresentante del Governo fornisca puntuali chiarimenti con riferimento a tutte le disposizioni segnalate dal relatore, osservando che, qualora egli proceda a fornire le indicazioni richieste in assenza di una valutazione di carattere tecnico della Ragioneria generale dello Stato, si assumerà integralmente le responsabilità delle assicurazioni fornite.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva che, in base alla prassi consolidata, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario, acquisisce sempre in via preliminare una valutazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sugli effetti finanziari delle disposizioni in esame. Ritiene, pertanto, assai pericoloso discostarsi da questa prassi assolutamente costante per affidarsi esclusivamente alle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, del quale comunque apprezza la serietà e l'impegno. Evidenzia, pertanto, che in assenza della necessaria valutazione tecnica

sugli effetti finanziari delle norme, il proprio gruppo non potrà che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ritiene che il rappresentante del Governo abbia, con estrema chiarezza, evidenziato la valutazione dell'Esecutivo in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, precisandone puntualmente i profili problematici di carattere finanziario, in relazione ai quali si pone l'esigenza di una modifica delle disposizioni del decreto-legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che le osservazioni formulate dal collega Vannucci attengono alle regole e vanno al di là del contenuto del provvedimento in esame. Ritiene infatti pericoloso considerare opinabile la necessità del parere della Ragioneria generale dello Stato al fine dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Anticipa quindi che, nel caso si volesse procedere comunque al voto della proposta di parere presentata dal relatore, l'atteggiamento del Partito democratico sarà coerente con questa considerazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere già precedentemente reso, ribadisce, con riferimento all'articolo 1, che i fondi sui quali si va ad incidere recano disponibilità sufficienti a far fronte ai maggiori oneri previsti dalla norma. Con riferimento agli articoli 2 e 3, conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dal quale le richiamate disposizioni attingono ai fini della relativa copertura reca le necessarie risorse ed il previsto prelievo non inficia gli obiettivi del Fondo medesimo. Con riferimento all'articolo 7, comma 4, conferma quanto già precedentemente dichiarato. Con riferimento all'articolo 4-*bis*, ribadisce la sussistenza delle risorse necessarie nei bilanci annuali di previsione delle risorse necessarie per la corrispon-

sione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che la relazione tecnica è stata regolarmente presentata, che il relatore ha ritenuto di evidenziare taluni profili problematici sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici e che quindi il Governo ha inteso interloquire con la Commissione e rispondere ai rilievi formulati dal relatore e dagli altri membri della Commissione, ritiene che l'istruttoria effettuata sia conforme alla prassi della Commissione e che pertanto si possa procedere al voto della proposta di parere presentata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ribadendo che l'istruttoria sulle conseguenze finanziarie del provvedimento svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze è stata assolutamente lacunosa.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in relazione alle numerose criticità evidenziate dal relatore, osserva che permangono tuttavia rilevanti incertezze sulle conseguenze finanziarie di diverse disposizioni, tra le quali ricorda, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*. Rileva, in proposito, che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia, non appare assolutamente possibile effettuare una seria verifica dei possibili oneri derivanti dal provvedimento e, pertanto, l'apposizione di una clausola di invarianza degli oneri prevista dalla proposta di parere del relatore con riferimento all'articolo 3-*quater* non garantirà l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Conclusivamente, pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, annuncia che il proprio

gruppo, in assenza di una valutazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato sugli eventuali oneri derivanti dal provvedimento a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, non potrà che esprimere un voto di astensione sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater-C Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Rinvio dell'esame).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, e la Commissione concorda, di rinviare alle ore 15 l'esame del provvedimento in titolo.

**DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2010 aveva evidenziato taluni profili problematici del provvedimento e che, in quella sede, il rappresentante del Governo, riservandosi di completare l'istruttoria sugli effetti finanziari del decreto-legge, anche alla luce delle modifiche introdotte

dalle Commissioni di merito, aveva indicato come le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge determinassero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura finanziaria. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, di poter fornire gli ulteriori chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 21 gennaio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, illustra la nota di risposta predisposta, al riguardo, dall'Ufficio legislativo del Ministero della difesa. In relazione alle osservazioni relative all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge, la nota conferma la capienza delle dotazioni organiche del Ministero della difesa in relazione alle nove unità di personale destinatarie della disposizione in esame. Quanto alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti, la nota chiarisce che con la dizione « facoltà assunzionali » si è inteso far riferimento agli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente in relazione alle assunzioni di personale del Ministero della difesa.

Riguardo all'articolo 9, comma 2-*bis*, l'Ufficio legislativo del Ministero della difesa osserva che la disposizione, inserita a seguito dell'approvazione di un emendamento parlamentare, è intesa a consentire, in situazioni di urgenza ed emergenza, la proroga o il rinnovo, per una o più volte, del contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore occasionale del Genio militare, per la durata massima complessiva di cinque anni, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato, il quale dispone che il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, tra gli stessi soggetti e per le stesse mansioni non può superare complessivamente la durata di tre anni, salvo la possibilità di una sola proroga. Sotto tale profilo, la disposizione, ad avviso del Ministero della difesa, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri, in quanto i reparti del Genio militare assumono i citati lavoratori con

contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 184 del regolamento dei lavori del genio militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa, afferente i capitoli dei lavori. Allo stesso modo, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri la previsione relativa all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori il cui rapporto di lavoro con la Difesa superi complessivamente i cinque anni, in quanto la norma dispone che tali assunzioni dovranno essere effettuate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente in relazione alle assunzioni di personale del Ministero della difesa. Ritiene, peraltro, che tali precisazioni non siano sufficienti a superare i rilievi critici già formulati con riferimento all'articolo 9, comma 2-bis, nella seduta dello scorso 21 gennaio.

Con riferimento all'articolo 9, comma 3, la nota chiarisce che la disposizione è riferita agli ufficiali con i gradi di colonnello o generale, collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997. L'Ufficio legislativo del Ministero della difesa precisa che a tali ufficiali, qualora essi domandino di cessare dal servizio permanente, spettano, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1996, tutti i benefici previsti per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri che cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, previsti dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 224 del 1986 (trattamento pensionistico e indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio: indennità di cui agli articoli 67e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; benefici di cui agli articoli 13 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sempre che risultino valutati e giudicati idonei). Lo

stesso Ministero della difesa rileva peraltro che, trattandosi di cessazioni dal servizio permanente a domanda, non è possibile quantificare a priori il numero dei possibili destinatari della disposizione in esame. Tale affermazione in assenza di una specifica relazione tecnica, non consente tuttavia una valutazione favorevole della disposizione, i cui oneri non sono, ad avviso dello stesso dicastero competente, quantificabili con esattezza.

Passando infine all'articolo 9, comma 5, rileva che la disposizione non comporta alcuna deroga alle norme sulla gestione del bilancio e che, pertanto, i pagamenti dalla stessa previsti possono essere effettuati soltanto entro i limiti di stanziamento stabiliti dal bilancio di cassa.

Deposita, infine, agli atti della Commissione gli elementi di risposta forniti dall'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri (*vedi allegato 1*).

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le risorse iscritte nell'accantonamento dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, delle quali è previsto l'utilizzo dall'articolo 4, comma 3, sono relative alla voce programmatica "interventi diversi";

dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2-bis, che consente la proroga dei

contratti a tempo determinato e il successivo inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale già in servizio a tempo determinato presso il Genio militare, derivano nuovi o maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna quantificazione e copertura;

considerato che l'articolo 9, comma 3, reca una norma di interpretazione autentica in materia di benefici per il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri, che – in assenza di ulteriori chiarimenti sugli effetti della disposizione – appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, non quantificati e non coperti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 3, comma 5 sostituire le parole da: "Per le finalità e nei limiti" fino a: "incarichi temporanei" con le seguenti: "Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di 405.000 euro per l'anno 2010, incarichi temporanei";

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole da: "segretari di legazione in prova," fino a "cessazioni del personale", con le seguenti: "segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite, ai sensi dell'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma";

all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "euro 7.169.600" con le seguenti: "euro 7.615.600";

all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.";

all'articolo 9, sopprimere il comma 2-bis;

all'articolo 9, sopprimere il comma 3;

all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: "escluso l'articolo 4, comma 3" con le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9, comma 2";

all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "mediante riduzione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa";

all'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "nonché quelle relative al Ministero dell'interno" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché gli stanziamenti iscritti nella missione 'istruzione universitaria' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa." ».

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che anche in questo caso, come per il decreto-legge in materia di funzionalità del sistema giudiziario testé esaminato, l'istruttoria condotta dal Governo sui profili di carattere finanziario del provvedimento sia incompleta, segnalando, a titolo di esempio, che il rappresentante del Governo non ha fornito gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di voler precisare la portata della condizione formulata nella proposta di parere con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), chiarendone gli effetti sugli stanziamenti destinati al sistema universitario.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, con riferimento alla richiesta di precisazioni del collega Borghesi, fa presente che la modifica proposta ha carattere essenzialmente tecnico, in quanto la disposizione fa riferimento genericamente all'università, senza indicare specifici accantonamenti di bilancio. Pertanto, ha ritenuto opportuno proporre la modifica della disposizione, escludendo dalla riduzione prevista, con una formulazione tecnicamente più corretta, gli stanziamenti relativi alla missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel richiamare la nota del Ministero degli affari esteri allegata, ritiene comunque utile l'approfondimento sulle questioni sollevate dall'onorevole Borghesi e, con riferimento all'articolo 10, concordando con quanto testé affermato dal relatore, ribadisce che si tratta di una precisazione di carattere formale relativo alla missione Istruzione universitaria dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva quindi che, alla luce dei chiarimenti forniti dal

relatore e dal Governo, i tagli relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame riguardano l'istruzione e la ricerca.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.15.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater-C Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e con osservazioni – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca misure in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di lavoro sommerso, di lavoro pubblico e controversie di lavoro ed ha subito, nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione ulteriori modifiche. Fa presente che esaminerà di seguito le sole parti che presentano profili di carattere finanziario introdotte o modificate dal Senato, come ulteriormente modificate dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, ritiene che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che la disposizione è finalizzata al mantenimento della spesa entro i limiti previsti. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma dispone che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3,

della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, siano integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega, alla lettera g) prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d), tra le quali rientrano i lavoratori usuranti, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Precisa che, in deroga a tale previsione, la disposizione di cui al comma 2 è volta a specificare che i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui al comma 1 sono integrati con una specifica clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, qualora, nell'ambito della funzione di accertamento emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse stanziare a copertura. A tale proposito, rileva in primo luogo l'opportunità di modificare le disposizioni di cui al comma 1, al fine di renderle compatibili con la clausola di salvaguardia contenuta nel successivo comma 2, escludendo il richiamo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007. Ritiene, peraltro, opportuna anche una modifica del comma 2 dell'articolo 1, al fine di richiamare l'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del

2009, che disciplina le modalità di redazione delle clausole di salvaguardia, prevedendo in particolare che esse siano effettive e automatiche. In ordine alle modifiche proposte è, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Nel rilevare che l'articolo 2 non è considerato nella relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo confermi l'assenza, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito, di conseguenze per la finanza pubblica connesse alla riorganizzazione degli enti in esame, con particolare riferimento al trattamento economico del personale a seguito delle riorganizzazioni previste. Fa inoltre presente l'opportunità di una conferma circa l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega dettati nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. osserva quindi che l'articolo 4, nel delineare la nuova composizione della Commissione, dispone l'aumento del numero dei relativi componenti rispetto alla previsione attuale. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'effettiva possibilità di assicurare il funzionamento della Commissione, nella nuova composizione, entro il limite di spesa già previsto dalla vigente normativa. Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 21, ritiene altresì opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito ad eventuali riflessi finanziari a carico dello Stato per quanto attiene a pretese risarcitorie per danni connessi al lavoro a bordo del naviglio di Stato. Con riferimento poi all'articolo 22, nel rilevare che la relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato, ritiene che non vi sia comunque nulla da osservare, tenuto conto che è prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 23, comma 1, segnala che, sulla base delle relazioni tecniche relative a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'innalzamento del-

l'età pensionabile, la norma potrebbe considerarsi suscettibile di produrre effetti di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. Fa tuttavia presente che, con specifico riferimento alla disposizione in esame, con una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa il 15 dicembre 2009, è stata, da ultimo, sottolineata, l'onerosità dell'intervento in quanto il mantenimento in servizio dei dirigenti medici oltre quanto disposto dalla normativa vigente pregiudica gli obiettivi di risparmio connesso alla riduzione degli organici che le pubbliche amministrazioni devono conseguire. Inoltre, secondo la nota, un ulteriore elemento da considerare negativo è l'imposizione alle amministrazioni di appartenenza dell'obbligo di mantenimento in servizio, in luogo della facoltà attualmente prevista di accogliere la relativa domanda. Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. Ritiene quindi che non vi sia nulla da osservare in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 23-bis, comma 1, che reca carattere ordinamentale. Con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, ritiene necessario che il Governo chiarisca secondo quali modalità organizzative l'INPS possa fare fronte al compito di verifica assegnatogli, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 27, peraltro non considerate dalla relazione tecnica, ritiene non vi sia nulla da osservare. Riguardo le disposizioni di cui all'articolo 29, commi da 2 a 8, nel rilevare che esse non sono considerate dalla relazione tecnica, osserva che esse tuttavia appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari relativamente a talune delle quali appare opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo. Ritiene tale richiesta di chiarimenti necessaria anche al fine di valutare, ai sensi della nuova disciplina di contabilità

e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, l'effettiva idoneità della clausola di non onerosità prevista al comma 6 a garantire la neutralità finanziaria delle norme di cui ai commi da 2 a 5. Ricorda che, nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, presso la 5<sup>a</sup> Commissione, è stato evidenziato che le disposizioni di cui ai commi da 2 e 3 apparivano suscettibili di determinare maggiori oneri, privi della corrispondente copertura finanziaria e che è stato richiesto, inoltre, di valutare gli effetti associati al comma 4 e di verificare la congruità della clausola di invarianza relativamente al comma 5. Fa inoltre presente che nel corso del prosieguo dell'esame, il rappresentante del Governo ha rilevato che appariva sufficiente la prevista clausola d'invarianza finanziaria e che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso infine parere non ostativo subordinatamente all'apposizione di una condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad estendere la clausola d'invarianza anche ai commi 2-4 della proposta. Nello specifico ritiene dunque opportuni chiarimenti in merito, in primo luogo all'introduzione di nuove fattispecie derogatorie della vigente disciplina dell'aspettativa per riduzione quadri che, escludendo dall'applicazione di tale istituto il personale con grado di colonnello e generale assegnato presso enti, comandi e unità internazionali, i pari grado in servizio all'estero quali addetti militari, di cui al comma 2, nonché gli ufficiali generali ricoprenti incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali, di cui al comma 3, appare suscettibile di determinare un incremento delle relative dotazioni organiche con effetti di maggior onere per il bilancio dello Stato. Considerato, inoltre, che la vigente disciplina, all'articolo 7, della legge n. 804 del 1973, prevede che i suddetti ufficiali, allo scadere di due anni di aspettativa cessano dal servizio permanente e che, in tal caso, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi

intercorrenti tra la data di cessazione e quella del raggiungimento del limite di età, rileva l'opportunità, altresì, di acquisire chiarimenti, in merito ai possibili effetti di maggior onere determinabili per effetto dell'introduzione dell'obbligo di adozione dei provvedimenti di collocamento in aspettativa al termine dell'anno di riferimento. In secondo luogo, ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla modifica della disciplina dell'avanzamento al grado di maggiore per tutti i ruoli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che, sopprimendo la modalità di avanzamento a scelta e riducendo il numero di anni di permanenza nel grado inferiore previsto per l'avanzamento per anzianità, potrebbe determinare degli effetti indiretti di maggior onere connessi all'accelerazione della progressione di carriera del medesimo personale, suscettibili di generare, in prospettiva dei successivi avanzamenti di grado, ulteriori possibili eccedenze d'organico nei gradi di colonnello e generale. Rileva, altresì, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposta riduzione, per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento per anzianità al grado di maggiore, favorisca richieste emulative per una modifica della disciplina dell'avanzamento di grado prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità dello stanziamento previsto per far fronte agli oneri derivanti dalla delega in materia di armonizzazione del regime previdenziale e assistenziale del personale in servizio permanente e di quello volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 7. In proposito, rileva che il comma 8 sembra configurare tale finanziamento come limite massimo di spesa, pur in presenza di oneri connessi a spese per trattamenti stipendiali, previdenziali e assistenziali, che, per loro natura, non sembrano compatibili con tale limite. Ri-

leva, infine, che la modalità di copertura del suddetto onere, disposta a valere su risorse già iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi del comma 8, non è prevista dalla disciplina contabile vigente. Ricorda che, nel corso dell'esame presso la XI Commissione, l'emendamento che ha introdotto la norma in questione è stato approvato nell'attuale formulazione, col parere favorevole del relatore, essendo stata individuata una copertura finanziaria diversa da quella prevista nella formulazione originaria e che il rappresentante del Governo, sul punto, ha espresso un parere conforme a quello del relatore. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone, al comma 8, che all'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Al riguardo, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 7, rileva che la disposizione, prevedendo il ricorso, con finalità di copertura, a risorse già iscritte nel bilancio dello Stato, non appare inquadabile in una delle modalità di copertura finanziaria consentite dalla vigente normativa contabile. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, osserva che la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del testo già approvato dalla Camera, non riprodotte nell'articolo 34-*bis* introdotto dalla Commissione di merito, sembrerebbe configurare una rinuncia a maggiori entrate che, tuttavia, non dovrebbero risultare scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo. Riguardo le disposizioni di cui all'articolo 36, ritiene che non vi sia nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni appaiono volte alla razionalizzazione delle procedure per la determinazione dell'ISEE e per il con-

trollo delle autocertificazioni nonché ad una più precisa individuazione della platea dei possibili beneficiari delle prestazioni agevolate. Ritiene che andrebbe tuttavia acquisita conferma circa l'effettiva possibilità, per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, di far fronte ai compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2. con riferimento all'articolo 37, comma 1, rileva che l'attuale formulazione delle disposizioni in materia di proroga dell'indennizzo fino all'accesso della pensione di vecchiaia sembra applicarsi anche agli assicurati uomini che, trovandosi nelle altre condizioni previste dalla normativa vigente, raggiungono il requisito di età previsto per le pensioni di anzianità. Poiché l'età dovrebbe risultare più bassa di quella richiesta dalla normativa vigente, pari a 62 anni, per l'accesso al beneficio, ritiene che la norma appare suscettibile di determinare l'erogazione del beneficio per un numero mediamente maggiore di anni rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'esatta interpretazione della norma e le relative conseguenze di carattere finanziario. In particolare, ove risultasse confermato l'abbassamento dell'età media per l'accesso al beneficio, rileva che andrebbe chiarito se la proroga di un anno dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti risulti sufficiente a compensare il maggiore onere che si determinerebbe sia con riferimento all'aspetto temporale, in ragione della fruizione per un periodo più lungo rispetto a quanto scontato nei saldi a normativa vigente, sia con riferimento all'aspetto quantitativo in considerazione dell'accesso al beneficio di un maggior numero di soggetti. In merito all'articolo 37, comma 3, osserva preliminarmente che alla norma abrogata non risultavano ascritti effetti, scontati, nell'apposito prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica. Segnala tuttavia che, sulla base della documentazione trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2009, la soppressione della destinazione dell'1,5 per cento dell'importo

posto a base di gara a favore della sicurezza pubblica comporterebbe il venire meno di un'entrata che, a consuntivo, può essere quantificata in 90 milioni di euro circa. Ricorda altresì che, in relazione all'analogia norma recata dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, poi abrogata dall'articolo 1, comma 10-*quater*, del decreto-legge n. 162 del 2008, la relazione tecnica, al fine di quantificare gli effetti finanziari della disposizione, prendeva in considerazione i dati forniti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, operando una valutazione prudenziale, che tenesse conto dell'andamento ciclico del settore e scorporasse le somme non riconducibili a entità qualificabili come pubbliche amministrazioni, fa presente che la relazione tecnica riteneva possibile stimare in 13 miliardi di euro il valore complessivo della progettazione, da prendere a base di calcolo precisava che, applicando a tale valore numerico la percentuale dell'1,5 per cento, che, per effetto della norma, costituiva la quota da versare al bilancio dello Stato, si otteneva un'economia di spesa pari a 195 milioni di euro per la totalità delle pubbliche amministrazioni. Ricorda inoltre che la relazione tecnica riteneva possibile tuttavia valutare soltanto a consuntivo tali economie, che sarebbero confluite in un fondo previsto dal successivo comma 17. Osserva che, in ogni caso, alla disposizione non veniva ascritto in via preventiva alcun effetto diretto finanziario sui saldi. In considerazione di quanto evidenziato, ritiene quindi necessari elementi di valutazione in merito all'entità dell'impatto dalla disposizione abrogativa, con particolare riguardo alle esigenze di finanziamento degli interventi, gravanti sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, eventualmente già autorizzati, nonché alle risorse necessarie a far fronte ad obblighi ed impegni di spesa eventualmente già assunti. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel richiamare le considerazioni svolte per i profili di quantificazione, ribadisce la necessità che, dal momento

che la norma non modifica il comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo chiarisca se la disposizione possa pregiudicare il finanziamento di interventi già attivati a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente. Riguardo all'articolo 38 ritiene che non vi sia nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma, che le misure di sostegno del reddito, che hanno peraltro carattere facoltativo, siano attuate nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la formazione professionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ritiene altresì che non vi sia nulla da osservare in riferimento agli articoli 39, 41 e 43. In merito all'articolo 42, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare una maggiore spesa previdenziale non quantificata, dal momento che il valore della retribuzione a cui rapportare sia il trattamento pensionistico sia le prestazioni a sostegno del reddito risulta essere più alto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Segnala che sull'emendamento che ha introdotto tale disposizione, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà. In tale seduta, tuttavia, il rappresentante del Governo ha precisato che gli effetti recati dalla disposizioni presentano carattere compensativo, non rilevandosi, pertanto, effetti finanziari onerosi. Ritiene che andrebbe pertanto precisato l'insieme degli effetti recati dalla disposizione al fine di valutarne il complessivo impatto sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 44, fa presente che appare opportuno acquisire dal Governo elementi volti a confermare l'effettiva possibilità da parte dell'INPS di svolgere le attività previste dalla nuova procedura introdotta dalla norma in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 45, ritiene che non vi sia nulla da osservare, nel presupposto, sul quale fa presente che appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che la norma si interpreti nel senso di escludere la responsabilità dell'INPS in caso di omesse o

inesatte comunicazioni di fatti che riguardano le imprese artigiane. Riguardo l'articolo 47, fermi restando i requisiti attualmente previsti per il conseguimento della pensione di inabilità o, in alternativa, del beneficio ivi previsto, rappresenta la necessità di acquisire un chiarimento sull'esatta portata normativa della disposizione, allo scopo di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, infatti, che la disposizione in esame potrebbe implicare una prosecuzione del pagamento della contribuzione figurativa fino e anche oltre i limiti di età attualmente previsti, 60 per gli uomini e 55 per le donne, allo scopo di permettere agli interessati sia la liquidazione di un trattamento pensionistico, sia di anzianità che di vecchiaia, di importo superiore a quello che percepirebbero a normativa vigente sia, eventualmente, il ritorno al lavoro. Osserva che la disposizione potrebbe quindi comportare maggiori oneri che andrebbero quantificati, allo scopo di individuare la corrispondente copertura. Allo stesso modo, rileva che tale necessità si determinerebbe qualora la disposizione intendesse superare l'attuale regime di incumulabilità tra la corresponsione della contribuzione figurativa e la pensione di inabilità e la rendita INAIL eventualmente spettante. Osserva che andrebbe, infine, chiarito se, optando per il beneficio in esame, l'interessato possa o meno continuare a godere dell'assegno mensile di assistenza. Pertanto, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito al Senato, dove l'onere è stato giudicato, sulla base di dati forniti dall'INPS, insussistente o, al massimo, trascurabile, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri utili a dimostrare che il beneficio previsto dalla disposizione in esame può essere corrisposto, a regime e in via generale, senza recare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ritiene quindi che non vi sia nulla da osservare riguardo l'articolo 48, dal momento che rimane ferma la clausola di invarianza degli oneri prevista dalla legge n. 247 del 2007 in relazione all'esercizio delle deleghe in esame. Circa l'articolo 49, ritiene che non

vi sia nulla da osservare con riferimento ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, ma che andrebbe confermato che le somme utilizzate a coperture non siano destinate al finanziamento di interventi eventualmente già programmati. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dispone che all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, che prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 229 del 2005 in materia di indennizzo a causa di vaccinazioni obbligatorie, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria di cui al comma 2 sono riferite anche all'esercizio finanziario 2009 oramai concluso. In proposito, rileva che, essendo necessario riformulare le suddette disposizioni, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento agli esercizi 2010 e 2011. Rileva che le risorse relative all'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 2401 del Ministero della salute, recante somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azione di risarcimento danni. Fa presente che, da un'interrogazione della banca-dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il capitolo reca una disponibilità analoga allo stanziamento di competenza previsto dalla legge di bilancio per il 2010, pari a 180 milioni di euro. Riguardo l'articolo 50, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 8 che reca modifiche alla disciplina del lavoro a progetto. Anche in merito alle ulteriori disposizioni sopra indicate, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere eventuali profili di onerosità per la finanza pubblica. Infine ritiene che non vi

sia nulla da osservare con riferimento all'articolo 51.

Con riferimento agli emendamenti Bobba 1.1 e Paladini 1.2, ricorda che la previsione di una specifica clausola di salvaguardia era già contenuta nella legge delega, ma era stata integrata nella sua formulazione in attuazione di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato. Con riferimento agli emendamenti Villecco Calipari 21.2 e Ascierio 21.4, osserva che dalla relativa attuazione sembrerebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Rileva infine che l'Assemblea ha trasmesso sei ulteriori emendamenti della Commissione. Con riferimento all'emendamento 21.200, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 21 facendo salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito sul naviglio marittimo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali profili problematici derivanti dalla proposta emendativa. Relativamente all'emendamento 29.200, segnala che questo è volto a posticipare al 2012 l'adozione dei decreti legislativi volti ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 7 dell'articolo 29 e a modificare la copertura finanziaria prevista dal successivo comma 8, sulla quale la Commissione aveva espresso rilievi critici. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del Ministero dell'economia del fondo speciale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere.

Renato CAMBURSANO (IdV) propone di chiedere un differimento della seduta dell'Assemblea, al fine di consentire alla Commissione di svolgere compiutamente l'esame del provvedimento ed in considerazione del fatto che è ancora pendente il termine per la presentazione di subemen-

damenti alle proposte emendative della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel sospendere la seduta, preannuncia che chiederà un ulteriore differimento dei lavori dell'Assemblea al fine di proseguire l'esame del provvedimento.

**La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 15.50.**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, analizzando i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 2, recante delega al Governo in materia per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, che la previsione di cui al comma 1, secondo cui gli enti, gli istituti e le società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di cui viene prevista la riorganizzazione, mantengono, al contempo, la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, introduce elementi di rigidità pregiudicando l'intento di razionalizzazione e di ottimizzazione delle spese. Considera quindi opportuno che tale ultima indicazione venga eliminata. Con riferimento al medesimo comma, lettera *a*), ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dal riordino delle competenze dell'ISFOL, dell'Istituto affari sociali e della Società Italia lavoro Spa, discendano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla lettera *c*) del comma 1, finalizzata a realizzare tra l'altro, un raccordo e coordinamento tra ISPESL e INAIL, attribuendo all'INAIL la competenza ad emanare specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, evidenzia che dalla proposta potrebbero discendere conseguenze in tema di assetto istituzionale dei due enti nonché eventuali ricadute in materia di personale. Con riferimento alla lettera *c-bis*), risulta necessario specificare, mediante l'inserimento di apposita clausola di

invarianza finanziaria, che dalla riorganizzazione del Casellario centrale infortuni non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 4, in materia di Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, esprime parere contrario in quanto la stessa comporta oneri non quantificati né coperti derivanti dall'incremento del numero dei componenti la commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*. Fa inoltre presente che la materia degli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni è disciplinata dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Rileva pertanto che la revisione di tali organismi va riportata nell'ambito dei provvedimenti attuativi di tali disposizioni.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni, osserva che la disposizione di cui al comma 1-*bis* impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per via telematica e secondo i criteri e le modalità che verranno successivamente individuate con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati relativi all'assunzione, alla proroga, alla trasformazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del predetto Dipartimento e che la mancata comunicazione e o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti. Per quanto concerne tale ultima previsione, fa presente che la materia della valutazione della *performance* dei dirigenti è stata recentemente ridisciplinata in maniera organica dal decreto legislativo

n. 150 del 2009. Ritiene comunque che vada aggiunta la parola « responsabili » alla fine dell'ultimo periodo.

Riguardo all'articolo 11, in materia di istituti di istruzione universitaria ed ordinamento speciale, chiarisce che la disposizione intende escludere determinati istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale dalle disposizioni che fissano l'obbligo di rispettare, nell'ambito dei limiti di spesa per l'assunzione di personale nelle università, determinate quote per l'assunzione di ricercatori e professori ordinari. Al riguardo, esprime parere contrario in quanto tale norma di favore è suscettibile di generare pericolose spinte emulative e di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 16, recante modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia, rileva che la disposizione prevede la non applicazione della disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla Presidenza del Consiglio dei ministri escludendo, pertanto, per i dirigenti di seconda fascia che sono assegnati in posizione di prestito presso la presidenza del Consiglio dei ministri e ricoprono incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, il transito nella prima fascia. Al riguardo, nel segnalare che la disposizione di cui al richiamato articolo 23 rappresenta una norma di carattere generale che si applica ad ogni amministrazione dello Stato, fa presente che la prevista deroga a favore della Presidenza può essere letta come una disposizione discriminatoria nei confronti dei dirigenti interessati e dare luogo a possibili contenziosi, senza tenere conto delle inevitabili richieste emulative da parte di altre amministrazioni in situazioni analoghe.

Esprime, poi, una valutazione contraria sull'articolo 23, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, rilevando che la norma, così come risulta dal testo della Commissione, è volta a consentire il col-

locamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo ed entro il limite massimo di, settanta anni. Osserva che dall'attuazione di tale disposizione consegue che il limite di età per il collocamento in pensione risulterebbe variabile a seconda dei requisiti soggettivi, in deroga alla norma generale che stabilisce tale limite al compimento di sessantacinque anni, con inevitabili effetti emulativi da parte di altro personale, primo fra tutti il restante personale dirigente e non del Servizio sanitario nazionale. Dal punto di vista finanziario, osserva che la norma potrebbe comportare effetti negativi per il Servizio sanitario nazionale in relazione ad eventuali politiche limitative del *turn-over* in ambito regionale, nonché in relazione alla circostanza che, in caso di sostituzione del personale cessato dal servizio con maturazione di proprie significative anzianità, il trattamento del personale di nuova assunzione sarà inferiore a quello che avrebbe goduto il soggetto collocato in quiescenza. Non ritiene inoltre che la specifica previsione secondo cui la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti sia idonea ad evitare l'insorgere dei segnalati riflessi finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale. Ciò con riguardo, in primo luogo, alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del *turn-over* allo scopo di ridurre il personale in servizio e, in via più generale a tutte le restanti regioni in quanto la disposizione introduce sostanzialmente un elemento di rigidità per l'eventuale attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro, rileva che la Commissione ha soppresso l'articolo, introdotto dal Senato, contenente una norma interpretativa relativa alle disposizioni in materia di riscatto di periodi di maternità fuori del rapporto di

lavoro. Al riguardo, esprime una valutazione contraria alla soppressione dell'articolo 25, in quanto la norma risponde alle esigenze degli enti previdenziali di individuare con chiarezza la platea dei beneficiari delle disposizioni in materia di riscatto dei predetti periodi, al fine di evitare l'insorgere di oneri, non previsti nell'ambito degli andamenti tendenziali a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di certificati di malattia, osserva che la disposizione recata dal comma 1 prevede che in caso di assenza per malattia dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati si applicano, dal 1° gennaio 2010, per il rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia, le disposizioni previste per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte dall'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Al riguardo, come già segnalato più volte, premesso che la trasmissione telematica dei certificati di malattia risulta già disciplinata e che è in corso di predisposizione il relativo provvedimento attuativo, riferito sia al settore privato sia al settore pubblico, fa presente che la disposizione in esame si sovrappone a procedure operative già in corso compromettendone l'attuazione, anche in ragione dell'introduzione del un termine di avvio del 1° gennaio 2010, riferito, tra l'altro, alle modalità di trasmissione telematica dei dati e alle sanzioni, a carico dei medici, per le connesse inadempienze. Esprime pertanto parere contrario alla disposizione in esame.

Per quanto concerne l'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale della difesa, ritiene che dal comma 6 vadano espunte le parole: « in materia di avanzamento al grado di maggiore, » in quanto potrebbero determinare dubbi interpretativi sulla portata dell'invarianza della spesa dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 29. Con riferimento ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, segnala in via preliminare che la rubrica dell'articolo 29 è riferita al solo personale dell'Amministrazione della Difesa, mentre i commi in

esame riguardano il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Chiarisce che la disposizione introduce una delega legislativa, intesa a prevedere benefici pensionistici per il personale volontario dei Vigili del fuoco nei casi di morte, infortunio gravemente invalidante o malattia contratta per causa di servizio. Al riguardo, esprime parere contrario sulla disposizione, in quanto prevede, in modo asistemico, una equiparazione tra trattamento economico e pensionistico per il personale volontario e per il personale in servizio permanente, in assenza di analoghi requisiti assicurativi e obblighi contributivi e prevede un onere pari a 20 milioni per il 2010 e 1 milione di euro a decorrere dal 2011 a fronte del quale viene prevista una copertura finanziaria inidonea, senza peraltro alcuna relazione tecnica a sostegno della congruità della predetta quantificazione. Fa inoltre presente che correlare il trattamento economico del personale volontario del suddetto Corpo a quello spettante al personale in servizio a tempo indeterminato, anche se solo ai fini previdenziali e assistenziali, può costituire fondamento per future richieste di estensione di altri istituti normativi ed economici.

Con riferimento all'articolo 31, in materia di concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato, rileva che l'articolo andrebbe soppresso in quanto le modifiche ai requisiti per l'ammissione ai concorsi interni alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici e del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, di cui agli articoli 20-*quater* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, potrebbero comportare un'accelerazione di carriera con conseguenti maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Per quanto concerne l'articolo 38, recante modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, osserva che la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo l'esame della Commissione, prevede che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della

legge n. 845 del 1978 attivi in via prioritaria misure di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Al riguardo, fa presente che la disposizione snatura la funzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, che, segnatamente attraverso risorse rivenienti da apposito gettito contributivo a carico dei datori di lavoro, deve assicurare la realizzazione di interventi di formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. Ritiene che tali interventi risulterebbero pregiudicati dalla previsione di prioritaria finalizzazione delle risorse a politiche di sostegno al reddito. Esprime pertanto l'avviso contrario del governo sulla disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 47, recante la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo l'esame della Commissione, in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia, ribadisce la valutazione contraria espressa durante il dibattito al Senato. Rileva che la disposizione prevede che il limite massimo di ventidue mesi, previsto dal decreto legislativo n. 564 del 1996, per i riconoscimenti della contribuzione figurativa per malattia non venga applicato nei casi in cui si sia verificato lo stato di inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, e il lavoratore intenda beneficiare della pensione di vecchiaia o di anzianità in luogo della pensione di inabilità. Sotto il profilo degli effetti finanziari, rileva, infatti che, in assenza di una specifica relazione tecnica prodotta dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da cui risulti, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'INPS, la neutralità finanziaria dell'emendamento, la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati per gli enti previdenziali, in tutti i casi in cui la pensione di vecchiaia o la pensione di anzianità a calcolo risulti di importo più elevato rispetto alla pensione di inabilità. Sotto il profilo del merito, rinvia all'apprezzamento politico circa l'opportunità di introdurre nell'ordinamento una disposizione che, finalizzata alla risoluzione di un singolo caso, po-

trebbe invece determinare effetti distorsivi sul sistema, in quanto i datori di lavoro potrebbero essere obbligati, di fronte all'opzione del lavoratore per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, a mantenere in servizio dipendenti dichiarati inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sottolinea che l'articolo 49, recante una disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, è diretto a risolvere la questione dell'assegno *una tantum* in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previsto dall'articolo 4 della legge 210 del 1992. Fa presente che il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di una diversa soluzione rispetto a quella contenuta nel predetto articolo 49, proponendo un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative, all'esame del Senato. Tale modifica si rende, infatti, necessaria in quanto l'incremento dell'autorizzazione di spesa viene correttamente proposto solo per l'anno 2010, anziché per gli anni 2009 e 2010, come disposto dall'articolo 49 e l'onere necessario risulterebbe essere pari a 120 milioni di euro secondo le stime più aggiornate e non 110 milioni di euro. Ritiene auspicabile utilizzare un veicolo normativo più veloce, in funzione delle aspettative dei soggetti danneggiati e dei termini di legge stabiliti per procedere alle liquidazioni, scadenti appunto nel 2010. In merito a tale emendamento il Governo ha espresso il proprio nulla osta in data 14 gennaio 2010. In tali termini, rileva che, qualora il Ministero della salute confermasse l'intendimento di proporre l'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, l'articolo 49 andrebbe soppresso.

Per quanto concerne l'articolo 50, recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rileva che la disposizione di cui al comma 6 introduce per le amministrazioni pubbliche un nuovo obbligo di invio ai nodi regionali ed interregionali della borsa continua nazio-

nale del lavoro, entro il termine di cinque giorni, delle informazioni relative alle procedure comparative per le assegnazioni degli incarichi di consulenza nonché delle procedure selettive di avviamento al lavoro tramite gli uffici di collocamento. Al riguardo, rileva che la disposizione presenta possibili riflessi di onerosità a carico delle pubbliche amministrazioni soggette a tale nuovo adempimento a causa dell'incremento dei relativi carichi di lavoro. Ritiene, pertanto, che andrebbe inserita una espressa clausola di invarianza finanziaria nel senso di prevedere che l'espletamento di tali nuove funzioni avviene con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, rileva che la disposizione, introdotta dal Senato e rimasta inalterata dopo l'esame della Commissione, prevede che costituisce lavoro occasionale quello svolto nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona per una durata complessiva nel corso dell'anno solare non superiore a 240 ore, anziché 30 giorni come attualmente previsto. Al riguardo, ribadisce la valutazione contraria espressa presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto la disposizione è suscettibile di ampliare la platea del lavoro occasionale con possibili minori entrate contributive per gli Istituti previdenziali, non quantificate né coperte.

Deposita, quindi, agli atti una nota predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze riferita alle osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi di intervenire successivamente sul merito delle questioni sollevate dal relatore e delle considerazioni critiche espresse dal rappresentante del Governo, osserva preliminarmente che le modifiche richieste per superare le criticità segnalate implicherebbero una riscrittura pressoché totale del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che il recepimento delle numerose

osservazioni formulate dal rappresentante del Governo determinerebbe uno stravolgimento del testo risultante a seguito dell'esame svolto dalla Commissione di merito, rilevando, peraltro, che non sempre le valutazioni critiche espresse dal sottosegretario Giorgetti sono ascrivibili a valutazioni attinenti ai profili finanziari delle disposizioni censurate, ma, spesso, fanno riferimento a valutazioni di merito, che spettano pertanto alla valutazione della Commissione lavoro e dell'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il rappresentante del Governo ha espresso una valutazione fortemente critica sul provvedimento in esame, che può ritenersi una bocciatura complessiva del disegno di legge, tenuto conto del fatto che molte delle disposizioni non censurate dall'esecutivo non sono oggetto dell'esame da parte della Camera, in quanto approvate dal Senato nel medesimo testo licenziato in prima lettura. In particolare, nel richiamare i giudizi espressi dal rappresentante del Governo, sottolinea come risultino censurate sotto il profilo della copertura finanziaria le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, all'articolo 11, all'articolo 23, all'articolo 27, all'articolo 28, commi 7 e 8, all'articolo 31, all'articolo 37, comma 3, all'articolo 38, all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 8. Segnala, altresì, che il sottosegretario Giorgetti ha espresso una valutazione contraria sulla soppressione dell'articolo 25, operata dalla Commissione lavoro, richiedendo anche l'introduzione di una clausola di invarianza al comma 6 dell'articolo 50. Si tratta, quindi, di un quadro estremamente problematico, che, comunque, non esaurisce le criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario. A tale riguardo, sottolinea, infatti, che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, capoverso 2-*bis*, del disegno di legge, volte a modificare la disciplina vigente in materia di apprendistato. In ogni caso, sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene necessario che si

realizzi un chiarimento tra il Governo e la maggioranza al fine di proseguire l'esame del provvedimento compatibilmente con le criticità segnalate dal relatore e dal Governo.

Remigio CERONI (PdL) sottolinea l'esigenza di un approfondimento in ordine agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 3, del provvedimento, che prevedono la soppressione del comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale riguardo, ricorda che la disposizione di cui si prevede l'abrogazione aveva destinato a specifiche finalità di spesa, riferite, in particolare, al comparto della sicurezza pubblica, l'1,5 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro con committente pubblico, destinati dalla legislazione vigente ad incentivi per la progettazione da parte di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Segnala, infatti, che l'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, stabiliva che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara fosse ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Rileva che tale disposizione, introdotta dalla legge n. 109 del 1994, ha prodotto, in sede applicativa, evidenti distorsioni, inducendo il legislatore all'approvazione della disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, del quale ora è prevista l'abrogazione. Ritiene, pertanto, che, qualora non si intenda sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 3, che a suo giudizio è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di garantire che le misure incentivanti ivi previste siano attribuite esclusivamente agli uffici tecnici delle amministrazioni che abbiano

effettivamente contribuito alla redazione dei progetti delle opere o dei lavori.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, nel rilevare che la discussione ha toccato questioni relative al merito del provvedimento, richiama la necessità di attenersi alle competenze della Commissione bilancio.

Replicando ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo, rileva che, con riferimento all'articolo 2, l'osservazione riferita all'alinea del comma 1 ha rilievo prevalentemente istituzionale e potrà essere quindi valutata dalla Commissione di merito; riguardo all'osservazione alla lettera e) del comma 1, fa presente che il provvedimento già contiene una clausola di invarianza riferita all'intera delega. Rileva inoltre che l'osservazione relativa alla lettera c) del comma 1 riguarda l'assetto istituzionale di ISPEL e Inail e dovrà essere valutata dalla Commissione di merito ed infine, rispetto alla quarta osservazione, ribadisce quanto osservato in materia di clausola di invarianza. Riguardo all'articolo 4, osserva che la Commissione sul *doping* è finanziata sulla base di un limite di spesa e, pertanto, l'aumento dei relativi componenti determinerà eventualmente la riduzione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione. Con riferimento all'articolo 6, rileva che l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo non appare riferita a profili attinenti alla copertura finanziaria e dovrebbe, pertanto, essere valutata dalla Commissione di merito. Osserva che l'articolo 11 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto deve comunque essere rispettato il limite di spesa previsto a legislazione vigente. Sottolinea inoltre che l'osservazione del rappresentante del Governo riferita all'articolo 16 non sembra attinente a profili rientranti nelle competenze della Commissione bilancio. Rileva che l'articolo 23, che prevede l'incremento dell'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario nazionale, potrebbe determinare oneri per il Servizio Sanitario che sarebbero, tuttavia, ampiamente compensati dai risparmi che si produrrebbero per il sistema pre-

videnziale, più volte evidenziati nelle relazioni tecniche relative a disposizioni che prevedono un innalzamento dell'età pensionabile. Con riferimento all'articolo 25, risponde alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo di ripristinare il testo dell'articolo soppresso dalla Commissione di merito, affermando che si tratta di un intervento precluso dalle procedure che disciplinano l'operato della Commissione in questa sede. Rileva inoltre che le osservazioni riferite all'articolo 27 attengono al merito delle innovazioni legislative previste e che appaiono condivisibili le osservazioni riferite ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 29. Osserva che la disposizione recata dall'articolo 31 non sembra determinare un'accelerazione di carriera, in quanto non incide sul numero dei posti per i quali è previsto siano banditi concorsi interni. Con riferimento all'articolo 38, ritiene che le osservazioni del rappresentante del Governo, che ha evidenziato come le modifiche proposte snaturerebbero la funzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 pregiudicando interventi ritenuti prioritari, non sembrano riferirsi a profili relativi alla copertura finanziaria della disposizione. Ritiene condivisibili le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 47 e le osservazioni espresse in merito all'articolo 49, che rendono tra l'altro necessario prevedere un lieve aumento dell'onere della relativa copertura. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, considerato che il limite di trenta giorni attualmente previsto al fine di poter considerare lavoro occasionale quello svolto nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona appare in linea di massima coincidere con quello di 240 ore introdotto dalla Commissione di merito, ritiene possa essere fatta salva la previsione in questione.

Con riferimento alla seconda nota illustrata dal rappresentante del Governo, fa presente come i chiarimenti relativi all'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale dell'amministrazione

della difesa, siano idonei a superare le osservazioni espresse nella mia relazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che il relatore ha replicato al Governo su talune questioni, alcune delle quali rientranti anche nella competenza della Commissione di merito. Ritiene che, nel caso in cui il Governo non intenda recepire i rilievi formulati dal relatore e non si arrivi ad un'opinione condivisa tra il Governo medesimo e la sua maggioranza, sarebbe meglio sospendere la seduta e spostare la discussione nell'ambito del Comitato dei nove per poi eventualmente tornare in Commissione bilancio con una posizione condivisa nella maggioranza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che la Commissione è nelle condizioni di esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento, ritenendo che appartengono alla fisiologia dei rapporti interni all'Esecutivo le difformità di valutazione riscontrate tra le posizioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia, infatti, che, a fronte delle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, il relatore ha espresso le proprie valutazioni in autonomia, indicando in modo documentato e puntuale quali osservazioni intende accogliere.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che il relatore sta svolgendo in modo assolutamente apprezzabile il proprio compito, valutando in piena autonomia, a tutela delle prerogative spettanti al Parlamento, gli elementi relativi ai profili di copertura finanziaria e di quantificazione forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, ritiene auspicabile che un'analogia autonomia di valutazione sia dimostrata dal Parlamento in relazione a tutti i provvedimenti legislativi in esame. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del disegno di legge in materia di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, osserva che si tratta di una materia assai

complessa che, a suo giudizio, dovrebbe più opportunamente essere affrontata nell'ambito dell'esame del provvedimento in materia di governo clinico all'esame della Commissione affari sociali della Camera.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento e, pertanto, pur giudicando assolutamente legittima una autonoma valutazione da parte del relatore, ritiene che essa non possa trascurare le puntuali e documentate osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento a tali osservazioni, ritiene che sia assolutamente necessario un chiarimento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevando come non sia, a suo giudizio, ipotizzabile trascurare le osservazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che, alla luce del dibattito, non sia possibile procedere all'espressione di un parere della Commissione e che, ove le osservazioni formulate dal relatore si traducano in condizioni della Commissione, si corrobberebbe il rischio di sterilizzare diverse norme del provvedimento in esame, che invece meriterebbero un approfondimento in seno alla Commissione di merito. Dà atto al relatore di un'autonomia, osservando tuttavia come abbia evidenziato una serie di contraddizioni. Ricorda che il Ministro Brunetta ha prospettato domenica scorsa la possibilità di riconoscere un contributo ai giovani che lascino la casa dei propri genitori, mentre ritiene che l'articolo 23 vada in una direzione opposta. Osserva peraltro che la citata disposizione presenta comunque carattere di onerosità, in quanto, mentre la riduzione di posizioni apicali avrebbe comportato un risparmio per le amministrazioni di appartenenza, il mantenimento in servizio dei medesimi soggetti farà comunque lievitare i costi. Ritiene pertanto che la richiamata disposizione meriti un maggiore approfondimento da parte del Go-

verno anche con l'ausilio di un parere della Ragioneria generale dello Stato. Ribadisce comunque la necessità di un parere della Ragioneria generale dello Stato anche sul resto del provvedimento, non ritenendo opportuno accogliere in maniera fideistica il parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che l'evidente contrasto tra le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non rappresenti un problema interno alla maggioranza e all'esecutivo, ma sia suscettibile di determinare danni al complessivo funzionamento delle Assemblee parlamentari. Sottolinea, infatti, che troppo spesso il Ministero dell'economia e delle finanze interviene al termine di un lungo e complesso iter di esame, stravolgendo il lavoro compiuto nelle Commissioni di merito e deludendo così le legittime aspettative dei potenziali beneficiari del provvedimento ingiustamente illusi. Ritiene che tale situazione, evidenziatasi in modo particolarmente chiaro con riferimento all'esame delle proposte di legge in materia di pensionamento anticipato di familiari di disabili gravi, sia particolarmente grave, in quanto, l'annuncio di provvedimenti legislativi alimenta rilevanti aspettative tardivamente deluse al momento della emissione del parere da parte della Commissione bilancio. Giudica, pertanto, assolutamente necessario che, in considerazione della scarsità delle risorse disponibili, il Governo decida preliminarmente quali provvedimenti legislativi possano avere ulteriore corso, evitando il proseguimento dell'esame di proposte destinate ad arenarsi al momento dell'esame da parte della Commissione bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento in esame, non appare semplice distinguere tra i profili finanziari ed i profili di merito. Rileva che le osservazioni testè svolte dal collega Polledri sull'articolo 23 riprendono nella sostanza la posizione assunta dal Partito democratico in Commissione lavoro ed ivi ignorata. Nel ricor-

dare che il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario alla soppressione dell'articolo 25 in ragione della necessità per gli enti previdenziali di poter condividere con chiarezza la platea dei destinatari di determinati benefici, sottolinea che la questione è rilevante contemporaneamente sia sotto un profilo finanziario che sotto un profilo di merito. Rileva che anche la stessa norma di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis, presenta risvolti finanziari. Chiede che le opinioni della Ragioneria generale dello Stato siano espressi su tutti i rilievi formulati dal relatore. Ritieni comunque più opportuno che il provvedimento sia ulteriormente approfondito dalla Commissione di merito per risolvere le questioni aperte, anche alla luce dei rilievi del relatore. Ritieni che la proposta di rinvio nasca da una valutazione serena ed obiettiva rispetto al fatto che il Governo ed il relatore hanno presentato due testi contrapposti, e quindi, prima di entrare nel merito, occorra dirimere la questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione debba proseguire e, ove possibile, concludere l'esame del provvedimento, segnalando che le valutazioni in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea potranno essere effettuate nelle sedi competenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nell'apprezzare il livello di approfondimento che caratterizza le analisi compiute dalla Commissione bilancio, sottolinea come le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame della Commissione siano il frutto di un confronto particolarmente ampio svolto nell'ambito della Commissione di merito. A tale riguardo, segnala, a titolo di esempio, che la soppressione dell'articolo 25 del disegno di legge, operata dalla Commissione di merito, è il frutto di una convergenza tra la maggioranza e l'opposizione, rilevando altresì che le disposizioni relative alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* contenute nell'articolo 4 intendono assicurare un elevato livello di professionalità

dei componenti della Commissione, in accoglimento di una esigenza evidenziata dai parlamentari dell'opposizione. Con riferimento poi alle disposizioni contenute nell'articolo 23, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, segnala che si tratta di una disposizione introdotta nel provvedimento a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare e che il Governo si è rimesso alle valutazioni del Parlamento sia nel corso dell'esame in Assemblea presso il Senato, sia nel corso dell'esame presso la Commissione lavoro della Camera e che analogo atteggiamento intende assumere nel prossimo esame in Assemblea alla Camera. Su un piano generale, rileva che il provvedimento, nel corso del suo iter parlamentare, è stato profondamente modificato e che, in molti casi, le disposizioni che presentano aspetti problematici non attengono ai profili strettamente riferibili alle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rendendo pertanto problematica l'acquisizione dei necessari elementi informativi. In ogni caso, ritiene che non tutte le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze possano ricondursi all'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, giudicando, pertanto, particolarmente apprezzabile l'opera svolta dal relatore, che ha giustamente distinto le osservazioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento da quelle relative esclusivamente a profili di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'intervento del sottosegretario Viespoli non sia di aiuto e osserva che in tanti anni presso la Commissione bilancio non ha mai visto un parere della Ragioneria generale dello Stato così complesso come quello presentato dal rappresentante del Governo, esprimendo preoccupazione per l'atteggiamento del Presidente. Nel ricordare che la Commissione era convocata alle ore 15 per il primo esame del provvedimento, osserva che, trattandosi di un testo in terza lettura, riteneva che si

sarebbe trovato di fronte a modifiche molto limitate, mentre rileva i profondi cambiamenti apportati dalla Commissione lavoro e la presentazione da parte della Ragioneria generale dello Stato di una nota particolarmente articolata. Esprime la preoccupazione che una fretta eccessiva porti ad un testo incoerente. Ritiene pertanto che la soluzione migliore sia quella di rinviare il provvedimento in Commissione di merito per addivenire ad una più approfondita formulazione del testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, alla ripresa dei lavori, l'Assemblea potrà decidere in ordine all'eventuale rinvio in Commissione del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1441-*quater*-C, recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia in tema di lavoro, e gli emendamenti ad esso riferiti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

l'articolo 47 – in assenza di una specifica relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria – è suscettibile di determinare oneri non quantificati per gli enti previdenziali, in tutti i casi in cui la pensione di vecchiaia o la pensione di anzianità a calcolo risulti di importo più elevato rispetto alla pensione di anzianità;

rilevata l'esigenza di:

riformulare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 2, in conformità al disposto della legge n. 196 del 2009, nonché espungere dai principi e criteri direttivi la previsione di una clausola di salvaguardia redatta ai sensi della normativa previgente;

modificare la copertura disposta dal comma 8 dell'articolo 29, come previsto dall'emendamento 29.200 della Commissione;

adeguare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, e della relativa copertura finanziaria, tenendo conto delle stime più aggiornate, prevista dal successivo comma 2, facendo riferimento al 2010, anziché al biennio 2009-2010;

esprime

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: ", lettere da a) a f),";

conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici";

all'articolo 29, comma 6, sopprimere le parole: ", in materia di avanzamento al grado di maggiore,";

sia approvato l'emendamento 29.200 della Commissione;

sopprimere l'articolo 47;

all'articolo 49, comma 1, sostituire le parole: "55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2010";

conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: "rispettivamente per gli anni 2009 e 2010" con le seguenti: "per l'anno 2010";

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 29, comma 5, si valuti se la prevista riduzione del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento ed anzianità al grado di maggiore, disposta per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri ma già prevista per gli ufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica, possa dare luogo a disallineamenti rispetto alla vigente disciplina relativa agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e delle forze di polizia;

con riferimento all'articolo 37, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre le opportune modifiche alla disciplina della materia, al fine di prevedere che l'incentivo per la progettazione di opere pubbliche venga attribuito esclusivamente agli uffici tecnici delle amministrazioni che abbiano effettivamente contribuito alla redazione della progettazione medesima;

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 21.2, 21.4, 22.4, 36.1, 44.1 e 45.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti

4.200, 21.200, 23.200, 45.200, 50.200 e 50.201 della Commissione. ».

Pier Paolo BARETTA (PD), nel rilevare che l'emendamento Villecco Calipari 21.2 non ha profili finanziari, chiede di espungerlo dal novero dei parerei contrari. Ritiene invece opportuno quantificare l'impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis.

Amedeo CICCANTI (UdC), sottolineando l'opportunità di un rinvio in Commissione del provvedimento, rileva che la proposta di parere formulata dal relatore disattende sostanzialmente i rilievi critici formulati con riferimento ai possibili effetti onerosi delle disposizioni di cui all'articolo 23 del disegno di legge.

Renato CAMBURSANO (IdV) insiste per avere chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7, capoverso 2-bis.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, con riferimento all'articolo 50, comma 7, fa presente che la Commissione lavoro ha presentato un emendamento volto a sopprimere la richiamata disposizione e ad introdurre un nuovo comma 8-bis.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone di sospendere i lavori della Commissione al fine di verificare la disponibilità dell'Assemblea a rinviare il provvedimento in Commissione di merito. Propone quindi di mettere ai voti la proposta di parere presentata dal relatore solo nel caso in cui l'Assemblea respinga la proposta di rinvio in Commissione di merito, dichiarando la disponibilità del Partito democratico ad addivenire comunque ad una rapida approvazione della proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la decisa contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere. Osserva che i rilievi avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato trovano un riscontro solo parziale nella proposta di parere e, pertanto, rimangono disattesi. Ricorda

che, mentre durante l'esame di un decreto-legge economico, una nota informale della Ragioneria generale dello Stato fu ritenuta assolutamente determinante ai fini dell'espressione del parere, con riferimento al provvedimento in esame si disattendono ben due note formali della Ragioneria medesima.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato, contenute nell'emendamento 50.201 della Commissione, seppure destinate a rendere sostanzialmente impossibile l'applicazione della nuova disciplina, non incidono sugli eventuali profili di onerosità della disposizione, rispetto ai quali il Governo non ha fornito alcun elemento di valutazione. Sottolinea, altresì, come l'istruttoria sugli aspetti finanziari del disegno di legge sia allo stato incompleta, in quanto il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha, in molti casi, rinviato a chiarimenti che avrebbero dovuto essere forniti da altri dicasteri e che non sono mai pervenuti, e, in altri casi, rinviato a valutazioni che dovranno essere formulati nell'ambito della Commissione di merito. Nel rilevare, quindi, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento sostanzialmente incompiuto, annuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) si dichiara insoddisfatto della proposta di parere, sottolineando come le osservazioni svolte dal relatore con riferimento alle disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici contenute nell'articolo 23, non consentano di superare, a suo avviso, le criticità evidenziate dalla documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento ai possibili riflessi della disposizione sulle misure di riduzione degli organici previste nei piani di rientro dai *deficit* sanitari. Anche alla luce di queste considerazioni, annuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.**

**Atto n. 175.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto ministeriale, che reca – ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 – la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni 2009-2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. L'articolo 1 stabilisce la misura dell'indennizzo da corrispondere in unica soluzione e nei limiti di euro 50 milioni annui nel triennio 2009-2011 a coloro che avendo subito misure ablatorie o limitative del proprio patrimonio in Libia a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto, a riguardo, indennizzi in virtù di precedenti leggi. Tale indennizzo è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,3 le somme erogate a titolo d'indennizzo in base a precedenti leggi in materia, comprese le somme erogate a tale

titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con l'esclusione di somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazioni monetarie. Le norme definiscono, inoltre, all'articolo 2, i requisiti delle istanze d'indennizzo e i criteri in base ai quali l'amministrazione procede all'istruttoria delle stesse. In particolare, si precisa che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di indennizzo, è necessario in ogni caso che sia stata tempestivamente e validamente proposta una domanda d'indennizzo in base alle precedenti leggi concernenti i beni perduti in Libia e che, pertanto, non vengono riaperti i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di indennizzo stabiliti dalle precedenti leggi. L'articolo 3 stabilisce, altresì, i requisiti delle istanze d'indennizzo con richiesta di riesame, le modalità di svolgimento dei procedimenti di riesame e la misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di esito positivo del riesame. La norma, in particolare, prevede che le istanze di indennizzo recanti richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, e corredate di nuova documentazione, sono inoltrate alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007, per essere esaminate con carattere di priorità. La Commissione procede al riesame del fascicolo e all'eventuale deliberazione dell'indennizzo ai sensi delle leggi richiamate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e, al termine dell'esito del riesame, gli uffici provvedono alla corresponsione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione, nonché a quello derivante dall'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame. L'articolo 4 individua, infine, i criteri per l'utilizzo delle eventuali risorse residue. Nello specifico, viene disposto che, qualora al termine dell'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risul-

tare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo, un incremento del coefficiente di cui al precedente articolo 1, non inferiore a 0,005, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che il provvedimento non appare presentare aspetti problematici per quanto attiene alla quantificazione, considerato che il coefficiente moltiplicativo di cui all'articolo 1, comma 1, da utilizzare ai fini del computo degli ulteriori indennizzi da attribuire – ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 e secondo le modalità indicate nel provvedimento in esame – ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi già sottoposti in Libia a misure limitative è stato quantificato, come evidenziato nella « relazione tecnico-illustrativa » allegata allo schema di decreto ministeriale in esame, nel rispetto del limite della spesa a tal fine autorizzata dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il fondo previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009 è allocato nel capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in data 21 gennaio 2010 – risulta sul predetto capitolo una disponibilità di competenza di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e residui accertati di stanziamento per altrettanti 50 milioni di euro.

Conclusivamente, rileva l'opportunità che il rappresentante del Governo fornisca un chiarimento in ordine alle modalità con le quali è stato operato lo scomputo dalle risorse complessivamente stanziati dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 dei 41 milioni di euro da destinare al pagamento degli indennizzi eventualmente dovuti a seguito delle richieste di riesame formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge. Tenuto conto dell'estrema delicatezza del provvedimento, che incide sulla situazione di nostri concittadini gravemente danneggiati dalle

misure adottate dalle autorità libiche a danno dei cittadini italiani, ritiene assolutamente necessario che venga fugato ogni minimo dubbio in ordine all'efficacia delle misure previste, al fine di garantire un serio e pronto ristoro dei danni per i quali non è stato finora possibile procedere al necessario indennizzo.

Marco MARSILIO (PdL), nel ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata ad affrontare tale delicata questione, ritiene che la relazione tecnica allegata al provvedimento contenga talune imprecisioni. In particolare, ritiene che vi sia stato un doppio conteggio di 41 milioni che si propone di computare ai fini del calcolo del monte indennizzi. Considera a tal proposito inaccettabile che le risorse stanziare per far fronte agli indennizzi a seguito di esito favorevole di contenziosi siano accantonati in una sorta di fondo di riserva e che quindi di fatto non vengano utilizzati in favore dei soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ritiene comunque insufficiente la somma di cinquanta milioni di euro per tre anni e ricorda che nella proposta originaria si chiedevano cinquanta milioni di euro per sette anni. Osserva che, per ragioni di carattere contabile, si è dovuto invece prevedere uno stanziamento solo triennale, ma il Governo si è impegnato a trovare risorse anche per gli anni successivi. Ritiene comunque iniquo subordinare l'indennizzo alla vittoria di un contenzioso giurisdizionale, con i costi che esso comporta ed auspica che il Governo sappia dare una risposta adeguata con riferimento ad una questione condivisa dall'intero Parlamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando la necessità di un ulteriore approfondimento, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.**

**Atto n. 176.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 13 del 2007 (Legge comunitaria 2006), reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 118 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Nel ricordare che lo schema di decreto legislativo è composto da due articoli e non è corredato di relazione tecnica, segnala che sia il decreto legislativo n. 118 del 2008 – modificato dalle norme in esame – sia lo schema di decreto in esame sono assistiti da una generale clausola di non onerosità, ritenendo comunque opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'idoneità di siffatta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Giudica, peraltro, opportuno tale chiarimento alla luce di quanto disposto all'articolo 17, comma 7, della legge

di contabilità e finanza pubblica, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. In particolare, il Governo dovrebbe, a suo avviso, chiarire se l'ENAC e le altre amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che lo schema, all'articolo 1, comma 3, capoversi 5-*septies* e 5-*octies*, relativamente alla procedura di contestazione degli addebiti, oltre a disporre l'attribuzione di ulteriori compiti all'ENAC, prevedono che, nell'attività istruttoria, questi sia coadiuvato da un ufficiale esperto delle forze armate e che acquisisca il parere tecnico dell'aeronautica militare e, nel caso di personale civile, dell'ente fornitore dei servizi del traffico aereo. Segnala che le norme di cui all'articolo 2, comma 2, invece, considerano solo i nuovi compiti attribuiti all'ENAC, prevedendone l'assolvimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Dovrebbe, altresì, essere – a suo avviso – chiarita, coerentemente con la richiesta già formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, nella nota del 21 dicembre 2009 allegata allo schema di parere, la natura giuridica dell'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, replicando alle osservazioni formulate dal relatore, il quale chiede che sia dichiarata la non onerosità delle nuove previsioni relative alla procedura di contestazione degli addebiti introdotte dal comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame,

conferma che le nuove disposizioni non comportano nuovi o ulteriori oneri in quanto disciplinano l'attività istruttoria che l'ENAC già svolge a norma del decreto legislativo 118 del 2008, che si modifica. Chiarisce che non si tratta, pertanto, di attribuzione di nuovi compiti all'Ente, ma di mera esplicitazione dei parametri di riferimento ai quali l'ENAC deve attenersi, nel procedimento propedeutico all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Rileva inoltre che l'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico di cui al comma 5-*septies* è da individuarsi, allo stato, nell'ENAV S.p.A, società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le nuove previsioni relative alla procedura di contestazione degli addebiti introdotte dal provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplinano l'attività istruttoria che l'ENAC già svolge a norma del decreto legislativo n. 118 del 2008;

l'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico di cui al comma 5-*septies* è da individuarsi nell'Enav S.p.A., società per

azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in favore dei territori di montagna.*

*C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.*

## ALLEGATO 1

**DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (C. 3097 Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

ART. 3.  
(comma 5).

Le disposizioni indicate prevedono il conferimento di incarichi temporanei di consulenza anche in deroga ai limiti di spesa previsti. Per la copertura degli oneri derivanti, quantificati in euro 404.829,66, come evidenziato nella relazione tecnica, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di euro 22.300.000 recata dall'articolo 1, comma 1 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 nonché nei limiti dell'autorizzazione di spesa di euro 22.700.000 recata all'articolo 2, comma 1 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Pertanto dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 5 non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né il venir meno di risparmi già scontati nei saldi a legislazione vigente.

ART. 3.  
(comma 10).

La disposizione indicata, in analogia a quanto già previsto all'articolo 1, comma 10 della legge 3 agosto 2009 nonché all'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 concertito dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 prevede

l'esclusione delle spese previste agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame dalle disposizioni recate dall'articolo 60, comma 15 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Inoltre si segnala che il comma 15-*bis* del citato articolo 60 dispone che « il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero ».

Infine si precisa che il provvedimento in esame, A.C. 3097, concerne la conversione in legge di un decreto-legge con efficacia giuridica e finanziaria limitate al 30 giugno 2010 e pertanto gli eventuali effetti finanziari sono contenuti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e nei limiti temporali recati dagli articoli 1 e 2.

ART. 4.

In relazione alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito l'articolo 4 si osserva quanto segue.

1. In merito alla discrepanza tra l'importo indicato nella disposizione di copertura di cui al comma 6, e la spesa autoriz-

zata a norma del comma 3, che risulta di importo superiore, nel rinviare alle considerazioni formulate in proposito della Ragioneria generale dello Stato, si fa presente di ritenere necessario un adeguamento dell'importo di cui al comma 3, tale da renderlo conforme all'importo indicato al comma 6 (euro 7.615,600) e coerente con quanto indicato nella relazione tecnica.

2. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere si rappresenta che gli oneri sono quantificati in relazione al trattamento economico metropolitano. Per quanto riguarda il servizio all'estero, infatti, il trattamento economico dei funzionari diplomatici distaccati presso il Servizio europeo per l'azione esterna sarà, infatti, corrisposto dalle Istituzioni dell'Unione europea. Qualora il trattamento economico inerente a tali posizioni non sia ritenuto sufficiente dall'Amministrazione degli affari esteri, secondo le procedure di cui all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 come richiamato al comma 1 del presente articolo — ed alla luce del criterio ed alla luce del criterio generale di evitare discrepanze nel trattamento economico tra personale di pari grado, funzioni ed anzianità, della stessa amministrazione, inviato nel medesimo luogo — potrà essere corrisposta un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia e le finanze. L'applicazione delle procedure di cui all'articolo 189 citato dovrà avvenire, come precisato nella disposizione in esame, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si ritiene tuttavia che l'eventuale indennità integrativa da corrispondere, proprio per la sua natura di integrazione al trattamento economico corrisposto dall'unione europea, sia da prevedersi in di entità limitata ed in ogni caso compatibile con le ordinarie disponibilità.

L'autorizzazione di spesa prevista (fatto salvo quanto specificato sopra, al punto 1) comprende pertanto gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale della carriera diplomatica al grado iniziale (Segretario di legazione), in quanto ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 18 del 1967 « ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni ».

Tali assunzioni sono necessarie per consentire all'Amministrazione degli affari esteri di far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'attuazione del Trattato di Lisbona, ed in particolar modo all'esigenza di porre a disposizione delle Istituzioni dell'Unione europea personale appartenente alla carriera diplomatica (determinato in un massimo di 50 unità senza distogliere risorse umane necessarie in via ordinaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione stessa.

Il personale della carriera diplomatica che sarà posto a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea potrà essere individuato tra i funzionari appartenenti ai gradi non apicali della carriera, in funzione degli incarichi che saranno determinati di volta in volta dall'istituzione europea richiedente (Segretariato Generale del Consiglio, Commissione europea), d'intesa con gli Stati membri.

In relazione all'asserita qualificazione dell'onere quale tetto massimo di spesa, si fa presente che esso è da considerarsi tale in quanto la disposizione in esame stabilisce che il Ministero degli affari esteri sia « autorizzato (...) ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione ». È pertanto il numero delle unità che saranno di volta in volta effettivamente messe a concorso ed assunte a determinare l'effettiva spesa, nel limite dell'autorizzazione di cui alla presente disposizione.

3. Si conferma infine che le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dette quali è previsto l'utilizzo sono relative alla voce programmatica interventi diversi ». Si sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo dell'accantonamento riflette peraltro le esigenze derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali derivanti dal Trattato di Lisbona.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater-C Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

**Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, si fa presente quanto segue:

**Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).**

**Comma 2.**

Si fa presente di condividere quanto rappresentato dalla Commissione bilancio circa l'opportunità di riformulare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 2, in conformità al disposto di cui alla legge n. 196 del 2009.

**Articolo 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).**

Si rinvia ai chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute relativamente agli aspetti evidenziati dal relatore precisando, per quanto di competenza, con riferimento alla richiesta sul trattamento economico del personale degli enti interessati alla riorganizzazione, che detto trattamento non potrà in ogni caso subire incrementi stante la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 e considerati i principi e criteri di razionalizzazione ed economicità stabiliti al comma 1.

In ogni caso si precisa che lo scrivente ha espresso le seguenti valutazioni.

**Comma 1, lettera a).**

Occorre inserire apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dal riordino delle competenze dell'ISFOL, dell'Istituto affari sociali e della Società Italia lavoro S.p.A., discendano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 1, lettera c).**

La disposizione è finalizzata a realizzare, tra l'altro, un raccordo e coordinamento tra ISPEL e INAIL, attribuendo all'INAIL la competenza ad emanare specifiche direttive all'ISPEL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Al riguardo, si evidenzia che dalla proposta in esame potrebbero discendere conseguenze in tema di assetto istituzionale dei due enti nonché eventuali ricadute in materia di personale.

**Comma 1, lettera c-bis).**

Risulta necessario specificare, mediante l'inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, che dalla riorganizzazione del Casellario centrale infortuni non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 21 (Disposizioni per l'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro).**

In ordine ai chiarimenti richiesti si fa rinvio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 23 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).**

Nel confermare quanto già rappresentato con la precorsa corrispondenza in riferimento alla norma in esame, si fa presente altresì che, considerata la lunga durata del percorso formativo richiesto per l'accesso alla dirigenza sanitaria ed, in particolare, di quella medica (per quest'ultima è previsto il superamento del corso di laurea della durata di sei anni e del corso di specializzazione di minimo quattro anni) è verosimile ritenere che la maggior parte del personale in questione possa chiedere il collocamento in pensione al compimento dei settanta anni di età. Pertanto la disposizione in esame, come già evidenziato nella citata precorsa corrispondenza, introduce, in termini generali, un elemento di rigidità per l'eventuale attuazione, nei vari ambiti regionali, di processi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale. Inoltre si fa presente che la disposizione non determina effetti di maggiore spesa pensionistica, ma si ribadisce, nel merito, che la stessa introduce elementi di asistematicità in quanto settoriali. Infine, la norma, determinando per il personale dirigente sanitario dipendente del Sistema sanitario nazionale l'elevazione dei limiti di età da 65 anni fino a un limite variabile a seconda dei requisiti soggettivi, in deroga alla norma generale che stabilisce i limiti di età a 65 anni, è suscettibile di generare effetti emulativi da parte di altre categorie.

**Articolo 26, comma lettera c), capoverso 7-bis (Disposizioni in materia di permessi per assistenza a parente gravemente disabile).**

In ordine alla richiesta di chiarimenti sulle modalità organizzative con cui l'INPS possa far fronte al compito di verifica assegnatogli, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto proponente della norma in esame e nella sua qualità di amministrazione vigilante dell'INPS.

**Articolo 29 (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).**

**Comma 2, lettera a):**

Introduce la possibilità di computare ai soli fini della quantificazione dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), (escludendo quindi eventuali ulteriori utilizzi, quali la creazione di vacanze utili ai fini delle promozioni o di maggiori reclutamenti) le posizioni effettivamente ricoperte alla data del 31 dicembre di ogni anno ai sensi delle leggi n. 642 del 1961 e n. 838 del 1973, non computando le unità effettivamente impiegate all'estero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che il decreto che annualmente determina le consistenze del personale militare in servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili dalla legislazione vigente (Tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000; Tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004). Pertanto, ogni eventuale ufficiale non posto in ARQ ai sensi della disposizione in esame, verrebbe comunque compensato con minori assunzioni o maggiori fuoriuscite senza produrre maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 2, lettera b).**

Si rappresenta che l'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha abrogato il meccanismo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 804 del 1973 e, pertanto, gli ufficiali che transitano in ARQ rimangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 3.**

La norma prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandanti NATO e internazionali). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non alterando l'entità delle eccedenze e gli

effettivi collocamenti in ARQ non determina incrementi nelle consistenze rispetto agli organici.

**Comma 5.**

L'attuale sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri (anzianità/scelta) prevede la promozione a scelta dopo 6 anni di permanenza nel grado di capitano, e solo per la parte residuale di coloro che non ottengono la promozione nelle prime due valutazioni si applica l'avanzamento ad anzianità (9 anni). La modifica proposta trasforma l'avanzamento solo ad anzianità e richiede 7 anni di permanenza nel grado per tutti i capitani, compresi quelli a scelta. La norma, quindi, non determina accelerazioni di carriera in quanto aumenta di un anno la permanenza nel grado per i capitani che attualmente vengono promossi a scelta dopo 6 anni e, conseguentemente non è produttiva di oneri. In merito alla possibilità che la riduzione (per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri) del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, determini richieste emulative da parte degli ufficiali delle Forze armate si fa presente che per i capitani del ruolo normale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, già prevedono 7 anni di permanenza nel grado per la promozione a maggiore.

**Commi 7 e 8.**

Va rilevato che si prevede un onere pari a 20 milioni per il 2010 e 1 milione di euro a decorrere da 2011 a fronte del quale viene prevista una copertura finanziaria inidonea, senza peraltro alcuna relazione tecnica a sostegno della congruità della predetta quantificazione.

**Articolo 37 (Disposizioni in materia di indennizzo per le aziende commerciali in crisi).**

**Comma 1.**

Il relatore sostiene che l'attuale formulazione delle disposizioni in materia di proroga dell'indennizzo fino all'accesso della pensione di vecchiaia determi-

rebbe l'erogazione del beneficio per un numero mediamente maggiore di anni, richiedendo chiarimenti circa l'esatta interpretazione della norma e le relative conseguenze di carattere finanziario.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che la disposizione è diretta a modificare l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, al fine di chiarire l'applicazione circa l'erogazione del beneficio in presenza delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, che hanno introdotto le cosiddette « finestre » per le pensioni di vecchiaia. Conseguentemente, il solo effetto modificativo introdotto rispetto alla legislazione vigente è costituito dalla previsione che l'erogazione dell'indennizzo fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia (peraltro già previsto dal comma 4 del citato articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008), avvenga a condizione che l'assicurato sia in possesso, al momento della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, anche del relativo requisito contributivo minimo. Pertanto, rispetto alla normativa vigente, l'effetto della modifica è esclusivamente quello di limitare la durata dell'erogazione del beneficio, in assenza del predetto requisito contributivo minimo.

**Articolo 37, comma 3 (Disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici).**

Con riferimento agli ulteriori elementi richiesti in ordine alla disposizione di cui all'articolo 61, comma 7-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, si fa presente che la prevista soppressione della citata disposizione determina minori economie da destinare al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 sottraendo risorse alla contrattazione integrativa, considerato anche che tali risorse sono già state riassegnate al predetto fondo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127536 con conseguenti ripercussioni di natura sindacale, tenuto presente anche gli accordi contrattuali di comparto sottoscritti recentemente dalle parti.

**Articolo 38 (Misure di sostegno al reddito).**

Circa la disposizione in esame, relativa all'attivazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, ribadite le criticità segnalate da ultimo con nota n. 5931/2010, si fa presente che in ogni caso le misure previste vanno ovviamente attuate nei limiti delle risorse del predetto Fondo.

**Articolo 42 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa).**

Il relatore rileva che la disposizione determinerebbe una maggiore spesa previdenziale non quantificata, dal momento che il valore della retribuzione a cui rapportare sia il trattamento pensionistico, sia le prestazioni a sostegno del reddito risulterebbe essere « più alto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente ».

Al riguardo, si fa presente che il computo della contribuzione figurativa in riferimento al mese in cui si colloca l'evento che determina la corresponsione della contribuzione figurativa medesima, può determinare – a seconda delle differenti situazioni soggettive – sia un valore più alto che un valore più basso, rispetto al computo in base alla media retributiva annuale. Infatti, qualora all'assicurato, ad esempio, siano riconosciuti incrementi retributivi nel corso dell'anno solare di riferimento, la contribuzione figurativa relativa agli eventi verificatisi nei periodi precedenti alla decorrenza dei suddetti incrementi retributivi risulterebbe inferiore, rispetto a quella calcolata in base alla media retributiva annua. Sulla base delle informazioni acquisite dall'INPS, i complessivi effetti di maggiore spesa, che si realizzano nel caso in cui la retribuzione degli effettivi periodi cui si riferisce l'accredito figurativo è più elevata rispetto alla media annua, sono compensati dagli effetti di minore spesa che si riscontrano nel caso opposto, con conseguente complessiva assenza di apprezzabili effetti onerosi.

**Articolo 44 (Comunicazione delle imprese di assicurazione all'INPS).**

In ordine alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità da parte dell'INPS di svolgere le attività previste dalla nuova procedura introdotta dalla norma in esame, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto proponente della norma in esame e nella sua qualità di amministrazione vigilante dell'INPS.

**Articolo 45 (Disposizioni riguardanti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane).**

Circa l'avviso richiesto dal relatore, si fa presente che la disposizione, che attiene all'inopponibilità nei confronti dell'INPS degli atti di modifica di stato delle imprese artigiane trascorsi due anni dal verificarsi dei presupposti della modifica stessa, non comporta responsabilità dell'Istituto previdenziale circa omesse o inesatte comunicazioni delle imprese artigiane.

**Articolo 47 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).**

Il relatore ritiene necessari chiarimenti sull'esatta portata normativa della disposizione, allo scopo di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infatti, la disposizione in esame potrebbe implicare una prosecuzione del pagamento della contribuzione figurativa fino e anche oltre limiti di età attualmente previsti, allo scopo di permettere agli interessati sia la liquidazione di un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia) di importo superiore a quello che percepirebbero a normativa vigente, sia eventualmente il ritorno al lavoro. La disposizione potrebbe quindi comportare maggiori oneri, che andrebbero quantificati, allo scopo di individuare la corrispondente copertura. Inoltre, non risulta chiaro se, optando per il beneficio in esame, l'interessato continuerebbe o meno a godere dell'assegno mensile di assistenza. Al riguardo, si conviene

con le osservazioni del relatore, segnalando che sulla disposizione, introdotta dal Senato e priva di relazione tecnica, lo scrivente ha in più occasioni segnalato la necessità che il competente Ministero del lavoro, sulla base dei dati in possesso dell'INPS, fornisca una dettagliata relazione tecnica, relativa agli effetti finanziari della disposizione.

**Articolo 49 (Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie).**

Con riferimento a quanto rappresentato dal relatore, si fa presente quanto segue. La disposizione è finalizzata a risolvere la questione dell'assegno *una tantum* in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previsto dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1992, si fa presente che il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di una diversa soluzione rispetto a quella contenuta nel predetto articolo 49, proponendo un

emendamento all'A.S. 1955 (Conversione in legge del decreto-legge n. 194 del 2009 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative). Ciò in quanto:

l'incremento dell'autorizzazione di spesa viene correttamente proposto solo per l'anno 2010, anziché per gli anni 2009 e 2010 come disposto dall'articolo 49;

l'onere necessario risulterebbe essere pari a 120 milioni di euro secondo le stime più aggiornate e non 110 milioni di euro;

sarebbe auspicabile utilizzare un veicolo normativo più veloce, in funzione delle aspettative dei soggetti danneggiati e dei termini di legge stabiliti per procedere alle liquidazioni di cui trattasi (scadenti appunto nel 2010).

Su tale emendamento lo scrivente Dipartimento ha espresso il proprio nulla osta. In tali termini, qualora il Ministero della salute confermasse l'intendimento di proporre l'emendamento all'A.S. 1955, l'attuale articolo 49 andrebbe soppresso.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno ..... 75

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 75

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2956*) ..... 75

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato.**

**C. 3071 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3071, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repres-

sione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganali, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo non pregiudica gli obblighi in materia doganale derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, mentre il paragrafo 3 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, e precisa che esso non riguarda l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. Ai sensi del paragrafo 2 le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, mentre il paragrafo 3 specifica che l'assistenza è fornita da ciascuna Amministrazione in conformità al proprio ordinamento e nei limiti della propria competenza e dei propri mezzi.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale nazionale e le procedure doganali rilevati per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni di cui dispongono relative alle nuove tecniche di

applicazione della legislazione doganale ed ai nuovi strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali si comunichino reciprocamente tutte le informazioni utili sulla regolarità nell'importazione ed esportazione di merci da una Parte contraente all'altra.

L'articolo 6 prevede che le Amministrazioni doganali si scambino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella riscossione di dazi, tasse e tributi doganali, nonché l'applicazione dei divieti, delle restrizioni e dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 7 ciascuna Amministrazione si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 8 prevede, al paragrafo 1, lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

L'articolo 10 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

L'articolo 11 detta le disposizioni in materia di recupero dei crediti relativi a diritti, tasse, spese e interessi concernenti importazioni o esportazioni. Al riguardo si

prevede, in particolare, le modalità ed i contenuti della richiesta di recupero crediti che l'Amministrazione interessata invia all'altra Amministrazione, la quale deve essere accompagnata da copia ufficiale o conforme del titolo esecutivo.

In tale contesto, specifica che l'Amministrazione adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare, e che essa può differire o rateizzarne il pagamento, previo consenso dell'Amministrazione richiedente. Il credito è riscosso nella valuta dell'Amministrazione adita, al cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta, e le somme recuperate sono trasmesse senza indugio, al cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazione richiedente, dedotte le spese.

L'articolo 12 disciplina i casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico. In particolare, si prevede, al paragrafo 1, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile. La disposizione specifica, ai paragrafi 2 e 3, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che i documenti, le informazioni e l'intelligence trasmessi sono accompagnati da ogni notizia che ne permetta l'utilizzo e l'interpretazione.

L'articolo 13 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti. Il paragrafo 3 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove necessario, le informazioni ricevute alla

Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE. Il paragrafo 4 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.

L'articolo 14 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare, nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate in lingua inglese o in altra lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni.

Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste di assistenza.

L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità.

L'articolo 16 prevede invece, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano consultare documenti, dossier e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali di proprio interesse, procurarsi copia di tali documenti, o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi del paragrafo 2 i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati

nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche oggetti, atti o documenti necessari per i procedimenti. La richiesta dovrà precisare il procedimento e la veste in cui l'agente dovrà parteciparvi, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa e non più obbligatoria l'esecuzione della medesima.

Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.

L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 21 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni relative all'applicazione dell'Accordo.

In tale contesto, il paragrafo 2 istituisce una Commissione mista italo-norvegese, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle accise norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi. Ai sensi del paragrafo 3, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.

L'articolo 22 stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 24 dispone in merito all'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica; l'articolo 25 regola la durata dell'Accordo, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica, salva la conclusione dei procedimenti in corso, mentre l'articolo 26 regola il riesame dell'Accordo medesimo.

L'Allegato all'Accordo, contiene infine i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 17.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che all'onere si faccia

fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, relativa all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.

L'articolo 4 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Alberto FLUVI (PD), pur valutando favorevolmente l'Accordo di cui si propone la ratifica, manifesta perplessità in ordine alle modalità di copertura degli oneri finanziari individuate nell'articolo 3 del disegno di legge, che riduce, sia pure di un importo non ragguardevole, i fondi destinati alla lotta contro la desertificazione nei Paesi che ne sono gravemente colpiti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2956).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, come già preannunciato, è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 2956 Mosca, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

La proposta, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge C. 2426 Golfo, è stata abbinata a quest'ultima.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge n. 2956, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 indica, al comma 1, che la finalità dell'iniziativa legislativa è quella di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne alla vita sociale ed economica del Paese, avendo riguardo anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione femminile, e sottolinea inoltre, al comma 2, che la proposta ha altresì lo scopo di promuovere l'eguaglianza di genere all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società a partecipazione statale.

L'articolo 2 reca, al comma 1, disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 1 della proposta di legge C. 2426. In particolare vengono inseriti due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'articolo 147-*ter* del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il primo prevede che lo statuto della società quotate stabilisca l'obbligo di effettuare il riparto degli amministratori assicurando l'equilibrio tra i generi, e garantendo al genere meno rappresentato almeno un terzo dei posti, mentre il secondo demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione delle sanzioni per la mancata ottemperanza a tale obbligo.

Rispetto al testo della proposta di legge C. 2426 si prevede inoltre che il criterio di riparto degli amministratori da eleggere,

volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, si applica per tre mandati consecutivi.

Il comma 2 inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 148 del TUF, un nuovo comma 1-*bis*, il quale estende al collegio sindacale le medesime previsioni normative dettate in relazione all'organo di amministrazione, anche in questo caso per tre mandati consecutivi.

Il comma 3 sostituisce il comma 2 del citato articolo 148, prevedendo che la CONSOB, nel regolamento con il quale stabilisce le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 148, prescriva anche le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'articolo 3 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2426, relativamente al termine a partire dal quale si applicano le nuove

disposizioni del TUF introdotte dall'intervento legislativo. Rispetto al testo della proposta di legge C. 2426 viene aggiunto il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 2, e si specifica che le nuove disposizioni si applicano, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 estende le disposizioni previste dai commi 1-*bis* degli articoli 147-*ter* e 148 del TUF per i consigli di amministrazione e per i collegi sindacali delle società quotate, anche alle società a partecipazione statale con capitale interamente pubblico o misto, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-02174 Vannucci: Rafforzamento dell'organico presso il plesso scolastico di Carpegna facente capo all'Istituto comprensivo di Macerata Feltria (PU) .....	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-01864 Ghizzoni: Sulla situazione della scuola dell'infanzia nella provincia di Modena ..	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-01951 Garagnani: Dichiarazioni rese dai dirigenti delle scuole XXI Aprile e Cremonini di Bologna sulla « riforma Gelmini » .....	82
5-02059 De Pasquale: Sul caso di un alunno dell'Istituto comprensivo di Vicchio del Mugello .....	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-02091 Giulietti: Sulla nascita della holding « The space cinema » .....	83
5-02106 Marco Carra: Sull'approvazione del progetto di ristrutturazione di un'abitazione da parte del Comune di Mantova .....	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	98
5-02115 Bachelet: Questioni relative all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) .....	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-02122 Bragantini: Questioni inerenti la riscossione di tributi dei diritti connessi a quello d'autore da parte del consorzio SCF .....	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-02160 Mazzuca: Reperimento delle risorse necessarie per il restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna .....	84
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	103

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ). .....	85
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di rappresentanti di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) e CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	90
---	----

## SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i> ) .....	91
ALLEGATO 8 ( <i>Nuovo testo elaborato</i> ) .....	104
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2550 Reguzzoni</i> ). .....	91
AVVERTENZA .....	92

## INTERROGAZIONI

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**5-02174 Vannucci: Rafforzamento dell'organico presso il plesso scolastico di Carpegna facente capo all'Istituto comprensivo di Macerata Feltria (PU).**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che l'accorpamento delle classi terza e quarta non è conforme alla normativa vigente, anche in considerazione del fatto che vi è un alunno con disabilità.

Sottolinea inoltre che di fatto non viene data alcuna risposta, in quanto nella risposta si fa esclusivamente un'analisi generale, senza soffermarsi sul caso specifico.

Sottolinea, in conclusione, che è stata sprecata un'occasione importante al fine di dare un'interpretazione uniforme alle norme riguardanti la tematica oggetto dell'interrogazione.

**5-01864 Ghizzoni: Sulla situazione della scuola dell'infanzia nella provincia di Modena.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara ammutolita oltre che insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che non è più accettabile che non vengano fornite di fatto risposte alle proprie interrogazioni. Auspica che il sottosegretario intervenga al fine di porre fine a tale situazione. Sottolinea che nella risposta non si dà nessuna indicazione rispetto al fatto che 180 bambini non hanno trovato posto nella scuola dell'infanzia nella provincia di Modena. Segnala che nella risposta non ci sofferma su tale questione e si danno invece altri ragguagli. Aggiunge altresì che la provincia di Modena ha fatto investimenti importanti per la scuola dell'infanzia, auspicando infine che episodi del genere non si ripetano più.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si riserva di fornire ulteriori elementi di risposta integrativi.

**5-01951 Garagnani: Dichiarazioni rese dai dirigenti delle scuole XXI Aprile e Cremonini di Bologna sulla « riforma Gelmini ».**

Luigi NICOLAIS, *presidente*, constata l'assenza dell'onorevole Garagnani, si intende abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

**5-02059 De Pasquale: Sul caso di un alunno dell'Istituto comprensivo di Vicchio del Mugello.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, segnalando che per quel che riguarda la prima parte dell'interrogazione si è effettivamente provveduto per 9 ore con riferimento alla scuola di Vicchio. Rileva peraltro che ciò è avvenuto dopo la presentazione della propria interrogazione e che in ogni caso la misura prevista non sarà sufficiente. Non è invece soddisfatta della seconda parte della risposta, in quanto per la Regione Toscana a fronte di 600 alunni in più sono stati assegnati solo 2 docenti di sostegno in più. Riterrebbe quindi opportuno che il Governo spiegasse in base a quali criteri sono stati assegnati i 500 posti in organico in più per quel che riguarda i docenti di sostegno.

**5-02091 Giulietti: Sulla nascita della holding « The space cinema ».**

Luigi NICOLAIS, *presidente*, informa che l'onorevole Giulietti ha fatto pervenire una nota nella quale informa di non poter essere presente alla seduta odierna, chiedendo il rinvio dell'interrogazione all'ordine del giorno. Rinvia quindi lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

**5-02106 Marco Carra: Sull'approvazione del progetto di ristrutturazione di un'abitazione da parte del Comune di Mantova.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che ancora una volta viene addebitata agli enti locali la mancata realizzazione di un progetto importante. Sottolinea, in particolare, che andrebbe sempre trovata una sintesi efficace tra l'esigenza di tutelare il patrimonio culturale di Mantova e quella di incentivare importanti investimenti e interventi in materia di fonti rinnovabili.

**5-02115 Bachelet: Questioni relative all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Battista BACHELET (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto. Rileva come l'esistenza del rapporto commissionato nel 2007 dal Ministro *pro tempore* Padoa Schioppa in materia di valutazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sia stata confermata dagli estensori stessi del rapporto, da lui interpellati, nonché dallo stesso Professor Padoa Schioppa. Sia gli estensori che l'ex Ministro hanno confermato che il Rapporto era stato stilato per essere trasmesso al Governo e, quindi, l'unico soggetto competente a divulgarlo è l'Esecutivo stesso, a cui era stato trasmesso per competenza nel momento della successione. Stigmatizza il fatto che il Governo nella risposta dichiara di non avere questo rapporto. Quindi rileva che ci si trova in una situazione paradossale in cui gli estensori dichiarano di averlo consegnato e che solo il Governo ha l'autorità per divulgarlo mentre l'Esecutivo dichiara di non possederlo. Osserva che è difficile capire cosa significhi questa risposta cioè se essa voglia sottolineare che nella burocrazia si perdono documenti rilevanti oppure se si voglia operare una burla nei confronti del deputato interrogante. Per quello che riguarda l'altro punto dell'interrogazione sottolinea che ci si inten-

deva riferire ad una Commissione di valutazione di pari non nominata dagli stessi che devono essere valutati. Rileva invece come il *panel* in questione sia stato nominato dalla stessa Fondazione che doveva essere valutata. Sottolinea come il Governo ricorda inoltre di non voler acquisire ulteriori strumenti di valutazione rispondenti agli *standard* internazionali, a causa di carenze economiche. Ritene che anche questa risposta contenga dei profili umoristici in quanto del grande finanziamento ricevuto per un totale di 518 milioni di euro da parte dello Stato risulta che l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ne abbia spesi fino ad ora solo un centinaio. Per quello che riguarda la posizione del professor Cingolani nella risposta si rileva che non nello stesso momento il professore sia stato direttore del National Nanotechnology laboratory (NNL) di Lecce e dell'IIT, ma fino al 2004 direttore di NNL e successivamente dell'IIT. Sembrerebbe essere trascurato quindi un aspetto particolare in quanto contemporaneamente lo stesso Cingolani ricopriva il ruolo di direttore transitorio dell'Istituto di Fisica della materia. Osserva come, per quello che riguarda il ruolo di *Fund Agency*, esso è riconducibile alla funzione di istituto. Ricorda come con la legge n. 133 del 2008 il mandato di costruzione di una rete di laboratori nazionali è stato ribadito. Sottolinea come nella interrogazione chiedeva modalità di erogazione dei fondi intendendosi ovviamente da chi questi fondi vengono decisi o attribuiti. Sottolinea come per l'IIT non esistono regole *standard* di regolazione in quanto l'istituto non è valutato dal CIVR e non è valutato dall'ANVUR. Osserva come non essendovi *panel* esterni preposti a questa funzione ne deduce che la ripartizione dei fondi è affidata alla discrezionalità del professor Cingolani e Grilli. Sottolinea che dopo un anno basato sulla discrezionalità forse per questo istituto strategico si poteva pensare ad una valutazione di livello internazionale non diversamente da quanto avviene negli istituti internazionali come ad esempio nel

*Max Planck Institute*, organismo di ricerca da lui ben conosciuto avendovi collaborato per diversi anni.

**5-02122 Bragantini: Questioni inerenti la riscossione di tributi dei diritti connessi a quello d'autore da parte del consorzio SCF.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Matteo BRAGANTINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritene la risposta almeno in parte competente. Rileva però che per la seconda parte non risulta chiara la posizione del consorzio SCF. Ricorda come il consorzio in oggetto sia formato da privati e nonostante tale natura sembra utilizzare costantemente la Guardia di Finanza per la riscossione dei tributi inerenti ai diritti connessi al diritto d'autore. Ribadisce quindi la non comprensione di come un consorzio privato di tipo mutualistico possa servirsi della Guardia di Finanza che è un'Istituzione dello Stato.

**5-02160 Mazzuca: Reperimento delle risorse necessarie per il restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto. Sottolinea come abbia apprezzato molto la risposta del ministero laddove si evince lo stanziamento per il 2010 di 1 milione di euro in favore della Basilica di Santo Stefano a Bologna. Esprime quindi piena soddisfazione per l'intervento del ministro Bondi volto a dare nuova vita a un gioiello storico e artistico come la Basilica di Santo Stefano.

Luigi NICOLAIS *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.**

**Atto n. 178.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito dalla legge n. 189 del 2008. Sottolinea che il comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004 (introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2007) prevede che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebita-

mento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593/u.p.b.1.2.8) anche se era stato previsto, limitatamente all'anno 2007, dall'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007. Ricorda che esso è, appunto, finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, è stato successivamente rifinanziato. Pertanto, il preambolo allo schema di decreto n. 178 in esame indica le disponibilità del suddetto Fondo come pari 547 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo, sulla base delle norme citate in nota, reca anche disponibilità pari a 131,5 milioni di euro per il 2011 e a 54 milioni di euro per il 2012.

Sottolinea che l'utilizzo del Fondo disposto dallo schema di decreto in esame è pari a 68,2 milioni di euro per il 2010. La dotazione del Fondo residua risulterebbe, pertanto, pari a 478,9 milioni per il 2010. Segnala peraltro che è in corso di esame presso la Camera lo schema di decreto n. 179, il quale – scontando gli utilizzi del Fondo previsti per il 2010 dallo schema di decreto ministeriale n. 178 – dispone un ulteriore utilizzo del Fondo, pari a 434,6 milioni di euro per il 2010 e a 40,2 milioni per il 2011 al fine di compensare l'attualizzazione di contributi pluriennali per la realizzazione di inter-

venti infrastrutturali nei settori trasporti, stradali, portuali e ferroviari, rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS). Al netto di tale ulteriore utilizzo, la dotazione del Fondo residua risulta pari a 44,2 milioni per il 2010, 91,3 milioni per il 2011 e a 54 milioni per il 2012. Va infine segnalato che con due decreti legge intervenuti a fine anno, ed in corso di conversione (decreto-legge n. 194 del 2009, articolo 1, comma 23, e decreto-legge n. 195 del 2009, articolo 18, comma 1, lett. a), le dotazioni del Fondo sono state ulteriormente ridotte di 43,9 milioni per il 2010 e di 8,7 milioni per il 2011, mentre sono state incrementate di 35,3 milioni per il 2012. Le disponibilità residuali del Fondo risulterebbero pertanto pari a 0,3 milioni di euro per il 2010, a 82,6 milioni di euro per il 2011 ed a 89,3 milioni di euro per il 2012. Ricorda che lo schema di decreto in esame stabilisce che per la compensazione degli effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto conseguenti all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali da parte di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, pari a 68,2 milioni di euro per il 2010, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. La relazione illustrativa specifica che i contributi pluriennali il cui utilizzo ha determinato l'effetto peggiorativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'importo sopra indicato e per l'anno 2010 sono quelli derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La disposizione citata ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per una serie di interventi infrastrutturali appositamente elencati. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2008, la quota di tale contributo da destinare ad

interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata, quindi, determinata in euro 7.163.500 annui per quindici anni. Sempre la relazione illustrativa evidenzia che gli interventi mirano sia alla riqualificazione che alla valorizzazione dei siti culturali, e sottolinea che con le risorse in questione sono state finanziate anche iniziative per la tutela del paesaggio e per attività culturali e di spettacolo, con l'adeguamento delle strutture e con la promozione di investimenti in manifestazioni ed eventi.

Precisa inoltre che gli effetti in esame possono prodursi, come nel caso che si è determinato per i contributi pluriennali in questione, in relazione ai differenti criteri che disciplinano l'iscrizione delle poste contabili nei tre saldi di finanza pubblica. Rammenta in proposito che mentre il saldo netto da finanziare (SNF) registra le poste di spesa secondo il criterio della competenza finanziaria, vale a dire con riferimento al momento in cui le risorse escono dalla disponibilità dello Stato e vengono imputate nei corrispondenti capitoli di bilancio, il fabbisogno, invece, misura i pagamenti nel momento in cui le risorse escono dalla tesoreria; l'indebitamento netto, a sua volta, segue un diverso criterio di contabilizzazione, quello della competenza economica (c.d. Sec95), registrando le operazioni quando se ne manifestano gli effetti economici, anziché (come per il SNF) quando la spesa è decisa formalmente ovvero allorché (come per il fabbisogno) essa dà luogo a flusso di fondi. Ne consegue che mentre l'ammontare di spesa iscritto nel saldo netto da finanziare ha carattere dispositivo, l'iscrizione delle poste contabili nei saldi di fabbisogno e di indebitamento ha invece natura previsionale, potendo di conseguenza verificarsi andamenti non coincidenti con quanto inizialmente previsto. È questa la situazione che si è verificata per i contributi pluriennali oggetto del provvedimento in esame, a seguito del procedimento di « attualizzazione » dei contributi medesimi. In base a tale procedimento, in sostanza, il beneficiario viene autorizzato a porre in essere un mutuo, o altra operazione fi-

nanziaria, il cui onere di rimborso è posto a totale o parziale carico dello Stato a valere sul contributo pluriennale: in tal modo, attraverso l'utilizzo del ricavo netto del mutuo – consistente nel « tiraggio » effettivo sullo stanziamento disposto, in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) – il beneficiario dispone nei tempi dovuti, nel corso del periodo di realizzazione dell'opera, dei finanziamenti necessari al pagamento dei SAL. Aggiunge che l'utilizzo dei contributi pluriennali per il tramite dell'attualizzazione comporta sui saldi i seguenti effetti: sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato annualmente l'importo del contributo stabilito dalla norma; sul fabbisogno e sull'indebitamento (che per le spese di conto capitale, come quelle in questione, registrano effetti pressoché coincidenti) viene registrato annualmente un importo pari alla previsione di « tiraggio » del mutuo in relazione ai SAL stimati. In relazione all'effettivo andamento delle opere cui sono destinati i contributi in questione può quindi determinarsi un effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento che può risultare superiore a quanto inizialmente previsto, con la conseguente necessità di attingere al Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Rileva quindi in merito alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa – che la stessa è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003 per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La medesima disposizione ha previsto che annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società, mentre la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria. Sempre ai sensi della disposizione citata, per lo svolgimento delle sue funzioni la società può contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), nei limiti delle

quote già preordinate come limiti d'impegno, secondo criteri definiti da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda, in proposito, che l'articolo da ultimo richiamato ha riservato il 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, appunto, per la definizione dei criteri al regolamento interministeriale. Nelle more dell'adozione del regolamento, l'articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito dalla legge n. 128 del 2004, ha poi introdotto una disciplina transitoria disponendo che con decreto interministeriale fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento. Il medesimo decreto-legge ha, inoltre, previsto l'adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi da finanziare a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione, da stipulare tra ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi. Ricorda che la disciplina transitoria è stata poi prorogata, con successive disposizioni, fino al 31 dicembre 2008. Al riguardo, ricorda che per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007 ai progetti di intervento sui beni e le attività culturali è stato destinato un ulteriore 2 per cento. I criteri e le modalità per l'utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sono quindi stati adottati con il decreto ministeriale 24 settembre 2008, n. 182, entrato in vigore il 3 dicembre 2008. Ai sensi del decreto ministeriale n. 182 del 2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3 per cento da destinare a interventi a

favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3 per cento per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità, ossia: promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili; assicurare interventi di tutela paesaggistica per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio in misura non inferiore al 30 per cento delle risorse disponibili; promuovere interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo in misura non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie. Le proposte di intervento devono pervenire ad ARCUS S.p.A. Il programma degli interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero per i Beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.

Precisa ancora che il decreto prevede, infine, che per la realizzazione degli interventi ARCUS S.p.A. può chiedere al Ministero per i Beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizza-

zione dei contributi pluriennali. Per completezza ricorda che, quanto al reperimento delle risorse, ed agli strumenti tramite i quali garantirne un costante afflusso, in base all'articolo 3, comma 5, dello statuto<sup>13</sup>, ARCUS « può compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni ». Inoltre, in base a quanto si prevede nell'articolo 3, comma 4, dello statuto, ARCUS può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Segnala, infine, che con riferimento alla formulazione del testo, all'articolo 1 sembrerebbe opportuno sostituire l'espressione « Fondo compensativo » con l'espressione « Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali ».

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che la legge n. 289 del 2002 prevede che il 3 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di opere infrastrutturali di preminente interesse nazionale, cosiddetta legge obbiettivo, è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi sui beni e le attività culturali. Sottolinea che il MiBAC assegna tali risorse alla Società ARCUS

S.p.A che provvede al finanziamento di appositi progetti inseriti in un programma annuale approvato con decreto interministeriale MiBAC – MIT. Ricorda che le risorse in questione, iscritte in apposito capitolo di bilancio del MiBAC, consistono in contributi pluriennali, in genere quindicennali, che ARCUS utilizza mediante l'attualizzazione dei contributi medesimi quale risultato dell'accensione di mutui con istituti bancari, il cui rimborso, per quota capitale e interessi, avviene ad opera del Ministero medesimo. Rileva quindi che la pertinente normativa in materia di contributi pluriennali (articolo 4, comma 177-*bis* della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni) prevede che l'utilizzo dei contributi medesimi è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto conseguenti all'accensione dei mutui suddetti. Sottolinea che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – è risultato che l'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di quota parte delle risorse trasferite dal MIT al MiBAC e destinate ad ARCUS, comporta un effetto peggiorativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari ad euro 68,2 milioni, è stato predisposto il presente decreto, all'esame delle competenti commissioni parlamentari, con il quale si fornisce la copertura finanziaria dell'onere suddetto, posta a carico dello specifico fondo istituito nello stato di previsione del MEF.

Aggiunge inoltre che a seguito dell'emissione del parere da parte delle Commissioni parlamentari e della conseguente firma da parte del Ministro dell'economia e delle finanze si potrà procedere all'adozione del citato provvedimento interministeriale per l'autorizzazione alla stipula dei mutui. Ricorda come al decreto sia allegato il programma degli interventi da finanziare attraverso l'ARCUS. Tale protocollo con le linee guida ha individuato i criteri ai quali si deve attenere l'ARCUS

nella fase istruttoria nel finanziare i progetti in quanto nel passato è accaduto che sono stati finanziati progetti non particolarmente rilevanti. Sottolinea quindi che è stato operato un grande sforzo in quanto si trattava di valutare una mole di progetti lasciati anche dal pregresso Governo, di cui peraltro alcuni validi che sono stati infatti confermati. Ritiene quindi che questa fase istruttoria complessa sia stata agevolata nell'*iter* dalla presenza delle linee guida. Segnala, infine, che l'Amministrazione non ritenga sussistono motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea che considerazioni positive possono essere espresse quando si tratta di finanziamenti alla cultura. Ritiene però importante aggiungere che occorre essere consci che l'ARCUS è uno strumento complesso e difficile da gestire. Ritiene importante poter acquisire nella giornata di domani il testo del protocollo comprendente le linee guida; osservando che in mancanza di tale strumento sia difficile comprendere quali siano i nuovi criteri istruttori. Rammonta come nel discutere in Comitato ristretto la nuova legge sullo spettacolo dal vivo è emerso con chiarezza come l'ARCUS non possa più finanziare la spesa corrente, cosa che invece oggi avviene, come evidenziato dalla relazione. Osserva quindi che finanziare con un fondo per le infrastrutture manifestazioni ed eventi appare strano, anche se rileva che tale comportamento è stato seguito anche da altri Governi. Ribadisce che i finanziamenti dell'ARCUS devono essere usati per investimenti strutturali ed invece per quello che riguarda le manifestazioni e gli eventi culturali deve essere il FUS a provvedere. Sottolinea l'importanza della relazione annuale che deve essere presentata alle Camere, comprendente la definizione degli interventi, senza la quale è difficile entrare nel merito. Aggiunge che la valutazione dei criteri può essere oggetto di molte discussioni da parte del Parlamento che ha diritto ad intervenire in

materia; attualmente il Parlamento invece non sembra avere alcuna prerogativa nella redazione delle linee guida. Ribadisce ancora una volta che le osservazioni critiche sono espresse comunque nell'ambito di una valutazione positiva sullo stanziamento inerente il provvedimento in oggetto. Vi è una primazia del ministero dell'economia rispetto agli interventi che si possono sviluppare nel Parlamento. Chiede di poter acquisire agli atti i documenti indicati dal rappresentante del Governo prima di procedere alla conclusione del provvedimento in titolo. Auspica in ogni caso che si possa trovare una condivisione sugli stanziamenti e sulle finalità a vantaggio delle attività culturali e dello spettacolo in Italia.

Luigi NICOLAIS *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 13.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Luigi NICOLAIS.*

### **La seduta comincia alle 13.**

#### **Sullo stato della ricerca in Italia.**

**Audizione di rappresentanti di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) e CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, il dottore Guido FIEGNA, *componente del Comitato nazionale valutazione sistema universitario (CNVSU)* e il professore Franco CUCCURULLO, *presidente del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)*.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere osservazioni, i deputati Luigi NICOLAIS (PD), Giovanni Battista BACHELET (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Emerenzio BARBIERI (Pdl) e Valentina APREA, *presidente*.

Rispondono il professor Franco CUCCURULLO e il dottor Guido FIEGNA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, della relazione presentata dal professor Cuccurullo.

Ringrazia gli auditi e introduce l'audizione del professore Roberto Petronzio, *presidente dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN)*.

Il professore Roberto PETRONZIO, *presidente dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e svolgere osservazioni, Giovanni Battista BACHELET (PD).

Risponde il professor Roberto PETRONZIO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

### **La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.**

**C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (*vedi allegato 8*). Propone quindi di fissare un termine breve per la presentazione degli emendamenti, per esempio alle ore 16 di oggi, preannunciando fin da adesso la disponibilità del proprio gruppo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Sabina ROSSA (PD) valuta positivamente il provvedimento, ricordando che lo stesso costituisce una sintesi delle varie questioni esaminate nell'ambito del Comitato ristretto. Sottolinea altresì che la legge in esame rappresenta una occasione importante da non sprecare.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta formulata dal collega Barbieri, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della proposta di legge C. 2131, adottata come testo base, alle ore 16 di oggi.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.**  
**Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2550 Reguzzoni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stato richiesto dai deputati Goisis ed altri l'abbinamento della proposta di legge Reguzzoni ed altri n. 2550, recante: « Istituzione di un Fondo per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizola Ticino, alla proposta di legge n. 2165 Anna Teresa Formisano, della quale la Commissione ha già avviato l'esame, modificando il testo originario.

Propone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge n. 2550 Reguzzoni ed altri alla proposta di legge C. 2165.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento della proposta di legge n. 2550 Reguzzoni ed altri alla proposta di legge n. 2165.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.  
C. 2393 Pisicchio.*

*Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri in-*

*terni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.  
C. 2955 Garagnani.*

*ATTI COMUNITARI*

*Libro verde: Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento.  
COM(2009)329 def.*

*Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle Regioni: Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore  
COM(2009)487 def.*

ALLEGATO 1

**5-02174 Vannucci: Rafforzamento dell'organico presso il plesso scolastico di Carpegna facente capo all'Istituto comprensivo di Macerata Feltria (PU).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'atto di sindacato ispettivo in discussione, premetto che il plesso scolastico di Carpegna fa parte dell'istituto comprensivo di Macerata Feltria il cui bacino di utenza comprende quattro Comuni: Macerata Feltria, Carpegna, Montecopiolo e Pietrarubbia.

La pluriclasse alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante è stata in realtà autorizzata ed attivata nell'anno scolastico 2007/2008 in quanto, in quell'anno scolastico, erano pervenute istanze di frequenza alla classe prima da parte di un numero troppo esiguo di bambini (solo 8 e, quindi, inferiore alle 10 unità), che non consentiva di attivare una classe prima autonoma.

L'indicazione dell'ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino al dirigente scolastico era stata quella di indirizzare le iscrizioni dei bambini di Carpegna negli altri tre plessi di scuola primaria dell'istituto comprensivo atteso che nel predetto anno scolastico nell'istituto comprensivo in questione avevano chiesto di essere iscritti alla classe prima complessivamente n. 43 allievi. Ciò in quanto il servizio scolastico deve essere organizzato sulla base delle strutture e delle risorse disponibili che, nel caso in specie, sono dislocate nei suddetti quattro comuni.

Alla decisione dell'Amministrazione scolastica di non autorizzare il funzionamento della classe prima nel plesso di Carpegna e di ripartire le iscrizioni negli

altri plessi, il Dirigente scolastico *pro tempore* e le famiglie dei bambini interessati hanno risposto con la richiesta di costituire una pluriclasse con la classe seconda già funzionante. La pluriclasse in questione quindi è stata costituita per assecondare le richieste e le esigenze delle famiglie che nell'anno scolastico 2007-2008 non avevano ritenuto di accettare la soluzione proposta dall'ufficio scolastico provinciale di far frequentare agli otto bambini residenti nel comune di Carpegna la classe prima negli altri plessi dell'istituto comprensivo di Macerata Feltria, considerati dai genitori sedi disagiate ed eccessivamente distanti.

Ciò precisato faccio presente che il dirigente scolastico anche per il corrente anno scolastico può disporre la divisione dei 22 bambini in gruppi per le attività didattiche ritenute più impegnative. Le risorse assegnate all'istituto comprensivo di Macerata Feltria consentono di prevedere e realizzare una diversa modulazione dell'attività didattica.

L'ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino infatti ha sempre tenuto conto del disagio e dei problemi dei piccoli comuni montani ed anche per il corrente anno scolastico all'istituto in questione è stato complessivamente attribuito un numero di docenti maggiore rispetto a quello spettante in rapporto al fabbisogno orario.

Per la scuola primaria, a fronte di n. 13 classi attivate è stato autorizzato un

organico di personale docente di 17 docenti di scuola comune, 27 ore per l'insegnamento della lingua inglese, 34 ore per l'insegnamento della religione cattolica e 2 docenti di sostegno.

Tenuto conto che la popolazione scolastica della scuola primaria dell'istituto-

comprensivo in parola è pari a n. 201 allievi, si ha una media di un docente per ogni 10 bambini frequentanti.

Si ritiene pertanto che l'organico autorizzato per il corrente anno scolastico 2009-2010 garantisca il pieno rispetto del diritto allo studio.

## ALLEGATO 2

**5-01864 Ghizzoni: Sulla situazione della scuola dell'infanzia nella provincia di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si è più volte riferito in questa sede, rispondendo ad interrogazioni parlamentari in materia di organici del personale docente, che nel quadro del provvedimenti di finanza pubblica assunti con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono state introdotte disposizioni in materia di organizzazione scolastica (articolo 64) finalizzate a dare qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico ed a qualificare appieno il personale docente.

Nell'ambito del provvedimenti previsti dal citato articolo 64, vi è quello riguardante l'incremento graduale di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, del rapporto docenti/alunni al fine di adeguare alla media europea; obiettivo, questo, da raggiungere sulla base di un piano programmatico di interventi volto a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico.

Con riguardo in particolare alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, come precisato nella circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale sugli organici di detto personale, gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico hanno richiesto confronti ed interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento, di distribuzione della rete scola-

stica e del punti di erogazione del servizio nonché di fruizione del diritto allo studio.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché del contesto con rilevante numero di alunni stranieri.

Il decreto interministeriale ha previsto anche che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'anno scolastico 2009-2010, avvenissero in parte in organico di diritto e per una quota in organico di fatto al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale scolastico, anche a tutela della continuità didattica.

Con circolare n. 63 del 6 luglio 2009, con la quale state fornite agli uffici scolastici regionali le annuali indicazioni per l'adeguamento dell'organico del personale docente alla situazione di fatto, è stato anche sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto devono tendere ad una puntuale utilizzazione del personale in situazione di esubero, tenendo conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie e dell'avvio del riordino del primo ciclo.

Quanto alla situazione delle scuole dell'infanzia del comune di Modena il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale ha precisato che l'ufficio medesimo dopo aver concordato con i dirigenti scolastici del territorio e con le rappresentanze sindacali della provincia i criteri di priorità in materia di organico, nell'ambito del contingente assegnato ha soddisfatto tutte le richieste delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle di tempo pieno e prolungato, della scuola carceraria, dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali. Inoltre ha istituito due nuove sezioni di scuola dell'infanzia che risultano essere nella provincia 406 rispetto alle 404 funzionanti nel decorso anno scolastico.

Giova far presente che le assegnazioni delle sezioni di scuola dell'infanzia sul territorio seguono criteri di integrazione con l'offerta delle scuole paritarie.

Si evidenzia comunque che le sezioni statali di scuola dell'infanzia nella provincia di Modena rispondono da sole al 55 per cento delle esigenze delle famiglie, prima percentuale in Emilia Romagna e tra le più alte a livello nazionale.

Concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia l'accordo intervenuto in data 29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane per

sostenere il processo di diffusione e il rafforzamento del servizio educativo integrato destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (sezioni primavera) che è previsto dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 ed al quale è stata già data attuazione per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009.

Il servizio viene finanziato con fondi statali a carico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e del Dipartimento per la famiglia.

I contributi statali vengono, comunque, integrati, a livello territoriale, da risorse regionali, che possono consentire anche l'attivazione di ulteriori sezioni primavera.

Il Ministero appena ricevuto il testo dell'Accordo lo ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali per consentire a ciascun Ufficio di procedere, in tempi rapidi, alla definizione della Intesa con la Regione, sentita l'ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l'attivazione del servizio educativo definiti dal decreto direttoriale n. 9 dello scorso 11 novembre.

In Emilia Romagna l'istruttoria è ancora in corso; secondo le assicurazioni fornite dall'ufficio scolastico regionale saranno attivate sezioni primavera almeno nello stesso numero di quelle che hanno funzionato nel decorso anno scolastico.

## ALLEGATO 3

**5-02059 De Pasquale: Sul caso di un alunno dell'Istituto comprensivo di Vicchio del Mugello.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al caso evidenziato dall'Onorevole interrogante, faccio presente che le difficoltà segnalate sono da ricondurre alla tardiva iscrizione dell'alunno disabile presso l'istituto comprensivo di Vicchio.

Tale tardivo ingresso ha richiesto infatti la modifica del precedente assetto dell'organizzazione scolastica, frutto di un'attenta pianificazione delle risorse effettuata in fase di assegnazione dell'organico di fatto 2009/10.

La situazione della scuola di Vicchio, secondo quanto riferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, è comunque stata prontamente ripresa in esame fin dall'inizio della frequenza dell'alunno, sia direttamente con il dirigente scolastico che per il tramite dell'Ufficio scolastico provinciale di Firenze, per adeguare l'organico di sostegno alle mutate esigenze della scuola.

Ciò è concretamente avvenuto poco dopo l'inizio dell'anno scolastico nel momento in cui la famiglia di un alunno disabile, iscritto alla scuola dell'infanzia dello stesso Istituto, ha comunicato al dirigente scolastico la propria decisione di trasferirsi in un'altra zona d'Italia e conseguentemente di ritirare l'alunno dalla scuola dell'infanzia frequentata.

In accordo con la dirigenza dell'istituto comprensivo di Vicchio si è pertanto stabilito di utilizzare le risorse di sostegno, già presenti nella scuola, destinandole interamente all'alunno disabile proveniente da fuori regione.

In attesa di tale passaggio l'alunno in questione è stato seguito nel suo percorso

di integrazione scolastica con la dovuta attenzione ed impegno da parte della scuola: il dirigente scolastico ha assicurato l'integrazione medesima utilizzando ore aggiuntive di docenza disponibili nella scuola per interventi didattici personalizzati, nonché l'operatore messo a disposizione per 13 ore settimanali dall'ente locale.

Si ritiene che con l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, precedentemente nominato per l'alunno trasferito, la situazione si sia normalizzata.

Quanto alla dotazione organica dei docenti di sostegno della regione Toscana, si è già riferito all'Onorevole interrogante in data 17 settembre 2009 in occasione della discussione della interrogazione parlamentare n. 5-01558.

In quella sede è stato precisato che lo schema di decreto interministeriale trasmesso con circolare ministeriale n. 38 del 2009, ha quantificato il numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello regionale, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 413 e 414 della legge finanziaria per il 2008. Tali disposizioni, è bene ricordarlo, pongono l'obiettivo del graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili; alla Toscana è stato attribuito il medesimo numero di posti dell'anno scolastico 2008-2009 (4.650), atteso che detta quantità risultava coerente con il citato rapporto di 1 a 2.

## ALLEGATO 4

**5-02106 Marco Carra: Sull'approvazione del progetto di ristrutturazione di un'abitazione da parte del Comune di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra ed altri con la quale chiede informazioni in merito ai lavori di ristrutturazione edilizia con installazione di elementi fotovoltaici relativi ad un immobile situato nel Centro storico di Mantova.

A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che l'intervento ricade in un'area compresa nel Centro storico di Mantova che, come è noto, è stato iscritto dal luglio 2008 nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, anche per le condizioni di integrità ed autenticità delle sue componenti urbane ed architettoniche.

Pertanto, ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore degli edifici è soggetto a specifica autorizzazione, secondo le competenze e le procedure previste dal Codice.

Per quanto concerne lo specifico intervento autorizzato dal Comune di Mantova a cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, voglio evidenziare che esso prevedeva:

modifiche al tetto dell'edificio con innalzamento del piano di falda per l'inserimento di isolamento termico;

la quasi totale sostituzione del tradizionale manto di copertura composto da coppi di cotto di vecchia fattura, con « tegole fotovoltaiche » in materiale plastico, dotate di modulo fotovoltaico protetto da vetro che ne occupa gran parte della superficie e ne caratterizza in maniera determinante la percezione estetica.

La Soprintendenza, a seguito dell'esame della documentazione di progetto trasmessa dal Comune di Mantova, della

autorizzazione paesistica e delle motivazioni poste a base dell'atto comunale, ha rilevato vizi di legittimità sostanzialmente riconducibili a carenze sia della documentazione progettuale presentata, sia delle motivazioni poste a fondamento dell'atto. Pertanto, rilevata la non conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio, l'Ufficio territoriale del Ministero, con una puntuale e dettagliata motivazione, ha proceduto all'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Mantova.

Sulla base di quanto esposto, ritengo che l'azione della Soprintendenza non sia esplicita, come affermato dall'Onorevole interrogante, in una « sovrapposizione di competenze », ma nel legittimo controllo previsto dalla normativa vigente sugli atti di autorizzazione rilasciati dagli enti delegati e subdelegati, finalizzato al rispetto del principio costituzionale fondamentale della tutela del Paesaggio.

A tal proposito voglio peraltro sottolineare che il predetto controllo appare ancor più indispensabile in un contesto come quello del centro storico di Mantova, dove ai valori paesistici risultano inscindibilmente legati quelli artistici e storici della città d'arte; ciò al fine di evitare che trasformazioni non attentamente ponderate e valutate possano comportare, se estese in maniera incontrollata, una alterazione sostanziale del particolare contesto paesistico urbano e un affievolirsi dei valori di integrità ed autenticità posti a fondamento anche del riconoscimento UNESCO.

## ALLEGATO 5

**5-02115 Bachelet: Questioni relative all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02115 l'onorevole Giovanni Battista Bachelet ed altri pongono quesiti in ordine all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Al riguardo, si fa presente che il citato Istituto è una fondazione di diritto privato, istituita con la legge n. 326 del 2003, vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di « promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale ». Nel dicembre 2005, è iniziato lo sviluppo delle attività scientifiche, al termine di un periodo di *start-up*, durante il quale è stato completato il sistema di *governance* ed è stato approvato il primo piano scientifico dell'Istituto.

Al fine di monitorare adeguatamente l'attività scientifica svolta dall'Istituto di Tecnologia, inizialmente è stato istituito un *Advisory Board*, denominato « Comitato Tecnico Scientifico », cui hanno aderito scienziati di fama mondiale provenienti dalle principali Università Internazionali (*Berkeley, Stanford, Boston-MIIT, Tokyo*) con il precipuo compito, tra l'altro, di verificare nel suo complesso, secondo i migliori standard delle principali Università ed Enti di ricerca internazionali, l'attività di ricerca svolta in funzione dei finanziamenti ricevuti.

Nei trentasei mesi successivi all'avvio dell'attività scientifica, sono stati costruiti e resi operativi i laboratori di Genova, i quali si estendono su una superficie di circa 30,000 mq, ove, al momento, operano

circa 430 unità di personale (di cui 350 ricercatori provenienti da 38 diversi Paesi).

Oltre alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, che ha eseguito frequenti *on-site visit* e verifiche sui rapporti presentati dai principali responsabili delle varie attività svolte presso le varie unità di ricerca, sono stati appositamente istituiti ulteriori Organismi di controllo, quali il « Comitato di Valutazione 2007 », nominato nel giugno 2007, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze *pro-tempore* Padoa Schioppa e formato dal professore M. Rasetti (Politecnico di Torino) e dal professore E. Raviola (Università di Harvard) ed il « Comitato di Valutazione 2008 », nominato nel 2008, dal Consiglio della Fondazione, che ha coinvolto soggetti esterni alla Fondazione, quali la prof.ssa L. Addadi (*Weizmann Institute of Science, Dept Structural Biology, Israele*), il dr. M. Cocito (*Avago Technologies Srl, Torino*), il dr. A. Sartani (Farmacovigilanza Arkadia Pharma Srl, Milano), con il compito di « valutare i risultati ed analizzare l'operato della Fondazione esprimendo valutazioni indipendenti e qualificate al Consiglio sulla qualità, la rilevanza e le prospettive dell'attività svolta e sull'eccellenza della gestione della Fondazione e delle Unità di Ricerca », secondo quanto previsto dall'articolo 13.1 dei Regolamenti di Funzionamento Generale ed in conformità all'articolo 7 dello Statuto dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Con riferimento ai risultati dell'attività svolta dal « Comitato di Valutazione 2007 », si fa presente che non risulta pervenuta copia del relativo rapporto né al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, né all'istituto in questione. Il rapporto elaborato dal « Comitato di Valutazione 2008 » Si presenta sostanzialmente positivo. In particolare, si rileva, tra l'altro, che « per estensione e dotazione è stato realizzato uno dei più grandi laboratori interdisciplinare d'Europa », raggiungendo « una struttura di costo allineata ai migliori *benchmark* internazionali e compatibile con il *funding* di cui dispone l'Istituto ».

Con riferimento al presunto conflitto di interessi che riguarderebbe il Prof. Roberto Cirigolani, relativamente all'incarico di Direttore Scientifico, ed il professore Vittorio Grilli con riferimento al proprio ruolo di Presidente dell'istituto, di cui è cenno nel documento parlamentare, si ritiene che in entrambi i casi l'ipotesi ventilata non sussista per le seguenti ragioni.

Per quanto concerne il professor Roberto Cingolani, diversamente da quanto riportato nell'interrogazione, lo stesso ha ricoperto il ruolo di Direttore del laboratorio di Nanotecnologie di Lecce (NNL) sino alla data di accorpamento (2003) dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia nel CNR (ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2003), di cui il laboratorio di Nanotecnologie costituiva un'unità di ricerca, mentre il rapporto del professor Cingolani con l'istituto Italiano di Tecnologia è iniziato soltanto alla fine del 2004.

Con specifico riferimento al laboratorio di Nanotecnologie di Lecce, successivamente al 2003, il professor Cingolani non ha svolto alcuna attività di direzione ma unicamente una funzione di coordinamento scientifico su delega del Direttore dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, allo stato cessata. Anche in tale periodo il presunto conflitto di interesse non sussisteva, in quanto si trattava di incarichi di carattere scientifico esercitati nell'ambito di Istituti pubblici operanti nello stesso comparto e finalizzati a sviluppare rapporti sinergici per ottimizzare

la collaborazione tra gli Enti stessi e massimizzare i risultati della ricerca scientifica nazionale.

Per il Presidente dell'Istituto, Prof. Vittorio Grilli non è ravvisabile alcun profilo di conflitto d'interessi per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, occorre precisare che la dotazione patrimoniale dell'Istituto è prevista dalla legge istitutiva della Fondazione e il Dipartimento del Tesoro non dispone di alcun potere autonomo di quantificazione delle risorse economiche attribuite o da attribuire all'Istituto. Esso si limita, verificati i presupposti, a trasferire annualmente gli stanziamenti previsti dalla legge, non sussistendo alcun collegamento tra l'attività dell'Istituto e l'attività del Dipartimento del Tesoro.

La nomina nell'ambito della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia del Direttore Generale del Tesoro, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, assolve ad una funzione di garanzia nell'interesse dell'Amministrazione vigilante.

Giova, in proposito, rilevare che sulla base di tali principi sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le altre Amministrazioni Pubbliche partecipano alla nomina di propri rappresentanti nell'ambito degli organi di società ed enti controllati.

Inoltre, la Corte dei Conti – che ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha delegato al controllo dell'Istituto un proprio magistrato – ha, di recente, inviato al Parlamento la relazione sulla gestione dell'istituto di Tecnologia, dando atto complessivamente dell'adeguatezza ordinamentale ed organizzativa dell'istituto. Detta relazione evidenzia, infatti, che l'assetto ordinamentale dell'IIT si è rivelato « non contrastante con il corretto e proficuo impiego di fondi derivanti dal sistema di finanza pubblica » e che « si sono constatati nel 2007, ma anche nel 2008 e fino a data corrente, la sussistenza di un'effettiva *governance* dell'Istituto e « un adeguato finanziamento degli organi

statutariamente contemplati supportati dall'esercizio delle funzioni di controllo interno ».

In ordine all'eventuale assimilazione dell'Istituto ad una *Funding Agency*, si precisa che l'IIT ha tra le proprie prerogative quella di promuovere e sviluppare, « l'eccellenza scientifica e tecnologica » di interesse istituzionale, sia in forma diretta, « attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari », sia indiretta « facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali » (Articolo 3 dello Statuto).

In questo senso, nel rispetto del piano scientifico 2009-2011, l'Istituto Italiano di Tecnologia ha provveduto oltre alla realizzazione ed avvio dei propri laboratori di ricerca multi-disciplinari di Genova, anche alla costituzione di rapporti di collaborazione con Università ed altri Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Iniziative che hanno anche contribuito alla creazione di nuove opportunità di lavoro. In tale ambito s'inserisce, dunque, in aggiunta all'allestimento dei propri laboratori di Genova, la costituzione di una rete di nuovi laboratori di ricerca sul territorio nazionale, in collaborazione con otto primarie università ed Enti di ricerca d'eccellenza, nonché la promozione, mediante pubblicazione di un relativo bando pubblico, di studi in particolari settori della ricerca (« Progetti SEED »).

Appare, pertanto, evidente che l'attività scientifica dell'Istituto non è assimilabile a quella di una *Funding Agency*, ma piuttosto di contribuire allo sviluppo tecnologico del Paese ed alla diffusione e promozione della cultura scientifica, anche attraverso la collaborazione con altri Enti di ricerca nazionali ed internazionali.

Per quanto concerne la richiesta di promuovere un nuovo *round* di valutazione dell'ITT, si è dell'avviso che il conferimento di incarichi di valutazione ad ulteriori soggetti, che andrebbero ad aggiungersi al complesso sistema di valutazione adottato dall'IIT – basato su criteri e *standard* internazionali – risulterebbe non conforme a principi di economicità ed efficienza determinando un ulteriore onere a carico della finanza pubblica. In proposito, comunque, l'Istituto non solo si è dichiarato disponibile, ma ha auspicato ogni opportuna valutazione delle proprie attività scientifiche da parte di soggetti terzi qualificati.

Con riferimento, infine, all'ultimo quesito posto nel documento parlamentare e relativo ai fondi attribuiti all'Istituto, si fa presente che la programmazione triennale delle attività per il periodo 2009-2011 dell'IIT, parte delle quali già in corso di realizzazione, prevede l'intero impiego dei fondi espressamente previsti dalla legge per tali anni.

## ALLEGATO 6

**5-02122 Bragantini: Questioni inerenti la riscossione di tributi dei diritti connessi a quello d'autore da parte del consorzio SCF.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste di informazioni degli Onorevoli interroganti sulla riscossione dei diritti connessi al diritto d'autore da parte del Consorzio SCF, faccio anzitutto presente che è di fondamentale importanza distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all'autore delle opere dell'ingegno (cosiddetto diritto d'autore) e altri diritti dei quali possono essere titolari soggetti diversi ma la cui esistenza è strettamente collegata all'esercizio del diritto d'autore (cosiddetti diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore). Questi ultimi, diversamente dal diritto d'autore, non si connotano per un particolare carattere creativo e sono disciplinati dagli articoli 72 e seguenti della Legge n. 633 del 1941. Su un'opera creativa, pertanto, insistono più diritti distinti i quali coesistono in piena autonomia in virtù del principio « di non interferenza » tra protezione dei diritti connessi e diritto d'autore.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla questione posta dagli interroganti circa la riscossione diretta dei diritti connessi da parte del Consorzio SCF, rappresento che il Consorzio è una società che provvede alla gestione mutualistica, escluso ogni fine di lucro, in Italia e all'estero dei diritti di utilizzazione economica spettanti ai produttori fonografici consorziati.

Voglio inoltre aggiungere che, così come stabilito anche dalla giurisprudenza, le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari possono decidere di

agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti, con facoltà di demandarne la tutela alla SIAE la quale può anche agire in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti.

Pertanto la SIAE non opera in regime di esclusiva per la gestione dei predetti diritti connessi, ad eccezione dell'unico caso di affidamento esclusivo previsto dall'articolo 180-*bis* della legge n. 633 del 1941 che riguarda la ritrasmissione via cavo. La predetta legge n. 633, invece, riserva esclusivamente alla SIAE l'intermediazione, « comunque attuata », limitatamente alle opere tutelate dal diritto d'autore ed alle sole tipologie di diritti patrimoniali d'autore indicati nelle norme.

Occorre peraltro precisare che l'iscrizione alla SIAE da parte degli autori è del tutto volontaria e non condiziona la protezione delle opere prodotte, con la conseguenza che essa non ha l'esclusiva della gestione dei diritti spettanti indistintamente a tutti gli autori, ma tutela solo quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, le abbiano conferito specifico mandato.

Si fa infine presente che, ai sensi del comma 1 lettera *a*) dell'articolo 182-*bis* legge 633 del 1941, la vigilanza sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SIAE.

## ALLEGATO 7

**5-02160 Mazzuca: Reperimento delle risorse necessarie per il restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Mazzuca e Cazzola con la quale chiedono informazioni sulle misure di intervento finanziario per il restauro della Basilica di Santo Stefano a Bologna.

A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che la consapevolezza dell'importanza storica-architettonica del complesso basilicale di Santo Stefano ha determinato nel corso degli anni un costante impegno nell'azione di conservazione e restauro finalizzata alla salvaguardia e tutela del bene monumentale in argomento.

In particolare, tale costante impegno si è concretizzato con finanziamenti statali diretti dalla Soprintendenza di Bologna, nonché con interventi finanziati dalla proprietà e preliminarmente sottoposti alla prescritta autorizzazione.

Al riguardo voglio evidenziare che nel decennio 1990-2000 sono stati progettati e diretti dalla Soprintendenza di Bologna interventi di consolidamento e restauro per un importo complessivo di 9 milioni e 300 mila euro, riguardanti prevalentemente la parte conventuale ed il Chiostro dei Benedettini.

Contemporaneamente sono stati autorizzati diversi progetti presentati e finanziati dalla proprietà. Quest'ultimi, in particolare, hanno riguardato interventi di manutenzione e di adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali della foresteria monastica, opere di conservazione e restauro della Cappella del Magi nella Chiesa della Trinità ed il presbiterio della Chiesa del Crocifisso, opere di risanamento delle coperture del monastero gneo nonché il restauro degli intonaci opere di consolidamento dell'orditura lignea nonché il restauro degli intonaci della Chiesa del Crocifisso e della Cripta.

Voglio comunque assicurare agli Onorevoli interroganti che la Direzione Regionale per i Beni e Culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna sta già svolgendo una serie di azioni congiunte con le Soprintendenze competenti, al fine di attuare una efficace attività di tutela attraverso la individuazione degli interventi di salvaguardia che si riterranno più urgenti ed opportuni. A tal proposito il Ministero per l'anno finanziario 2010 intende finanziare opere di restauro per una somma pari ad un milione di euro.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale iniziativa normativa suggerita dagli Onorevoli interroganti finalizzata alla previsione di una deduzione dall'imponibile IRPEF dei contributi versati da privati per il finanziamento del restauro della Basilica, voglio evidenziare che, così come rappresentato anche dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'attuale sistema fiscale esistono già previsioni agevolative per chi effettua erogazioni liberali a favore di soggetti impegnati nella manutenzione e nel recupero dei beni culturali.

A tal proposito faccio presente che il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato che le erogazioni liberali in argomento, ai fini della detraibilità, devono essere:

regolate mediante convenzione da stipulare tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale;

effettuate in favore di iniziative o attività che abbiano già acquisito l'autorizzazione della Soprintendenza di settore, con l'approvazione del preventivo di spesa.

## ALLEGATO 8

**Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia C. 2131 (approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) e abbinata C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE C. 2131, ADOTTATA COME TESTO BASE**

## ART. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

*a)* la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

*b)* l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento di una prova di selezione;

*c)* la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-01853 Zamparutti: Iniziative per l'accertamento e il contrasto dei fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi in Calabria e in Basilicata, anche in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-02095 Pes: Verifica della composizione di organi ministeriali deputati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici <i>off shore</i> in Sardegna .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-02126 Contento: Iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti .....	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-02368 Mariani: Finanziamento dei programmi delle autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento a quelli dell'autorità di bacino del fiume Serchio .....	106
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-01954 Motta: Erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale « Valle del Fiume Po » .....	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	119

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 »; n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atti n. 180 e n. 181 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	109
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base)</i> .....	121

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande. Atto n. 55 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	110
---	-----

##### COMITATO DEI NOVE:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato .	111
---	-----

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**5-01853 Zamparutti: Iniziative per l'accertamento e il contrasto dei fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi in Calabria e in Basilicata, anche in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) fa presente che nella risposta del sottosegretario ravvisa elementi di conflittualità rispetto a quanto dichiarato, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, dall'allora procuratore della Repubblica di Matera nel periodo 1994-1997, Nicola Maria Pace. Precisa che il citato procuratore, nella suddetta audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ha ribadito la presenza di sessantaquattro barre di combustibile nucleare e di 2,7 metri cubi di rifiuti liquidi pericolosissimi in un'area da mettere in sicurezza quale quella del Centro Nucleare Enea/Sogin della Trisaia di Rondella.

Aggiunge che ha avuto modo di riscontrare una scarsa trasparenza nell'attività dell'ARPA della regione Basilicata in ordine ai livelli di inquinamento nelle aree lucane.

Conclude chiedendo al rappresentante del Governo le motivazioni per le quali sono stati eliminati dal sito del Ministero dell'ambiente, nei giorni precedenti all'audizione dell'allora procuratore di Matera sopra citato, i documenti sull'impatto am-

bientale del 2008, in cui era dato riscontrare documenti circa la valutazione ambientale delle zone richiamate nell'interrogazione.

**5-02095 Pes: Verifica della composizione di organi ministeriali deputati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici off shore in Sardegna.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Caterina PES (PD) prende atto della risposta del Governo, ricordando di aver presentato un'ulteriore interrogazione a risposta scritta sulle problematiche riguardanti più in generale la costruzione di un impianto di generazione eolica off-shore nelle acque antistanti la Sardegna centro occidentale.

**5-02126 Contento: Iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche in ragione della sensibilità dimostrata rispetto alle perplessità sollevate dai rappresentanti della Confartigianato.

**5-02368 Mariani: Finanziamento dei programmi delle autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento a quelli dell'autorità di bacino del fiume Serchio.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara preoccupata della risposta fornita dal sottosegretario di Stato, che ha elencato il fabbisogno finanziario per la riduzione del

rischio idrogeologico, senza fornire alcuna indicazione sugli aiuti statali per la zona colpita dagli eventi metereologici che, a partire dal 21 dicembre 2009, hanno interessato il territorio toscano. Nel ricordare che le Autorità di bacino hanno indicato alcuni elementi per la messa in sicurezza a cui non hanno però fatto seguito piani stralcio, fa presente come l'interrogazione intendesse evidenziare l'opportunità di un maggior coordinamento tra Ministero, regioni e Autorità di bacino per definire le priorità in ordine al rischio idrogeologico, abbandonando così la pratica seguita negli ultimi anni di un confronto diretto con i singoli Comuni.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di procedere celermente in ordine ai finanziamenti per le aree a rischio idrogeologico.

**5-01954 Motta: Erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale «Valle del Fiume Po».**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD) si dichiara radicalmente insoddisfatta dalla risposta del rappresentante del Governo, da cui emerge che i 180 milioni di euro previsti per il progetto strategico speciale denominato «Valle del fiume Po» sono confluiti nel Fondo per il finanziamento di interventi strategici istituito con il decreto legge n. 112 del 2008. Ritiene che in tal modo sia stato vanificato il lavoro svolto dalla Consulta di 13 province per un progetto, quale quello del riassetto idrogeomorfologico dell'asta del fiume del Po, che vede coinvolti quattrocentotrenta comuni.

A suo avviso, il Governo ha fatto una scelta ben precisa non ritenendo strategico il progetto citato e disattendendo così un lavoro avviato nel 2005 da numerose amministrazioni per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po.

Conclude rilevando che il Governo ha deciso di procedere con un progetto alternativo in ordine alla valle del fiume Po poco trasparente e che coinvolge un minor numero di soggetti rispetto al progetto strategico speciale «Valle del Fiume Po».

**La seduta termina alle 13.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009»; n. 52/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013».**

**Atti n. 180 e n. 181.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 21 gennaio 2010.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, riservandosi di valutare il parere che sarà espresso dalla Conferenza unificata, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole su ciascuno degli atti in esame.

Daniele MARANTELLI (PD), nel ribadire l'importanza per il Paese di un importante programma infrastrutturale, e pur apprezzando lo sforzo che il Governo sta compiendo per dare avvio e per completare le opere programmate, rileva come non bisogna indulgere in un certo trionfalismo rispetto alle cifre stanziato dal Governo e che occorre ben distinguere tra risorse programmate e risorse effettivamente stanziato. Ribadisce, inoltre, l'im-

portanza per la Commissione di poter conoscere anticipatamente il contenuto delle delibere Cipe attraverso la trasmissione dei relativi schemi ai fini dell'espressione del prescritto parere. Ricorda, al riguardo, le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Cattaneo in ordine alla possibilità che i cittadini potrebbero essere esentati dal pedaggio sulla Pedemontana lombarda in ragione dei risparmi ottenibili in sede di realizzazione dell'opera, rilevando, come, alcun informazione in tal senso fosse stata ufficialmente trasmessa. Per le ragioni esposte e nella consapevolezza che la realizzazione delle opere infrastrutturali deve essere certamente portata a compimento ma con un'analisi rigorosa dei costi e delle risorse stanziati, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sui provvedimenti in esame.

Mauro LIBÈ (UdC) sottolinea l'importanza di procedere celermente nell'individuazione delle priorità infrastrutturali del Paese, e quindi nel finanziamento effettivo delle opere individuate. Nell'ottica di favorire e di non ostacolare lo sviluppo del Paese, che passa inevitabilmente attraverso l'ammodernamento infrastrutturale, fa presente l'intenzione del suo gruppo di esprimere un voto favorevole nel momento in cui si procederà alla votazione sui provvedimenti in titolo.

Carmen MOTTA (PD), nel ricordare come nelle delibere Cipe in esame è stato previsto il primo finanziamento dell'asse ferroviario Pontremolese, chiede rassicurazioni al Governo sul fatto che eventuali rimodulazioni degli stanziamenti non interessino la realizzazione di tale opera ed il finanziamento già programmato.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nell'evidenziare l'intenzione di procedere con un voto di astensione in sede di votazione sulle preannunciate proposte di parere favorevole del relatore sugli schemi di delibere in esame, fa presente come il contenuto degli stessi siano stati di fatto modificati dalle decisioni assunte in sede di legge finanziaria per il 2010. Rileva che le risorse finan-

ziarie sono previste essenzialmente per le grandi opere, in particolare per l'avvio delle stesse, trascurando così il finanziamento per le piccole opere e per il completamento di quelle esistenti. A tale proposito richiama la questione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in ordine alla quale, a suo avviso, non può accettarsi alcun taglio del finanziamento a causa degli attentati registrati nella tratta calabrese secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in precedenti sedute.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) svolge alcune considerazioni critiche sul fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere su delibere Cipe già approvate, rilevando come sia particolarmente importante in tale ambito poter fornire risposte certe a coloro che sul territorio sono interessati alla realizzazione e al completamento di determinate infrastrutture. Ricorda, al riguardo, i lavori riguardanti il cosiddetto nodo di Milano, la rete metropolitana della medesima città nonché l'hub aeroportuale di Malpensa.

Giampiero BOCCI (PD), nel prendere atto della natura programmatica delle risorse previste negli schemi di delibere in titolo, fa notare, con particolare riferimento al nodo di Perugia, che andrebbero assegnati le risorse necessarie per il primo tratto di tale opera, per la quale si prevede la trasmissione al CIPE entro il 2010. Chiede quindi al rappresentante del Governo indicazioni su tale opera infrastrutturale e altre analoghe, per le quali si registri incertezza nelle risorse finanziarie e nella trasmissione al CIPE.

Mauro PILI (PdL) preannuncia il suo voto personale di astensione sui provvedimenti in esame, rilevando di non condividere l'impostazione del Governo dalla quale emerge un'assenza di criteri predefiniti in ordine alla ripartizione e all'assegnazione di risorse.

Il viceministro Roberto CASTELLI, nel ringraziare l'opposizione la quale, nel preannunciare un voto di astensione sui

provvedimenti in esame sembra voler riconoscere al Governo lo sforzo profuso per l'avvio e la realizzazione di importanti opere infrastrutturali, ricorda che quanto affermato dall'assessore Cattaneo non è stato ancora affrontato in sede di Comitato interministeriale. In merito alla necessità che i vincoli del patto di stabilità possano essere allentati in funzione anticiclica, non può, come rappresentante di un Ministero interessato alla realizzazione delle infrastrutture nel Paese, che dichiararsi favorevole, pur nella consapevolezza che i vincoli internazionali e la necessità di mantenere una forte credibilità del sistema Paese rendono difficile tale strada. Quanto all'importanza per il Governo di seguire un percorso trasparente e chiaro in ordine all'avvio e alla realizzazione delle opere, rileva come le delibere Cipe non possono che avere valore programmatico e che sussiste una lunga fase istruttoria tra la programmazione di un'opera e la sua realizzazione che vede coinvolti soggetti diversi dal Governo. Sottolinea, inoltre, che prima che i fondi vengano definitivamente impegnati sussiste sempre la possibilità che gli stessi vengano stornati, anche per far fronte ad emergenze non programmabili né preventivabili. Ricorda, altresì, che le opere concernenti il cosiddetto nodo Milano stanno procedendo secondo i tempi ed i termini programmati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, in attesa che la Conferenza unificata esprima il prescritto parere sui provvedimenti in esame, ad altra seduta il seguito dell'esame degli stessi provvedimenti.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantonani.

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.**

**Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha adottato come testo base, nella seduta dell'11 dicembre scorso, un nuovo testo della proposta di legge C. 1952 in materia di « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale », propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto nuovo testo per lunedì 1° febbraio, alle ore 13, salvo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per domani, 27 gennaio, non convenga sull'opportunità di un termine più ampio.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 luglio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto, nominato

ai fini della prosecuzione dell'istruttoria sulle proposte di legge in titolo, ha elaborato un testo unificato.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 6*), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato testé adottato come testo base, per lunedì 1° febbraio, alle ore 14, salvo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per domani, 27 gennaio, non convenga sull'opportunità di un termine più ampio.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.**

**Atto n. 55.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 19 gennaio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta del 19 gennaio 2010, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.

Ermete REALACCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore alla nomina del professore Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val grande. Ritiene che tale nomina, a cui viene proposta una personalità di particolare valore, proveniente proprio dal territorio su cui insiste il parco della Val Grande, risponde pienamente al criterio di qualità seguito negli ultimi anni in sede di nomine ad incarichi pubblici.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dà atto, ai fini del computo del numero legale, dei deputati in missione. Prima di procedere all'appello nominale, avverte, quindi, che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante sistema delle palline bianche e nere. Precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: .....	26
Votanti: .....	25
Maggioranza: .....	13
Hanno votato sì: .....	24
Hanno votato no: ....	1

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Alessandri, Bonciani, Braga, Bratti,

Di Cagno Abbrescia, Guido Dussin, Tommaso Foti, Ghiglia, Gibiino, Lanzarin, Libè, Lisi, Margiotta, Mariani, Mondello, Motta, Piffari, Pili, Realacci, Scalera, Stradella, Togni, Tortoli, Vella e Zamparutti.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.  
C. 2966 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 14.10 alle ore 14.25.

## ALLEGATO 1

**5-01853 Zamparutti: Iniziative per l'accertamento e il contrasto dei fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi in Calabria e in Basilicata, anche in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01853 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri, sulla scorta degli elementi informativi forniti da ISPRA e ARPA Basilicata, si rappresenta quanto segue.

In seguito alle notizie diffuse, nell'anno 2005, dagli organi di stampa in merito al presunto smaltimento illecito di rifiuti radioattivi nel territorio lucano e all'affondamento di « navi a perdere » sui fondali marini al largo di Maratea, l'ARPA Basilicata ha eseguito diverse attività di campionamento ed analisi su incarico sia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, che dello specifico Gruppo Tecnico di lavoro costituito presso la Regione Basilicata.

I punti campionati in tale specifica circostanza sono stati inseriti tra quelli di monitoraggio periodico della radioattività ambientale condotto dall'ARPAB. L'Agenzia, infatti, effettua, con periodicità semestrale e sulla base di protocolli tecnici nazionali, campionamenti ed analisi di matrici marine in diverse località, sia nel Mar Jonio che nel Mar Tirreno, tra cui Rotondella, Fiumicello e Marina di Maratea. Tali campionamenti vengono eseguiti con l'ausilio di un sommozzatore e riguardano le matrici marine più rappresentative ai fini della valutazione della radioattività ambientale: l'acqua di mare, i sedimenti marini, la poseidonia oceanica e il pesce.

Dai risultati di dette analisi, condotte sia in occasione dell'indagine di cui sopra, sia successivamente, è emerso che i livelli di radioattività riscontrati nei vari punti di prelievo e nei relativi periodi di campio-

namento rientrano nei *range* delle corrispondenti medie nazionali e che risultano, comunque, al di sotto dei livelli di rilevanza radiologica.

Sempre a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa su citati, nella zona in agro di Ferrandina, Pisticci e Craco sono stati eseguiti rilievi radiometrici in campo e campionamenti di alcune matrici ambientali, quali terreno e limo fluviale.

Occorre evidenziare che, anche in tale area, vengono periodicamente effettuati campionamenti ed analisi delle stesse matrici negli stessi punti di prelievo al fine di poter valutare l'andamento temporale dei livelli di radioattività che, ad oggi, risultano compatibili con quelli del fondo ambientale.

In relazione, poi, al rinvenimento di fusti in località « Lavandaio » in agro Pisticci, di comunica che sono stati effettuati da parte dell'ARPAB rilievi radiometrici e analisi di spettrometria gamma su un campione di materiale contenuto nei fusti che non hanno evidenziato livelli di radioattività di rilevanza radiologica.

In merito, poi, alla mancata corrispondenza, segnalata dagli interroganti, tra la quantità di rifiuti prodotti e quella di rifiuti gestiti per il recupero o lo smaltimento, in base ai dati riferiti da Legambiente per l'anno 2006, occorre segnalare che tali dati, elaborati da Legambiente nel « Rapporto Ecomafie 2006 », sulla quantità di rifiuti speciali prodotti e gestiti in Italia presentano naturali differenze rispetto ai dati elaborati dall'ISPRA, su cui si basa il

Ministero dell'ambiente. La produzione di rifiuti speciali stimata dall'ISPRA nel 2006 ammonta, infatti, a 134,7 milioni di tonnellate, mentre i rifiuti complessivamente dichiarati come gestiti nelle dichiarazioni MUD assommano a 117 milioni di tonnellate.

L'Istituto, a tal proposito, ribadisce la non confrontabilità dei dati derivanti da diverse fonti informative, metodologie statistiche per la produzione e censimenti puntuali sugli impianti per la gestione. A conferma di ciò, l'ISPRA ha più volte segnalato che grandi quantitativi di rifiuti sfuggono al sistema di contabilità, in particolare:

i rifiuti da costruzione e demolizione, che vengono direttamente impiegati nei lavori di costruzione e, pertanto, non dichiarati come recuperati nelle dichiarazioni MUD (vedi anche recente esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di questi materiali ai sensi della legge 13/2009);

i rifiuti e gli scarti dell'industria agroalimentare e gran parte dei rifiuti agricoli, stimati in circa 13,5 milioni di tonnellate, che vengono legittimamente riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi per cui escono dalla normativa dei rifiuti, oppure vengono destinati agli impianti di trattamento biologico dei rifiuti urbani (impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento meccanico biologico) e non conteggiati nel totale dei rifiuti speciali gestiti (oltre 2 milioni di tonnellate);

i fanghi da impianti di depurazione misti (urbani e industriali) che vengono avviati a spandimento agricolo ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992 e non dichiarati nel MUD;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle

risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

gli ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica che non sono perlopiù, oggetto di dichiarazione MUD da parte degli impianti di trattamento;

i rifiuti oggetto di trasporto transfrontaliero che, nel 2007, ammonterebbe a circa 2 milioni di tonnellate.

Allo scopo di rendere migliore il sistema di monitoraggio e controllo, l'ISPRA ha realizzato il Catasto Telematico dei Rifiuti, un sistema articolato a rete costituito dalla Sezione Nazionale presso l'Istituto e dalle Sezioni Regionali presso le ARPA/APPA, che utilizza strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale.

Il Catasto Telematico favorisce la comunicazione tra i soggetti responsabili dell'informazione sul ciclo dei rifiuti, in particolare tra ISPRA e ARPA/APPA e, al tempo stesso, contribuisce a rendere più efficace l'attività di controllo sul territorio da parte delle Agenzie Regionali. Tale rete, della quale fanno parte oltre al Sistema Agenziale, l'Albo Gestori Ambientali, gli Enti locali, gli Osservatori Regionali e Provinciali e l'Unioncamere, consente a ciascun soggetto di scambiare le informazioni necessarie a garantire maggiore efficienza nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Ulteriori miglioramenti riguardo al sistema di contabilità dei rifiuti saranno raggiunti con la piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 189, comma 3-bis, decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità ai fini della trasmissione e raccolta delle informazioni sulla produzione, detenzione, trasporto e gestione di rifiuti.

## ALLEGATO 2

**5-02095 Pes: Verifica della composizione di organi ministeriali deputati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici *off shore* in Sardegna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, presentata dall'onorevole Pes, dove, riferendosi al progetto per la realizzazione di un parco eolico *offshore* nello specchio di mare antistante la costa de « Is Arenas », in Sardegna, presentato dalla società IARE (Is Arenas Renewable Energy S.r.l.), si chiede se intercorrono rapporti di parentela tra un componente della Commissione VIA (Arch. Giuseppe Venturini) e l'Amministratore Unico della Società Pro. En. Srl (Isabella Venturini) legata alla società proponente (IARE) da un contratto di appalto di servizi tecnici, si riferisce quanto segue.

Va premesso che l'*iter* approvativo del progetto in questione è stato già oggetto di discussione in questa stessa Commissione, in occasione della risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Pili n. 5-01885, e in Aula Camera, in occasione della risposta all'interrogazione n. 3-00721 presentata dall'onorevole Mereu, e come già esposto, si conferma il fatto che presso il Ministero dell'ambiente ad oggi non è ancora pervenuta nessuna istanza di compatibilità ambientale del progetto.

Con riferimento a casi di conflitto di interessi, il regolamento della stessa Com-

missione VIA-VAS prevede l'obbligo di astensione nel caso di rapporti di parentela o altri rapporti professionali intercorrenti tra un componente della Commissione ed il proponente del progetto in valutazione.

Nel caso di specie l'architetto Giuseppe Venturini, componente della sottocommissione VIA Speciale, rispetto alla Commissione VIA-VAS del Ministero dell'ambiente, ha segnalato egli stesso con grande correttezza ed etica professionale la presenza di un rapporto di parentela con la Sig.ra Isabella Venturini, ricoprente la carica di Amministratore Unico della Società Pro. En. Srl appaltatrice di servizi tecnici per la società IARE, a tal fine:

si rileva che il componente della commissione ministeriale non riveste alcun ruolo societario, professionale o di consulenza rispetto al progetto ed alla società proponente;

si rileva che nel caso in cui il progetto di cui trattasi venisse sottoposto al parere tecnico della Commissione e all'eventuale voto dell'Assemblea plenaria il regolamento della Commissione prevede l'obbligo di astensione.

## ALLEGATO 3

**5-02126 Contento: Iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02126 presentata dall'onorevole Contento, dove viene espressa una forte preoccupazione in ordine agli adempimenti in capo alle piccole e medie aziende in tema di tracciabilità dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.

Riguardo alla criticità sui costi che verrebbero a gravare sulle piccole imprese, si osserva che tale aspetto ha costituito uno dei punti di maggiore attenzione nella fase di preparazione del decreto attuativo della norma legislativa che ha stabilito l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con la precisazione che ciò sarebbe dovuto avvenire, sulla base della disposizione emanata dal precedente Governo (decreto legislativo n. 04 del 2008), senza alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato.

Di conseguenza, si è attentamente valutato, anche con il contributo delle categorie interessate, l'entità dei contributi che sarebbe ricaduta sugli operatori. L'analisi condotta è partita dalla verifica preliminare di quanto oggi è il costo sopportato dalle imprese per far fronte agli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi connessi alla predisposizione dei documenti cartacei in tema di rifiuti – MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), Registro di carico e scarico e Formulario – che, molto responsabilmente, il Ministero dell'ambiente ha deciso di eliminare proprio nell'ottica di favorire le imprese.

Su questo specifico tema, il Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, da cui si rileva che il

costo complessivo per le sole piccole e medie imprese è di 671 milioni di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da 1.183 euro (per le imprese da 5 a 249 addetti) a 464 euro (per imprese da 1 a 4 addetti). Relativamente alla ripartizione di questi costi risulterebbe che circa il 40 per cento è da imputare alla predisposizione del MUD.

Il sistema dei contributi approvato si articola sulla base dei criteri relativi alla dimensione di impresa (pagano di più le grandi imprese), alla tipologia dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati (pagano di più i rifiuti pericolosi), alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati. In questo senso, le imprese più piccole sono quelle che hanno un livello di contributo più basso: una piccola impresa produttrice di rifiuti con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro in caso di rifiuti pericolosi.

Se si considera l'avvenuta riduzione dei costi diretti delle imprese per l'acquisizione e la validazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione e trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi che le piccole imprese avranno dall'applicazione del nuovo sistema.

È evidente che quando parte un sistema del tutto innovativo, si creano resistenze, si generano preoccupazioni legate ad una certa cultura, ad un certo modo di lavorare, a consuetudini da modificare. Di questi disagi si è consapevoli, ma sono

problemi facilmente superabili, anche con il supporto delle Associazioni di categoria che hanno assunto una linea molto responsabile su queste iniziative.

Il decreto attuativo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) individua le modalità operative di iscrizione al SISTRI e le relative tempistiche. È stato accolto il principio delle gradualità nell'introduzione del sistema. Importante era garantire un avvio più soft, limitando la prima fase alle imprese più grandi (con numero addetti superiore a 50) e la seconda fase alle imprese più piccole.

Nella tempistica individuata per l'operatività del sistema è stato valutato anche un periodo di tempo tra disponibilità di dispositivi elettronici ed avvio del sistema. Ciò, dovrebbe consentire soprattutto alle piccole imprese di conoscere le novità introdotte e prepararsi alle nuove modalità di comunicazione previste. Con Unioncamere è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per stabilire le modalità per la distribuzione dei Dispositivi elettronici agli utenti e sul piano operativo non dovrebbero sorgere grosse difficoltà riguardo alla loro consegna. Analogo impegno sul piano organizzativo è stato assunto dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la consegna delle black box alle imprese di trasporto.

Già il decreto attuativo del SISTRI prevede la possibilità per le piccole imprese di delegare le associazioni imprenditoriali riconosciute su base nazionale, che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con le Camere di Commercio territorialmente competenti, nella gestione degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina. La valorizzazione delle associazioni imprenditoriali è stata una scelta importante, vuoi per il ruolo che dette associazioni possono svolgere a favore delle imprese più piccole, vuoi per garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole.

Il Ministero dell'ambiente seguirà con attenzione la fase di avvio del SISTRI per cercare di superare tutte le difficoltà che potranno determinarsi, vista l'ampiezza dei problemi da affrontare, la complessità della materia, la numerosità dei soggetti obbligati.

Il SISTRI è un sistema dinamico che è partito e che occorrerà monitorare attraverso anche l'apporto costruttivo delle categorie, così da garantire l'adozione di tutti i miglioramenti e correttivi necessari a vantaggio della legalità, dell'efficienza, della trasparenza, della semplificazione e della tutela ambientale.

## ALLEGATO 4

**5-02368 Mariani: Finanziamento dei programmi delle autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento a quelli dell'autorità di bacino del fiume Serchio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02368 presentata dagli onorevoli Mariani e Reallacci, dove si chiede in che modo si intenda garantire l'effettivo finanziamento dei programmi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto legge 195/2009, pubblicato il 30 dicembre scorso, sono state definite le norme di attuative per la definizione del piano straordinario sul dissesto idrogeologico, che consentirà di avviare l'elaborazione degli interventi urgenti per il riassetto del territorio. In tempi brevissimi saranno individuati gli interventi prioritari nelle zone a più alto rischio, definite le modalità di finanziamento con accordi con gli enti locali, nell'ambito delle somme già stanziare ed a disposizione del Ministero dell'Ambiente, e si potrà quindi procedere alla nomina dei commissari che dovranno assicurare la realizzazione delle opere, d'intesa con le regioni ed in tempi certi con procedure pienamente trasparenti.

Vista l'entità del fabbisogno complessivo per interventi di riduzione del rischio idrogeologico, saranno necessari negli anni a venire impegni costanti per far sì che nei medio-lungo termine possa essere realizzata la messa in sicurezza del territorio.

Da parte sua, la Regione Toscana ha fatto presente che gli eventi meteorologici che, a partire dal 21 dicembre 2009, hanno interessato l'intero territorio regionale si sono manifestati con forte intensità nel settore nord occidentale nel quale si sono

registrati contemporaneamente eventi di piena eccezionali mareggiate forti e prolungate.

Fin dal primo manifestarsi degli eventi, le strutture regionali si sono attivate per verificare le criticità nel territorio e per supportare le altre componenti del sistema di protezione civile nell'attuazione delle misure di prevenzione e di assistenza alla popolazione, partecipando insieme agli altri soggetti locali e nazionali nelle strutture di coordinamento operativo attivate.

Al fine di stimare l'impatto di tali eventi calamitosi sul sistema pubblico e privato, la Regione ha immediatamente attivato specifici incontri con gli amministratori locali, anche al fine di individuare le priorità di intervento ed eventuali esigenze specifiche.

La ricognizione dei danni, superata la fase iniziale di segnalazione, è tuttora in corso, soprattutto per verificare l'effettivo stato dei luoghi, le condizioni di rischio in essere, per definire in modo più preciso le esigenze finanziarie e le priorità di intervento.

L'attività in corso fa riferimento:

alla effettiva quantificazione delle spese sostenute in emergenza e con interventi di somma urgenza;

alla quantificazione dei danni ad imprese e privati;

al censimento delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla quantificazione dei costi di ripristino e messa in sicurezza.

A fronte di tale situazione va comunque evidenziato come l'intero sistema di

interventi di difesa idrogeologica realizzati a partire almeno dal 1996 ha sostanzialmente retto ed ha verosimilmente ridotto danni e criticità; livelli idrometrici elevati sono stati registrati infatti il giorno 25 nei bacini dei Torrenti Carrione e Versilia e le frane ad oggi verificatesi sono in generale « nuovi » dissesti e, solo in alcuni casi, aggravamento di dissesti noti, sui quali, però, non erano stati avviati interventi per mancanza di fondi.

Si conferma, quindi, l'efficacia degli interventi ad oggi realizzati e in generale un accettabile stato di manutenzione. In virtù di questo e a fronte di quanto accaduto, è necessario dunque continuare e rafforzare le azioni di messa in sicurezza e prevenzione: da un lato la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione, dall'altro la manutenzione, la costante verifica di efficacia delle opere, la gestione dei rischi, tenendo conto del fatto che anche questo evento conferma come accadimenti meteorologici prima ritenuti eccezionali sono ormai da considerare ricorrenti.

In tale contesto, particolare rilievo assume la questione delle « rotte arginali »; quelle verificatesi nel Fiume Serchio rappresentano certo l'aspetto più estremo, inquietante quanto imprevedibile degli effetti al suolo conseguenti la rapida successione di perturbazioni che, a partire dal 21 dicembre, hanno interessato il territorio regionale e in particolare l'area nord occidentale.

L'analisi di tali aspetti, oggetto di attività in corso negli uffici regionali, è, nel caso del Serchio, specifica parte del lavoro

condotto dal gruppo di lavoro istituito in fase di emergenza che vede la partecipazione delle Province di Pisa e Lucca, dell'Autorità di bacino del Serchio, oltreché della Regione che lo coordina, per definire gli interventi di messa in sicurezza del tratto di argini compreso tra Monte S. Quirico (LU) e la foce e le attività pianificatorie necessarie a regime e nella fase transitoria.

Ad oggi la Regione ha la disponibilità di circa 4 milioni di euro sui fondi del Settore della Protezione Civile e circa 50 milioni di euro per interventi di difesa del suolo derivanti da fondi FAS e da risorse libere regionali.

Si tratta di risorse che, tenendo conto dei dati finora pervenuti, appaiono inadeguate rispetto al complesso di danni che gli eventi hanno provocato.

È quindi evidente come la necessaria intensificazione e continuità dell'azione di messa in sicurezza del territorio, ivi compresi gli interventi sul sistema arginale, necessitano di un incremento significativo delle disponibilità finanziarie e in questo senso muovono le richieste avanzate al Governo per far fronte a quanto accaduto e per prevenire ulteriori dissesti.

Detto ciò, è chiaro che nelle more dell'attuazione del piano straordinario sul dissesto idrogeologico saranno esaminati e individuati gli interventi prioritari da porre in atto nelle zone a più alto rischio idrogeologico, dove rientreranno sicuramente anche le problematiche che investono la Regione Toscana, interessanti anche il bacino del Fiume Serchio.

## ALLEGATO 5

**5-01954 Motta: Erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale « Valle del Fiume Po ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01954 presentata dagli onorevoli Motta, Mariani e Bratti, e riguardante l'iter di approvazione del progetto « Valle del Fiume Po » e le risorse FAS a questo destinate, si rappresenta quanto segue.

In proposito, occorre segnalare che, per quanto la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avesse previsto uno stanziamento di 180 milioni a valere sulle risorse FAS al Progetto Strategico Speciale (PSS) denominato « Valle del Fiume Po », e la successiva delibera CIPE n. 62 del 2008 avesse approvato con prescrizioni il predetto Progetto, le stringenti esigenze di bilancio pubblico, ma soprattutto la gravissima situazione di crisi economico finanziario a livello mondiale hanno reso necessario ridefinire le priorità e le modalità di intervento del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Pertanto, l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (conv. con legge n. 2 del 2009) ha previsto la riprogrammazione delle risorse nazionali disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, ivi comprese quelle del PSS « Valle del Fiume Po », in coerenza con gli indirizzi assunti dall'Unione europea ed in attuazione dell'accordo stipulato da Stato e Regioni il 12 febbraio 2009, in favore:

del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, che ha assegnato a tale fondo 4 miliardi di euro);

del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* decreto-legge n. 112 del

2008 (cfr. delibere CIPE 18 dicembre 2008, n. 112, e 6 marzo 2009, n. 3, che hanno complessivamente assegnato a tale fondo 12,356 miliardi di euro);

del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (cosiddetto « Fondo strategico »), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, che ha assegnato a tale fondo 9,053 miliardi di euro).

Pur in assenza, allo stato attuale, dell'assegnazione delle risorse, le Amministrazioni interessate hanno ritenuto opportuno mantenere l'impegno politico programmatico volto all'attuazione del progetto strategico in oggetto, tanto che il protocollo d'intesa, individuato dal Piano Strategico Speciale quale primo atto prodromico alla realizzazione del programma Valle del Fiume Po, è stato già sottoscritto dai Presidenti delle Regioni rivierasche (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna), unitamente all'Autorità di bacino e alla Consulta delle Province del Po.

Per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, il protocollo è già stato sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e,

a breve, sarà sottoscritto anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile e del Ministero dell’Ambiente.

Pertanto, si ribadisce e conferma l’impegno del Ministero dell’ambiente circa la realizzazione del progetto in questione, volto alla tutela e alla valorizzazione del

territorio, nonché alla sicurezza delle popolazioni della Valle del Po, quale proprio obiettivo di rilevanza strategica. In ragione della forte valenza sociale, economica e ambientale del progetto, si cercheranno di reperire le risorse finanziarie necessarie a valere sui fondi FAS relativi alla programmazione 2007-2013.

## ALLEGATO 6

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività professionale di costruttore edile.

2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

## ART. 2.

*(Definizione delle attività e dei requisiti).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero ese-

guite tramite contratto di appalto o di subappalto ed esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente.

2. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato, al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

## ART. 3.

*(Istituzione della Sezione speciale dell'edilizia).*

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro,

persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

*(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).*

1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato alla designazione all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del responsabile tecnico.

2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato.

3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti:

titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o un addetto, operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

ART. 5.

*(Requisiti di onorabilità).*

1. L'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

per reati che incidono sulla moralità professionale;

per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

ART. 6.

*(Requisiti morali del responsabile tecnico).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi del-

l'articolo 444 del codice di procedura penale:

a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

#### ART. 7.

*(Requisiti di idoneità professionale).*

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti alternativi requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti ed esercizio della professione da almeno 3 anni;

b) laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore;

c) esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi cinque anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore;

d) frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno duecentocinquanta ore.

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, l'esame di abilitazione professionale.

3. Fatto salvo il possesso dei requisiti di onorabilità e moralità di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nell'ambito di attività svolte nel settore dell'edilizia.

#### ART. 8.

*(Programmi di studio).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

2. Le Regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accREDITAMENTO degli enti di rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti com-

parativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:

- a) urbanistica ed edilizia;
- b) normativa tributaria;
- c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori;
- d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- e) normativa ambientale;
- f) normativa tecnica;
- g) tutela dei consumatori;
- h) contrattualistica privata;
- i) organizzazione e gestione di impresa.

#### ART. 9.

*(Requisiti capacità organizzativa).*

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro.

#### ART. 10.

*(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura).*

1. Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

- b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;

- c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

- d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è affidata al personale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

3. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione corrisposto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a mezzo versamento su un conto corrente appositamente istituito.

4. Il diritto di prima iscrizione è determinato per il 2010 in 500,00 euro e sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT.

5. Il diritto di prima iscrizione deve essere versato all'atto della richiesta di iscrizione.

6. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da parte di coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

#### ART. 11.

*(Sospensione e decadenza dell'attività).*

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 12, l'esercizio dell'attività professionale di costruttore edile è sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

2. L'attività potrà essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. In caso ciò non avvenga l'iscrizione decade.

ART. 12.

*(Periodo transitorio).*

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, il nominativo del responsabile tecnico, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. I soggetti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, effettuano la comunicazione di cui al comma 1, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

ART. 13.

*(Sanzioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni il mancato pos-

sesto dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.

4. Le violazioni di cui al precedente comma se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte comporta la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile territorialmente competente.

7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

ART. 14.

*(Solidarietà).*

1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza

dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne viene data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

ART. 15.

*(Monitoraggio).*

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge l'accertamento di tutte le violazioni è tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE Atto n. 172 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	130
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	132

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 177.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra lo schema in esame che dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009, cosiddetta legge

sviluppo, novellando il testo della legge n. 580 del 1993, che aveva precedentemente riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza il quadro giuridico-amministrativo esistente, partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma dal 1993 ad oggi ed introduce norme volte ad un ulteriore rafforzamento del sistema delle camere di commercio e della loro capacità di intervento in qualità di soggetti di promozione e sviluppo delle realtà produttive locali. Il provvedimento è caratterizzato, da una parte, dal riconoscimento del ruolo di autonomie funzionali delle camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni e, dall'altra, dalla previsione del ricorso, in determinati casi, all'esercizio associato per attività comuni. Lo schema di decreto rafforza le funzioni delle camere di commercio a sostegno del sistema produttivo con particolare riguardo alla tenuta del Registro delle imprese, alla semplificazione per avviare e svolgere l'attività d'impresa, al supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione del-

l'innovazione anche tramite la telematica e alla promozione dello sviluppo delle economie locali per favorirne la competitività.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 provvede a novellare numerosi articoli della citata legge n. 580 del 1993. Con la riscrittura dell'articolo 1 della menzionata legge, si qualificano le camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale le quali, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Viene introdotto il concetto di « sistema camerale », costituito dall'insieme delle camere di commercio e relative unioni regionali, dall'Unioncamere e dai relativi organismi strumentali. Ne fanno parte anche le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Si precisa che la costituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Condizione per l'istituzione di nuove camere di commercio – con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – è che in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque garantito un sufficiente equilibrio economico-finanziario. Con le modifiche all'articolo 2 si provvede ad indicare espressamente alcuni compiti delle camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, progressivamente assunti dalle camere medesime a partire dalla riforma del 1993. Si dispone che, per le camere di commercio di minori dimensioni, cioè con meno di 40.000 imprese nel Registro delle imprese, le seguenti funzioni devono essere espletate in forma associata: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; predisposizione di contrattipo tra imprese e consumatori; promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti; vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio di certificati d'origine. Si

provvede, inoltre, a disciplinare con maggiore chiarezza e dettaglio le aziende speciali, prevedendo in particolare che le camere di commercio possono costituirle anche in forma associata. All'articolo 3, in aggiunta alla potestà statutaria, si attribuisce alle camere di commercio la potestà regolamentare. Si prevede l'inserimento nello statuto di norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali. Si precisa che le modifiche statutarie vanno approvate con lo stesso quorum previsto per l'approvazione dello statuto (voto dei due terzi dei componenti). Si dispone la pubblicazione dello statuto sul sito internet della camera di commercio. All'articolo 4 si stabilisce che l'attività di vigilanza è finalizzata a garantire un esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale. Si dispone che la vigilanza sulle camere di commercio, sulle loro unioni e aziende speciali spetta allo Stato e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. La vigilanza viene inoltre esercitata negli ambiti riguardanti l'attività amministrativo-contabile, il funzionamento degli organi e lo svolgimento dei compiti di interesse generale. L'articolo 4-bis, riguardante l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativo-contabile, prevede che con regolamento adottato con decreto interministeriale sia disciplinata la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali. L'articolo 5 ripartisce il potere di scioglimento dei consigli camerale tra il ministro e la regione, a seconda delle cause di scioglimento (innovando così rispetto alla disciplina vigente in base alla quale il potere di scioglimento spetta in tutti i casi al ministro). In particolare, si dispone che spetta al ministro dello sviluppo economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nei casi di gravi e persistenti violazioni di legge e di mancata ricostituzione del consiglio. Spetta invece al presidente della regione interessata sciogliere il consiglio camerale allorché non ne possa

essere assicurato il normale funzionamento, non è approvato nei termini previsti il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nell'ipotesi di mancata elezione del presidente. Inoltre, nel caso di mancata predisposizione nei termini di legge del preventivo economico o del bilancio d'esercizio da parte della giunta camerale, la regione nomina un commissario *ad acta* con il compito di svolgere tale adempimento. È stabilito altresì che con i provvedimenti di scioglimento il ministro dello sviluppo economico o la regione nominano un commissario straordinario individuato tra i dirigenti pubblici, anche in quiescenza. Si dispone inoltre che il commissario deve avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 150 giorni dall'emanazione dal decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico. L'articolo 5-*bis* prevede due diversi tipi di relazione annuale riguardanti l'attività delle camere di commercio: la prima, di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico da presentare al Parlamento anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere (già prevista dalla normativa vigente all'articolo 4); la seconda, predisposta da ciascuna Unione regionale e da presentare alle regioni, concernente l'attività camerale a favore delle economie locali. All'articolo 6, in materia di unioni regionali si rende obbligatoria l'adesione delle camere di commercio alle unioni regionali; si chiariscono i compiti e funzioni delle unioni regionali; si dispone che l'Unioncamere individua principi e linee guida per gli statuti delle unioni regionali; si stabilisce che le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per svolgere propri compiti e funzioni; si attribuisce alle unioni regionali la possibilità di formulare pareri e proposte alle regioni; si attribuiscono alle unioni regionali funzioni di monitoraggio dell'economia locale. All'articolo 7 si dispone che l'Unioncamere – riconosciuto espressamente quale ente pubblico – possa stipulare accordi di programma e intese in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono tenuti a darne attuazione. L'Unioncamere formula altresì

direttive ed indirizzi ai soggetti del sistema camerale per lo svolgimento dei loro compiti. All'articolo 8, in materia di Registro delle imprese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Unioncamere, emani direttive vincolanti sulla tenuta del Registro stesso. All'articolo 10, che disciplina il Consiglio delle camere di commercio, si prevede che il regolamento per la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento deve basarsi sulla classificazione ISTAT delle attività economiche e deve tener conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ciascun settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ciascun settore. All'articolo 11 viene inserita, tra le funzioni del consiglio, la determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo criteri fissati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 12, recante disposizioni in materia di costituzione del consiglio viene precisato che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i consiglieri, si deve far riferimento ai parametri già individuati all'articolo 10; viene introdotto un meccanismo di « scorrimento » per la designazione dei consiglieri in base al quale, in caso di mancata designazione da parte dell'organizzazione maggiormente rappresentativa, si ricorre all'organizzazione dello stesso settore produttivo immediatamente successiva in termini di rappresentatività; si stabilisce che il consiglio camerale, nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, a condizione che siano ancora in carica almeno due terzi del totale dei consiglieri. All'articolo 13, in materia di requisiti per la nomina a consigliere e relative cause ostative, sono previste due nuove ipotesi di incompatibilità, in particolare per coloro che già ricoprono l'incarico di consigliere di un'altra camera di commercio o ricoprono la carica di asses-

sore regionale. All'articolo 14, con riferimento alle funzioni esercitate dalla giunta camerale, si prevede la predisposizione anche della relazione previsionale e programmatica in aggiunta al preventivo economico (e relativo aggiornamento) e al bilancio d'esercizio; l'adozione di provvedimenti necessari alla realizzazione del programma di attività, oltre che sulla base della medesima legge n. 580 del 1993 e delle relative norme attuative (come previsto nel testo in vigore), anche sulla base dello statuto e dei regolamenti. All'articolo 15, in materia di riunioni e deliberazioni del consiglio e della giunta, si modifica in primo luogo la tempistica delle riunioni ordinarie del consiglio, che si riunisce entro giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro dicembre per l'approvazione del preventivo economico. Con la novella dell'articolo 16 non è più prevista espressamente la nomina di un commissario (da parte del ministro), nel caso in cui il consiglio decada a seguito della mancata elezione del presidente al quarto scrutinio, né il successivo rinnovo degli organi. In caso di urgenza, il presidente provvede a tutti gli atti di competenza della giunta (e non più solo a quelli sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 4, come previsto nel testo vigente). All'articolo 17, relativo al collegio dei revisori dei conti, si stabiliscono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, precisando che tali disposizioni sono applicabili anche alle aziende speciali camerali. Si stabilisce inoltre che i membri del collegio possono essere designati per due sole volte consecutive. All'articolo 18, in materia di finanziamento delle camere di commercio, si prevede che il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte non sia più necessariamente determinato e aggiornato su base annuale, ma sia aggiornato solamente in caso di variazioni significative del fabbisogno del sistema camerale o di rideterminazione della partecipazione del sistema

camerale al contenimento della spesa pubblica. All'articolo 20, infine, si introducono le seguenti novità riguardo al segretario generale: si dispone che l'accesso all'apposito elenco (tra i cui iscritti è nominato il segretario generale) avviene a seguito del superamento di una selezione nazionale per titoli cui sovrintende una commissione *ad hoc*; si prevede altresì la formazione permanente dei segretari generali e la possibilità, per le camere di commercio che non raggiungono un sufficiente equilibrio economico, di avvalersi, in forma associata e in regime di convenzione, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.

Passando ai restanti articoli dello schema di decreto legislativo, l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento, e definisce i termini entro cui devono essere adottati, in sede di prima applicazione, i regolamenti attuativi previsti dallo schema medesimo.

L'articolo 3 dello schema in esame reca la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale già insediati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.**

**Atto n. 172.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Lella GOLFO (Pdl), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

Federico TESTA (PD), con riferimento al punto *a*) delle osservazioni formulate nel parere proposto, osserva che è evidente la positiva finalità di affrontare il problema degli elevati costi energetici che gravano sulle grandi realtà industriali, ma anche sulle piccole e medie imprese italiane. L'osservazione è volta però ad esentare una platea che potrebbe rivelarsi troppo ampia di soggetti dal pagamento degli oneri di sistema. Chiede quindi rassicurazioni al rappresentante del Governo relativamente al fatto che non siano le famiglie a dover compensare l'esenzione di nuovi soggetti dal pagamento di questi oneri, la cui entità rimane invariata. Propone inoltre che i punti *b*) e *c*) delle osservazioni formulate nella proposta di parere siano trasformati in condizioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno approfondire il dibattito, anche alla luce dei chiarimenti che il Governo intenderà fornire.

Raffaello VIGNALI (Pdl) concorda con le osservazioni del collega Testa, rilevando che il condivisibile obiettivo di realizzare un sistema efficiente di utenza

non deve penalizzare i bilanci delle singole famiglie.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) condivide le osservazioni del collega Testa, anche in relazione all'opportunità di trasformare alcune delle osservazioni in condizioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadita l'opportunità di approfondire l'esame del provvedimento e considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA chiarisce di concordare con i rilievi formulati in relazione alla lettera *a*) della proposta di parere e dichiara la disponibilità del governo ad individuare una formulazione che riesca a contemperare le diverse esigenze individuate. Anche a tal fine concorda con la proposta del presidente Gibelli di rinviare l'espressione del parere parlamentare alla prossima settimana.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (Atto n. 172).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172),

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare

programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di « sistema efficiente di utenza » la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: "sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta".

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

« cc-bis) « terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto »: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di

idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici".

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: « ART. 3-bis (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008) – 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: "verifica il rispetto delle regole" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1" »;

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: « e le pa-

role: "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con potenza inferiore o uguale a 20 kW" »;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: « indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente » le seguenti: « e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale »;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008) – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ed è aggiunto il periodo: « Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) ».

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della COVIP sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare ..... 134

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'associazione « Medici senza frontiere » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

##### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 135

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Audizione di rappresentanti della COVIP sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.20.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).**

**Audizione di rappresentanti dell'associazione « Medici senza frontiere ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele EMINENTE, *direttore risorse di « Medici senza frontiere » Italia*, e Rolando MAGNANO, *vice responsabile dei progetti italiani di « Medici senza frontiere »*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola PELINO (Pdl), Teresio DELFINO (Udc), Maria Grazia GATTI (Pd), Massimiliano FEDRIGA (Lnp), Giulio SANTAGATA (Pd) e Silvano MOFFA, *presidente*.

Rolando MAGNANO, *vice responsabile dei progetti italiani di « Medici senza frontiere »*, fornisce ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.20 alle 13.55, dalle 16 alle 16.25 e dalle 18 alle 18.35.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	144
ERRATA CORRIGE .....	143
AVVERTENZA .....	142

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della propria contrarietà al suo emendamento 2.24.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che le disposizioni recate dall'emendamento Livia Turco 2.24 sono sostanzialmente già contenute all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.24.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.8.

Paola BINETTI (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Calgaro 2.8. Ri-

chiama, quindi, l'attenzione del relatore e del Governo sull'ultimo periodo di tale emendamento, volto a prevedere che il paziente possa chiedere che all'informativa siano presenti una o due persone di sua fiducia, invitandoli a rivedere il parere precedentemente espresso.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia voto contrario sull'emendamento Calgaro 2.8, ritenendolo superfluo e, per giunta, suscettibile di sollevare dubbi interpretativi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che la presenza di persone di fiducia del paziente è comunemente ammessa dal medico, senza che sia espressamente prevista o vietata da alcuna norma.

Paola BINETTI (PD) ritiene che la disposizione in discorso non possa dar luogo ad alcun dubbio interpretativo, come paventato dal collega Polledri.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che, come rilevato dal collega Polledri e dal presidente Palumbo, la previsione contenuta nell'emendamento Calgaro 2.8 appare superflua e ispirata da una sostanziale sfiducia nei confronti dei medici.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dai colleghi della maggioranza siano in contraddizione con l'elevato grado di dettaglio dell'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 2.8, fatto proprio dall'onorevole Binetti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catanoso 2.7, Calgaro 2.9 e Catanoso 2.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.22, rilevando come esso si li-

miti ad una precisazione di carattere terminologico.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che il termine « cartella clinica », attualmente impiegato nella proposta di legge in esame, sia più corretto del termine « documentazione clinica », proposto dall'emendamento Livia Turco 2.22.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.22.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.10: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.26, invitando il relatore a motivare la sua contrarietà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nel ribadire che da parte sua non vi è alcuna preclusione nei confronti degli emendamenti dei colleghi di opposizione, osserva che l'emendamento Livia Turco 2.26 non sembra migliorare in modo sostanziale il testo dell'articolo 2, comma 4.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che l'emendamento Livia Turco 2.26, pur essendo certamente animato dalla volontà di migliorare il testo in esame, sopprime la previsione che il rifiuto possa essere espresso solo dal diretto interessato.

Livia TURCO (PD) osserva che, per superare le difficoltà rilevate dal collega Polledri, sarebbe sufficiente precisare che la norma si riferisce al rifiuto espresso dal paziente.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento della collega

Livia Turco, la invita a riformulare il suo emendamento 2.26 nel senso indicato.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 2.26, come proposto dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.26 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.6: s'intende vi abbia rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.28, sottolineando come esso sia volto a rendere il testo del provvedimento in esame più coerente con quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Inoltre, tale emendamento usa il termine « impegnativo », anziché il termine « vincolante », al fine di rendere non unilaterale l'espressione del consenso informato da parte del paziente, riconducendola invece nell'ambito dell'alleanza terapeutica con il medico.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Livia Turco 2.28.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i presentatori a chiarire se la volontà che l'emendamento Livia Turco 2.28 intende rendere impegnativa sia quella espressa dal paziente cosciente oppure quella contenuta nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Donata LENZI (PD) ritiene che dal contesto dell'articolo 2 risulti chiaro come l'emendamento Livia Turco 2.22 si riferisca al rifiuto opposto dalla persona cosciente. Rileva, inoltre, che il dibattito in corso conferma che sarebbe stato più

produttivo un confronto in sede di Comitato ristretto.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che, come già rilevato dalla collega Livia Turco, l'impiego del termine « impegnativo », in luogo del termine « vincolante », è volto a stabilire che il ruolo del medico deve essere tenuto in maggiore considerazione, anche in materia di consenso informato.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Livia Turco 2.28 sia ispirato ad una concezione del principio di autodeterminazione che finisce per coincidere con una situazione di solitudine e mancanza di assistenza del paziente. Tale emendamento, inoltre, denota una mancanza di fiducia nei confronti del personale medico.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) invita il collega Polledri a prendere atto del fatto che, al di là delle questioni terminologiche, il principio di autodeterminazione è già presente nell'articolo 32 della Costituzione e nel codice di deontologia medica e può considerarsi un principio del tutto pacifico. Semmai sarebbe da chiedersi se il termine « impegnativo » non denoti un indebolimento del principio di autodeterminazione, rispetto a termini più netti, quali appunto la parola « vincolante ». Annuncia, infine, voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.28.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 2.28 e 2.22.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Livia Turco 2.29, al fine di rendere più chiaro che esso è riferito alla revoca del consenso.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 2.29 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.29 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.29 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.11: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a motivare la contrarietà al suo emendamento 2.30.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che l'emendamento Laura Molteni 2.4, su cui ha espresso parere favorevole, affronti in modo più efficace la medesima problematica dell'emendamento Livia Turco 2.30.

Paola BINETTI (PD) evidenzia come il comma 7-*bis* dell'articolo 2, introdotto dall'emendamento Livia Turco 2.30, affronti il problema del rispetto della volontà del soggetto interdetto o inabilitato, che non è invece affrontato dall'emendamento Laura Molteni 2.4.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene che, dal momento che il provvedimento in esame contiene già un riferimento, a suo avviso non pertinente, alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, un simile riferimento sarebbe tanto più opportuno all'articolo 2, poiché la citata Convenzione stabilisce, all'articolo 25, che il soggetto con disabilità debba essere curato, al pari degli altri soggetti, nel rispetto del principio del consenso informato.

Carmelo PORCU (PdL) osserva, rivolto in particolare al collega Della Vedova, che il principio di autodeterminazione ricavabile dall'articolo 32 della Costituzione è inserito in un contesto, normativo e culturale, che mette al primo posto la

tutela del diritto alla vita, anche per i soggetti disabili. Il principio della tutela della vita, a suo avviso, deve sempre prevalere, in via prudenziale, nel caso di soggetti non in grado di esprimere la propria volontà, non essendo accettabile, in casi del genere, che una terza persona decida al posto loro.

Livia TURCO (PD) rileva che il comma 7-*bis*, introdotto dal suo emendamento 2.30, va incontro esattamente alle preoccupazioni espresse dal collega Porcu, prevedendo che il consenso informato sia espresso dal soggetto interdetto o inabilitato unitamente al tutore o curatore, anziché da questi ultimi in sua vece.

Donata LENZI (PD) desidera richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di consenso informato, applicabili, come tali, nei confronti della generalità dei pazienti. Invita, pertanto, i colleghi a non affrontare l'esame di tali disposizioni con lo sguardo rivolto a vicende, come quella di Eluana Englaro, che al contrario costituiscono casi limite. Tali casi, infatti, dovrebbero semmai essere affrontati con norme *ad hoc*, senza stravolgere la disciplina di procedure ordinarie, com'è appunto l'acquisizione del consenso informato.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), premesso di concordare con il collega Porcu, ricorda che il provvedimento in esame nasce dalla necessità di evitare in futuro un intervento della magistratura analogo a quello verificatosi nella vicenda di Eluana Englaro.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.30.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.31, sottolineando come esso corrisponda pienamente a quanto previsto dal citato articolo 25 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Invita, inoltre, il collega Porcu a tener conto della giurisprudenza

in materia di autodeterminazione che la Corte costituzionale è venuta elaborando a partire dall'articolo 32 della Costituzione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, rivolta al collega Porcu, che il riferimento alle persone con disabilità, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento in esame, genera soltanto confusione.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel ringraziare il collega Porcu per il suo importante intervento, rileva che la confusione denunciata dalla collega Farina Coscioni è frutto piuttosto dell'emendamento in discussione. In effetti, il riferimento alle persone con disabilità appare del tutto improprio, dal momento che la disabilità non coincide sempre con l'interdizione o l'inabilitazione, nozioni che, per giunta, l'emendamento Livia Turco 2.31 pone impropriamente sullo stesso piano. Pertanto, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario su tale emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.31.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vassallo 2.21: s'intende vi abbia rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire anche, al secondo periodo del comma 6, la parola « inabilitato » con le seguenti: « soggetto inabilitato ».

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 2.14 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.14 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.3: s'intende vi abbia rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, precisando il parere espresso in precedenza, conferma il parere favorevole sugli emendamenti Calgaro 2.12 e Binetti 2.32; peraltro, poiché essi differiscono solo formalmente, si rimette alla Commissione per la decisione su quale dei due emendamenti debba essere approvato.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritira il suo emendamento 2.12.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sull'emendamento Binetti 2.32.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 2.32 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vassallo 2.20.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di fare suo l'emendamento Vassallo 2.20, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 2.20, fatto proprio dall'onorevole Della Vedova.

Marco CALGARO (Misto-Apl) invita il relatore a chiarire le ragioni della propria contrarietà al suo emendamento 2.13.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che l'esigenza da cui è mosso l'emendamento Calgaro 2.13 trova risposta nell'emendamento Laura Molteni 2.4.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritiene che il suo emendamento 2.13 non coincida affatto con l'emendamento Laura Molteni

2.4, essendo volto ad evitare le conseguenze che, specie in una società multiculturale, possono derivare dal prevalere di una concezione autoritaria e proprietaria dei figli.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva, rivolto al collega Calgaro, che la preoccupazione da lui espressa è certamente condivisa dalla maggioranza, la quale, proprio per scongiurare i rischi cui egli ha fatto riferimento, ha ritenuto di assumere come principio guida, anche nel provvedimento in esame, il valore della tutela della salute.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritiene che il principio della tutela della salute, richiamato dal collega Polledri, nulla abbia a che fare con l'esigenza, posta dal suo emendamento 2.13, di coinvolgere il minore nelle scelte di carattere sanitario che lo riguardano.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 2.13.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime la propria contrarietà all'emendamento Laura Molteni 2.4, ritenendo che sarebbe particolarmente grave stabilire che la volontà di un minore, a prescindere dalla sua età, o la volontà di qualunque soggetto legalmente incapace o incapace di intendere e di volere (al limite, dunque, anche la volontà di un soggetto schizofrenico), sia considerata irrilevante in ambito sanitario.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il collega Della Vedova ad esaminare più attentamente l'emendamento Laura Molteni 2.4, che non giustifica in alcun modo il riferimento ai soggetti schizofrenici. In realtà, l'emendamento in questione si limita a stabilire che il consenso del minore o dell'incapace deve obbligatoriamente essere espresso con le modalità di cui al comma 3.

Donata LENZI (PD) ritiene che il combinato disposto dell'emendamento in esame e del comma 3 dell'articolo 2 sollevi

rilevanti dubbi interpretativi. Ritiene, inoltre, assolutamente inopportuno il riferimento generico al minore, senza un più preciso riferimento all'età del soggetto.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA propone di accantonare l'emendamento Laura Molteni 2.4, al fine di consentire un maggiore approfondimento.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Laura Molteni 2.4.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, rivedendo il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 2.19, a condizione che sia riformulato sopprimendo l'ultimo periodo.

Salvatore VASSALLO (PD) riformula il suo emendamento 2.19 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 2.19 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Vassallo 2.19 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.5: s'intende vi abbia rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.33, auspicandone l'approvazione.

Paola BINETTI (PD) rileva che l'emendamento Livia Turco 2.33, contenendo un riferimento alla volontà del paziente espressa in precedenza, potrebbe evocare il problema della ricostruzione di detta volontà, emerso con drammatica evidenza nella vicenda di Eluana Englaro. Tuttavia, l'accentuazione dei riferimenti alla tutela della vita e della salute, nei commi pre-

cedenti, appare sufficiente ad evitare qualsiasi equivoco.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.33. Approva, quindi, l'emendamento Palagiano 2.16.

Gino BUCCHINO (PD) illustra il suo emendamento 2.18, invitando il relatore a chiarire le ragioni della sua contrarietà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che i termini « improvviso » e « acuto » sono sostanzialmente sinonimi in ambito medico.

Antonio PALAGIANO (IdV) riconosce che il termine « acuto », in quanto opposto a « cronico », non è privo di una connotazione temporale, ma ritiene che la disposizione in esame intendesse fare riferimento ad un evento patologico « improvviso ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Bucchino 2.18 appare in certa misura superato dall'approvazione dell'emendamento Palagiano 2.16.

La Commissione respinge l'emendamento Bucchino 2.18.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 2.15, di cui auspica l'approvazione, sottolineando come esso sia volto ad eliminare un evidente profilo di incostituzionalità del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 2.15.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come da ormai due settimane la

Commissione, in sede referente, sia impegnata nell'esame del solo provvedimento in titolo, trascurando tutti gli altri provvedimenti in calendario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, su alcuni degli altri provvedimenti in calendario, la Commissione, in passato, ha svolto sedute nelle quali non è intervenuto alcun deputato. L'esame degli altri provvedimenti in calendario, comunque, potrà certamente proseguire nel corso delle prossime sedute.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, nella giornata di domani, la seduta della Commissione coincide con una seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente di aver ricevuto una lettera del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, onorevole Leoluca Orlando, nella quale si portava all'attenzione della presidenza, in termini generali, il problema sollevato dalla collega Castellani. Comunica, al riguardo, di aver rappresentato al presidente Orlando, in risposta alla lettera citata, l'impossibilità della Commissione di rinunciare a riunirsi nella giornata di mercoledì, ma di essersi nel contempo impegnato ad astenersi dal convocare, di norma, la Commissione prima delle ore 13 del martedì, al fine di lasciare alla Commissione d'inchiesta un ampio spazio per i suoi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.*

*C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.*

*Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.*

*C. 1732 Porcu.*

*Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.*

*C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 25 novembre 2009, a pagina 330, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole: « 1.12 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.10 ».

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 2.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e diviene parte integrante della cartella clinica.*

- 2. 26.** (nuova formulazione) Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.*

- 2. 29.** (nuova formulazione) Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: interdetto con le seguenti: soggetto interdetto.*

*Conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola: inabilitato con le seguenti: soggetto inabilitato.*

- 2. 14.** (nuova formulazione) Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti,

Borghesi, Aniello, Formisano, Pifferi, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

*Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: e della vita.*

- 2. 32.** Binetti, Grassi, Burtone, Pedoto, Lucà, Calgaro, Mosella.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

- 2. 19.** (nuova formulazione) Vassallo.

*Al comma 9, dopo le parole: per il verificarsi aggiungere le seguenti: di una grave complicanza o.*

- 2. 16.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello, Formisano, Pifferi, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.	
Audizione dei rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta e di Salerno .....	145
Audizione dei rappresentanti della Sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta e dell'Assolatte .....	145
Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti .....	145
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC), della Lega allevatori bufalini (LAB) e dell'Associazione nazionale allevatori specie bufalina (ANASB) .....	146
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	146
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168. (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	146

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Audizione sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.**

**Audizione dei rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta e di Salerno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.10.

**Audizione dei rappresentanti della Sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta e dell'Assolatte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.55.

**Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.55.

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC), della Lega allevatori bufalini (LAB) e dell'Associazione nazionale allevatori specie bufalina (ANASB).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 14.40**

**Variatione nella composizione della Commissione.**

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Renzo Lusetti ha aderito al Gruppo parlamentare Unione di centro e rimane a far parte della Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.**

**Atto n. 164.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.**

**Atto n. 168.**

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha svolto, in parte con la Commissione Agricoltura del Senato, un ciclo di audizioni informali, incontrando i rappresentanti

delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Ulteriori organizzazioni hanno poi inviato documenti di osservazioni e proposte.

Fa presente in proposito che le organizzazioni consultate hanno segnalato numerosi profili problematici dei provvedimenti in esame. Conseguentemente, è emersa l'esigenza di valutare le modalità attraverso le quali recepire le preoccupazioni manifestate, eventualmente attraverso una pronuncia che possa essere condivisa dalle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento e, nell'ambito di ciascuna di esse, dai gruppi della maggioranza e dell'opposizione. In sostanza, considerato che per la ristrettezza dei tempi disponibili appare difficile sottoporre ad una puntuale disamina tutti i rilievi critici formulati, si tratta di valutare se recepirli anche in parte oppure se chiedere una complessiva rivalutazione dei testi in esame, eventualmente intervenendo sulle norme di delega.

In considerazione dell'opportunità di un'ulteriore riflessione e dei confronti a tal fine necessari, ritiene che l'esame dei provvedimenti possa essere rinviato alla seduta di domani.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, concordando sull'opportunità di un rinvio, chiede al rappresentante del Governo di precisare se vi è la possibilità – anche dal punto di vista dei tempi – di apportare agli schemi in esame le correzioni e i miglioramenti richiesti dalle categorie interessate.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nel manifestare la disponibilità del Governo sulle modalità di esame che la Commissione vorrà seguire, fa presente nel merito che sono in corso i necessari approfondimenti sulle questioni emerse.

Paolo RUSSO, *presidente*, chiede al Governo di verificare la possibilità di utilizzare la delega di cui al comma 18 dell'ar-

articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che dispone: « Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto e correttive, esclusivamente nel rispetto dei

principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 ».

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 15.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.**

**C. 3071 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo con la Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, firmato il 16 giugno 2004 a Oslo, che si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti.

Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, viene precisato che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Quanto al contenuto dell'Accordo, dopo le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.

Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza. In particolare, l'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Con l'articolo 5 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'articolo 7 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia,

la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11 mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.

Le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14.

Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un

livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 18.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

Con l'articolo 22 si stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata,

azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).

Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica che corredata il disegno di legge di ratifica presentato originariamente al Senato (AS 1828) riferisce gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento agli articoli 10, 16, 18 e 21 dell'Accordo. La relazione tecnica, inoltre, richiamando l'esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi già in vigore, precisa che l'ipotesi prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, relativa a spese elevate e non usuali è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo. Il disegno di legge di ratifica è corredato di un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale viene precisato che la stipula dell'Accordo si è resa necessaria al fine di disporre di un quadro giuridico appropriato al quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia.

L'analisi tecnico-normativa attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario: l'Accordo, infatti, disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dall'Accordo sulla cooperazione doganale siglato dalla Comunità europea e dal Regno di Norvegia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**Atto n. 167.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi stesso, ma che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la Commissione non può esprimersi.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame — sul quale esprime sin d'ora l'orientamento favorevole del suo gruppo — volto a rendere più omogenee e efficienti le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti. Si tratta di disposizioni che rispondono alle esigenze di cittadini, lavoratori e imprese per procedure più celeri e snelle, semplificando alcuni aspetti della legislazione nazionale e risolvendo dubbi e incongruenze che comportavano incertezze interpretative.

La direttiva e lo schema di decreto in esame affermano il principio che le forme di accordo bonario e il ricorso all'arbitrato devono essere considerati gli strumenti preferenziali per la soluzione delle controversie, escludono la possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato come mezzo di impugnativa, tutelano la Pubblica amministrazione attraverso l'introduzione del termine sospensivo minimo per la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione e il principio della privazione degli effetti dei contratti stipulati in violazione di queste norme. Soprattutto, però, assicurano che il nuovo modello di procedimento dinanzi al giudice amministrativo porti a una prima decisione nel termine massimo di 55 giorni. A fronte di questa iniziativa volta ad accrescere celebrità ed efficienza dell'azione pubblica, e che conferma il ruolo positivo svolto dalla legislazione comunitaria, sottolinea il ritardo con il quale il Parlamento adempie ai propri obblighi di adeguamento alla normativa europea, tenuto conto del fatto che la legge comunitaria per il 2009 è ancora all'esame del Senato e rischia – a causa degli emendamenti sinora approvati in Commissione di subire un nuovo passaggio alla Camera.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

**Atto n. 169.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Enrico FARINONE (PD) tenuto conto del rilievo e della delicatezza del provvedimento, riterrebbe opportuno svolgere una audizione del viceministro allo sviluppo economico Paolo Romani.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, rileva che presso la IX Commissione Trasporti si sta svolgendo un ciclo particolarmente ricco di audizioni che consente a tutti i deputati, anche facenti parte di altre Commissioni, un effettivo approfondimento del provvedimento. Non ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione dei profili di competenza della XIV Commissione, ascoltare anche in questa sede il viceministro Romani.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce l'importanza di acquisire direttamente, in XIV Commissione, alcuni elementi conoscitivi da parte del Governo, anche in considerazione dei profili problematici dello schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**

**Atto n. 170.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, tenuto conto dei contenuti dell'audizione svoltasi nella mattina odierna presso la I Commissione e rilevata l'assenza di profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe preferibile posticipare a domani la votazione sul provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dall'onorevole Farinone e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Atto n. 171.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.**

**Atto n. 172.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.**

**Atto n. 173.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente .....	154
Convocazione del Comitato .....	154
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009 .....	155
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 .....	155

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

##### **Elezione del Presidente.**

Il presidente ESPOSITO avverte che, a seguito delle dimissioni del presidente Rutelli, si procederà alla votazione per l'elezione del Presidente.

Dopo aver ringraziato il presidente Rutelli, rivolge un saluto al deputato D'Alema, chiamato a sostituire il deputato Fiano, dimissionario.

Chiama quindi il deputato Roberto Cota a svolgere le funzioni di segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

*(Segue la votazione).*

Il deputato D'ALEMA dichiara che non parteciperà alla votazione.

Risulta eletto, avendo riportato nove voti, il deputato D'Alema.

Il presidente ESPOSITO invita il deputato D'Alema ad assumere la presidenza.

Il presidente D'ALEMA, nel ringraziare i componenti del Comitato per la fiducia accordatagli, esprime apprezzamento per l'attività svolta come presidente dal senatore Rutelli. Ritiene che il Comitato debba continuare a svolgere le delicate funzioni ad esso attribuite dalla legge in piena continuità e in un rapporto di leale collaborazione con le altre istituzioni dello Stato.

##### **Convocazione del Comitato.**

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato, presenti tutti i componenti, all'unanimità delibera di svolgere una nuova seduta, da convocarsi per le ore 13,45, al fine di avviare l'esame delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in alcuni procedimenti in corso presso gli uffici giudiziari di Milano e Perugia.

**La seduta termina alle 13.30.**

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.**

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato delibera di avviare la procedura prevista dall'articolo 10-*bis* del Regolamento interno con riferimento alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in un procedimento in

corso presso la Procura della Repubblica di Perugia.

**Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.**

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato delibera di avviare la procedura prevista dall'articolo 10-*bis* del Regolamento interno con riferimento alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in un procedimento in corso presso il tribunale di Milano.

**La seduta termina alle 14.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, in materia di iniziative a favore dei minori haitiani ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	156
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del medico specialista in ginecologia e ostetricia, Luca Gianaroli, su questioni concernenti la tutela della salute dei nati .....	157
Audizione informale della responsabile del Centro di infertilità e procreazione medica assistita del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, Eleonora Porcu, su questioni concernenti la tutela della salute dei nati .....	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157

#### AUDIZIONI

*Martedì 26 gennaio 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, in materia di iniziative a favore dei minori haitiani.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Alessandra MUSSOLINI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le senatrici Laura ALLEGRINI (PdL) e Anna Maria SERAFINI (PD), le deputate Gabriella CARLUCCI, Amalia SCHIRRU (PD) e Sandra ZAMPA (PD).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.25.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 26 gennaio 2010.*

**Audizione informale del medico specialista in ginecologia e ostetricia, Luca Gianaroli, su questioni concernenti la tutela della salute dei nascituri.**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.30 alle 12.30.

**Audizione informale della responsabile del Centro di infertilità e procreazione medica assistita del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, Eleonora Porcu, su questioni concernenti la tutela della salute dei nascituri.**

L'audizione informale si è svolta dalle 12.30 alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

Audizione del deputato Renato Farina .....	3
Audizione del deputato Massimo Vannucci .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione del Vice Segretario Generale Vicario del Ministero degli Affari esteri, Min. Plen. Carlo Oliva ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

#### SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i> .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sul programma di audizioni nell'ambito dell'esame di atti dell'Unione europea in materia di ricerca, di modernizzazione dell'istruzione, dell'università e dialogo università-imprese, mobilità dei giovani, certificazione e qualità nell'istruzione superiore .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	15
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	16
<b>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</b> .....	21
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione Vittime innocenti di Capodanno .....	18
Audizione di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore .....	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato C 889-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. Emendamenti C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
--	----

**II Giustizia**

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, dottor Stefano Aprile, in relazione alle misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	22
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	23
<b>ALLEGATO (Parere approvato)</b> .....	28

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo ( <i>Deliberazione</i> ) .....	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
---	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	26
Sui lavori della Commissione .....	26

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati. C. 3118 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	34
--	----

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-C Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	42
--	----

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	42
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	68
--	----

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-C Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	45
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	70
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
---	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	65
AVVERTENZA .....	67

**VI Finanze****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno .....	75
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	75
--	----

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2956</i> ) .....	75
--	----

**VII Cultura, scienza e istruzione****INTERROGAZIONI:**

5-02174 Vannucci: Rafforzamento dell'organico presso il plesso scolastico di Carpegna facente capo all'Istituto comprensivo di Macerata Feltria (PU) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-01864 Ghizzoni: Sulla situazione della scuola dell'infanzia nella provincia di Modena ..	82
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95
5-01951 Garagnani: Dichiarazioni rese dai dirigenti delle scuole XXI Aprile e Cremonini di Bologna sulla « riforma Gelmini » .....	82
5-02059 De Pasquale: Sul caso di un alunno dell'Istituto comprensivo di Vicchio del Mugello .....	83
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97
5-02091 Giulietti: Sulla nascita della holding « The space cinema » .....	83
5-02106 Marco Carra: Sull'approvazione del progetto di ristrutturazione di un'abitazione da parte del Comune di Mantova .....	83
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	98
5-02115 Bachelet: Questioni relative all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) .....	83
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	99
5-02122 Bragantini: Questioni inerenti la riscossione di tributi dei diritti connessi a quello d'autore da parte del consorzio SCF .....	84
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-02160 Mazzuca: Reperimento delle risorse necessarie per il restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna .....	84
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ). .....	85
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di rappresentanti di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) e CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	90
---	----

## SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i> ) .....	91
--	----

ALLEGATO 8 ( <i>Nuovo testo elaborato</i> ) .....	104
---	-----

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2550 Reguzzoni</i> ). .....	91
---	----

AVVERTENZA .....	92
------------------	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-01853 Zamparutti: Iniziative per l'accertamento e il contrasto dei fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi in Calabria e in Basilicata, anche in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici .....	106
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
--	-----

5-02095 Pes: Verifica della composizione di organi ministeriali deputati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici <i>off shore</i> in Sardegna .....	106
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114
--	-----

5-02126 Contento: Iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti .....	106
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
--	-----

5-02368 Mariani: Finanziamento dei programmi delle autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento a quelli dell'autorità di bacino del fiume Serchio .....	106
--	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117
--	-----

5-01954 Motta: Erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale « Valle del Fiume Po » .....	107
--	-----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schemi di delibere del CIPE: n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 »; n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atti n. 180 e n. 181 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	109
--	-----

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	109
---	-----

ALLEGATO 6 ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i> ) .....	121
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande. Atto n. 55 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	110
---	-----

## COMITATO DEI NOVE:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato . 111

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 127

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 130

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore*) ..... 132

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della COVIP sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare ..... 134

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'associazione «Medici senza frontiere» (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

## COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 135

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis*, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 136

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 144

ERRATA CORRIGE ..... 143

AVVERTENZA ..... 142

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

Audizione dei rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta e di Salerno ..... 145

Audizione dei rappresentanti della Sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta e dell'Assolatte ..... 145

Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti ..... 145

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC), della Lega allevatori bufalini (LAB) e dell'Associazione nazionale allevatori specie bufalina (ANASB) .....	146
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	146
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168. (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	146
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	153
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Elezione del Presidente .....	154

---

Convocazione del Comitato .....	154
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009 .....	155
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 .....	155
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, in materia di iniziative a favore dei minori haitiani ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	156
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del medico specialista in ginecologia e ostetricia, Luca Gianaroli, su questioni concernenti la tutela della salute dei nati .....	157
Audizione informale della responsabile del Centro di infertilità e procreazione medica assistita del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, Eleonora Porcu, su questioni concernenti la tutela della salute dei nati .....	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## **DELEGAZIONE**

**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

---

*Martedì 26 gennaio 2010.*

L'incontro si è svolto dalle 14 alle  
14.30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,40



\*16SMC0002750\*